Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 22

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 3 giugno 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12/2000. Approvazione modifiche.

pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2004, n. 0153/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro». Approvazione.

pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2004, n. 0154/Pres.

«The Udine International School» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2004, n. 0160/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di San Daniele del Friuli.

pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2004, n. 0162/Pres.

Associazione di volontariato «Insieme si può» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 maggio 2004, n. 0163/Pres.

Legge regionale 20/2002, articolo 4, comma 6 - Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge regionale 20/2002, alla sot-

toscrizione del documento di stralcio al Contratto integrativo di Ente del personale regionale riferito al quadriennio 1998-2001, area dirigenziale.

pag. 34

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5 maggio 2004, n. 776.

Statuto del Consorzio Garanzia Fidi tra Piccole e Medie Imprese Commerciali e del Terziario, Cooperative di consumo e Gruppi di acquisto collettivo della Provincia di Trieste. Approvazione.

pag. 37

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI 13 maggio 2004, n. 4.

Casa di Riposo «G. Chiabà» di San Giorgio di Nogaro (Udine). Modifica dell'articolo 25 dello statuto.

pag. 38

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 7 maggio 2004, n. RAF/2/3660.

Piano di Sviluppo Rurale - «misura e) - zone svantaggiate». Termine per la presentazione delle domande per l'anno 2004.

pag. 40

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 29 aprile 2004, n. ALP.2-670-D/ESP/4840. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta comproprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di Via della Cella.

pag. 41

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 5 maggio 2004, n. ALP.2-726-D/ESP/463. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte di ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Direzione Rete, Unità Territoriale Rete Triveneto, Zona Udine, per la realizzazione della linea elettrica nel C.C. di Codroipo.

pag. 42

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO DI GARANZIA DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI 12 maggio 2004, n. 1.

Nomina Commissario presso il Comune di Vajont.

pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 959.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 - Riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche e integrazioni.

pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2004, n. 974.

Delibera della Giunta regionale 959/2004; legge regionale 7/1999, articolo 26 - Autorizzazione alla nuova istituzione e modificazione di alcuni capitoli delle strutture della Presidenza della Regione.

pag. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1149.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1150.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Cofip Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Roveredo in Piano.

pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1169.

Legge regionale 25/2001, articolo 3 e articolo 8 - Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. Concessione del contributo giornaliero per l'anno 2004 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici.

pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1171.

Adeguamento quote di rimborso alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003.

pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1174. (Estratto).

Comune di San Daniele del Friuli: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 82 del 23 dicembre 2003 e n. 6 del 5 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

pag. 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1175. (Estratto).

Comune di Pinzano al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 19 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 3 (generale) al Piano regolatore generale comunale.

pag. 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 1225.

Legge regionale 9/2003, articolo 6 - Convenzione da stipulare per l'attuazione dei finanziamenti del F.R.I.E. (Fondo di rotazione per iniziative economiche): criteri per la determinazione delle procedure nonché dei requisiti delle banche contraenti. Approvazione schema di convenzione.

pag. 71

DIREZIONE CENTRALE DEL LAVORO,
FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 945 - Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie di competenza per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e della certificazione della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca. Esercizio finanziario 2004.

pag. 82

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio degli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e per la consulenza

Avviso di istanza presentata dalla Lega Navale Italiana per la concessione di un'area demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, nel Comune di Trieste, località Barcola/Bivio di Miramare.

pag. 82

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buttrio. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 83

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Collinare.

pag. 83

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Rivolto - zona omogenea A.

pag. 83

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 84

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di «Borgo Vistorta».

pag. 84

Comune di Tricesimo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla frazione di «Laipacco».

pag. 84

Comune di Varmo. Avviso di approvazione del Piano per insediamenti industriali/artigianali (P.I.P.).

pag. 84

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Vivaro Centro».

pag. 85

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al P.E.E.P. - variante n. 16 al P.R.G.C.

pag. 85

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Cabia-Bosco Boscat» in Comune di Arta Terme (Udine).

pag. 85

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1983 sub 11 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Sella Cereschiattis-Glazzat Basso» tratto in Comune di Pontebba.

pag. 88

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Cludinico-Trava» tratto in Comune di Ovaro.

pag. 91

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2004)

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 2004, n. 111.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

pag. 93

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 107 dell'8 maggio 2004)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

pag. 118

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Autovie Venete S.p.A. - Trieste:

Avviso di richiesta di curriculum per l'aggiornamento degli elenchi dei professionisti per l'affidamento di incarichi di supporto all'attività dell'Unità Espropri e Patrimonio.

pag. 118

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. - Udine:

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato per 9 alloggi in Comune di Bagnaria Arsa, località Castions delle Mura.

pag. 119

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'appalto dell'intervento di recupero finalizzato all'utilizzo del 1° piano dell'immobile «Ex Pretura» quale sede di uffici comunali.

pag. 120

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di gara esperita per la fornitura di n. 1 autospazzatrice aspirante per il servizio pulizia strade.

pag. 121

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia - Gorizia:

Provvedimento del Comitato provinciale prezzi di determinazione del prezzo per la distribuzione dello zucchero agevolato.

pag. 121

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Ex Filanda Tamai».

pag. 122

Comune di Cassacco (Udine):

Statuto comunale adeguato alla legge regionale 21/2003 ed alle modifiche del Titolo V della Costituzione.

pag. 123

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata denominato «Zona commerciale H2C - Piano a Nord Est».

pag. 148

Comune di Fagagna (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica dei borghi rurali di antica formazione, Villalta e Ciconicco, e contestuale variante n. 25 al P.R.G.C.

pag. 149

Comune di Fontanafredda (Pordenone):

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Casagrande», in località Fontanafredda.

pag. 150

Comune di Grado (Gorizia):

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

pag. 150

Comune di Reana del Rojale (Udine):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - Zona omogenea «O2» Ambito di centro civico.

pag. 151

Comune di Sagrado (Gorizia):

Avviso di adozione del «Piano di classificazione acustica» del territorio comunale e delle frazioni.

pag. 152

Comune di Sedegliano (Udine):

Avviso ai creditori verso la ditta CO.EL. Costruzioni elettriche, per i lavori di ampliamento e potenziamento del campo sportivo di Rivis.

pag. 152

Comune di Trivignano Udinese (Udine):

Modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale.

pag. 153

Consorzio di Bonifica Isontina - Gorizia:

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo per i lavori di: «Opere di miglioramento ed adeguamento della rete irrigua nel Comune di Cormòns» - Bacino n. 12.

pag. 163

Provincia di Pordenone:

Denegazione di approvazione del progetto di variante sostanziale di ampliamento del Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Polcenigo alla Ditta Gottardo Domenico di Polcenigo (Pordenone). Deliberazione della Giunta provinciale 22 aprile 2004, n. 100.

pag. 163

Approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di una variante progettuale sostanziale, di ampliamento del Centro di raccolta veicoli fuori uso in Comune di Sesto al Reghena alla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio di Sesto al Reghena. Deliberazione della Giunta Provinciale 22 aprile 2004, n. 101.

pag. 166

Provincia di Udine:

Determina del Dirigente area ambiente 30 gennaio 2004, n. 39/2004. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. - Comune di Campoformido (Udine). Rideterminazione al 30 aprile 2004 della scadenza

dell'autorizzazione rilasciata con determina n. 171/99 del 15 aprile 1999, e successive modificazioni, alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido per l'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi in conto terzi rilasciata ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998.

pag. 172

Determina del Dirigente area ambiente 4 febbraio 2004, n. 48/2004. (Estratto). Ditta NET S.p.A. Udine. Voltura autorizzazione alla gestione sperimentale di 6 (sei) mesi dell'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilati sito nel Comune di Villa Santina (Udine) dall'Ente «Comprensorio montano della Carnia» con sede a Tolmezzo alla ditta NET S.p.A. con sede a Udine.

pag. 173

Determina del Dirigente area ambiente 26 febbraio 2004, n. 109/2004. (Estratto). Siderurgica S.r.l. - Comune di Udine (Udine). Autorizzazione all'esercizio di uno stoccaggio di rifiuti (R13), come autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 508 del 18 dicembre 2003 e sito in Comune di San Giorgio di Nogaro all'interno dell'area destinata alla costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione rottami metallici.

pag. 174

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 114/2004. (Estratto). Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di uno stoccaggio per attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Azienda stessa. Impianto sito in via Salvo d'Acquisto n. 56 a Udine.

pag. 175

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 115/2004. (Estratto). Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. - Comune di Sedegliano (Udine). Proroga, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio relativo all'esame delle richieste relative a rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, integrazione dell'elenco dei codici autorizzati ed autorizzazione ex legge 443/2001, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento reflui non tossico nocivi prodotti da terzi sito in Comune di Sedegliano fino al 1° giugno 2004.

pag. 176

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 116/2004. (Estratto). Petrolcarbo S.r.l. - Impianto sito in Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Quarta proroga autorizzazione all'esercizio delle attività in essere presso l'impianto della Petrolcarbo S.r.l. nelle more del perfezionamento degli iter istruttori delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di data 13 agosto 2002, proroga fino al 1° giugno 2004.

pag. 177

Determina del Dirigente area ambiente 1° marzo 2004, n. 120/2004. (Estratto). Comune di Forni di Sopra (Udine). Proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica comunale di 2ª categoria, tipo A, fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5), del decreto legislativo 36/2003.

pag. 178

Determina del Dirigente area ambiente 1° marzo 2004, n. 121/2004. (Estratto). Comune di Trasaghis (Udine). Proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica comunale di 2ª categoria, tipo A, fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5) del decreto legislativo 36/2003.

pag. 179

Determina del Dirigente area ambiente 3 marzo 2004, n. 130/2004. (Estratto). Comune di Udine (Udine). Approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione dei lavori in variante n. 2 all'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Udine, sito in via Gonars del Comune medesimo.

pag. 180

Determina del Dirigente area ambiente 16 marzo 2004, n. 166/2004. (Estratto). Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. - Comune di Povoletto (Udine). Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 101/1999 del 18 marzo 1999 per esercizio di un impianto di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti urbani e speciali assimilabili realizzato all'interno dell'area già autorizzata con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993. Autorizzazioni ex legge 443/2001, articolo 1, comma 15 per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti che hanno cambiato classificazione.

pag. 181

Determina del Dirigente area ambiente 16 marzo 2004, n. 167/2004. (Estratto). Ditta Exe S.p.A. - Discarica sita in Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino «Bassa Friulana» nella discarica Exe S.p.A. di 1ª categoria sita in Trivignano Udinese (Udine). Anno 2004.

pag. 183

Determina del Dirigente area ambiente 5 aprile 2004, n. 193/2004. (Estratto). Comune di Udine. Modifica determinazione dirigenziale del 3 marzo 2004 n. 130/2004 PG 26908 (UOC 40722/2004).

pag. 183

Azienda Ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.

pag. 185

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - categoria D.

pag. 186

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

pag. 195

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica.

pag. 196

Azienda Ospedaliero-Universitaria - Ospedali Riuniti di Trieste - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.

pag. 207

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale.

pag. 208

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - cat. D.

pag. 223

Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Trieste:

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

pag. 223

Istituto per l'Infanzia «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di operatore socio-sanitario (cat. B - livello economico Bs), incrementati a 9.

pag. 234

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (Padova):

Bando di concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente chimico da assegnare all'area 2 «laboratorio residui e farmaci».

pag. 236

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12/2000. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui articolo 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sia disciplinata da apposito Regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonché ai principi enunciati dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge regionale n. 12/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

PRESO ATTO che vi è la necessità di assicurare una precisa corrispondenza tra i principi dettati dalla legge regionale n. 12/2000 e le norme di attuazione contenute nel Regolamento n. 0436/2000, nonché di snellire le procedure applicative delineate dal medesimo;

VALUTATO, in particolare, che i principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000 non trovano una soddisfacente attuazione nelle norme del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/2000;

CONSIDERATO che la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000 dispone che le autorizzazioni ed i permessi temporanei consentono la raccolta dei funghi anche da parte dei familiari;

TENUTO CONTO dell'esigenza di limitare il numero delle persone legittimate alla raccolta dei funghi, per elementari esigenze di tutela degli ambienti naturali da un'eccessiva presenza antropica;

RITENUTO, pertanto, di dover precisare la nozione dei «familiari», ai quali è consentita la raccolta dei funghi insieme al titolare dell'autorizzazione o del permesso ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000, determinando con norma regolamentare che per tali s'intende il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso di raccolta, in numero non superiore a due;

CONSIDERATO che la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000 dispone che i proprietari e i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

VALUTATO che il comma 3 dell'articolo 4 del citato Regolamento nel disporre che le zone riservate, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000, non possono costituire riserve di raccolta a pagamento non appare coerente con la tutela costituzionalmente garantita al diritto di proprietà privata ed alla libertà d'impresa e che, come tale, il suddetto comma 3 deve essere abrogato;

CONSIDERATO che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000 dispone che la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

RITENUTO che tale principio vada attuato con procedure snelle e rispettose delle prerogative degli Enti locali, quali naturali portatori degli interessi inerenti il rispetto degli usi e consuetudini locali e la tutela dell'economia turistica locale;

VALUTATO, infine, rispondente ad equità compensare con una maggiore quota, in sede di riparto dei

corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni, quei Comuni montani sul cui territorio non insistono riserve di raccolta a pagamento;

CONSTATATA la necessità di modificare il decreto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/2000 nelle parti in cui non dà soddisfacente attuazione ai principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2000, in base alle valutazioni e considerazioni sopra estese e d'inserire un ulteriore comma all'articolo 15 del Regolamento n. 0436/2000 per disciplinare il riparto tra i Comuni montani dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni;

SENTITO il parere della competente Commissione consiliare, prescritto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, espresso nella seduta del 6 aprile 2004;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2004, n. 1063;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 2004

ILLY

Modifiche al Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12

Art. 1

(Soppressione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è abrogato.

Art. 2

(Modifica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

«8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 12/2000, i Comuni dei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, presentano

domanda alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata alla predetta Direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.».

Art. 3

(Modifica del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Per familiari s'intendono i componenti il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso, in numero non superiore a due.».

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è aggiunto il comma seguente:

«2 bis. I corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni, introitati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera s) della legge regionale n. 12/2000, sono devoluti ai Comuni montani secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ad esclusione dei Comuni al cui interno sono istituite riserve di raccolta a pagamento, pubbliche o private, per una superficie superiore al dieci per cento del territorio comunale utilizzabile.».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2004, n. 0153/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle Province;

VISTO l'articolo 2 ter della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'articolo 2 bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

VISTO il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., di seguito denominato Regolamento, come modificato dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 20 febbraio 2004, n. 038/Pres.;

RILEVATO che nell'anno in corso le richieste di autorizzazione al lavoro pervenute alle Province sono numericamente aumentate rispetto agli anni passati e rivestono altresì carattere di assoluta urgenza, stante la

necessità di impiegare i lavoratori in attività stagionali che ne richiedono l'immediata presenza, e che tale situazione può ripetersi negli anni futuri;

CONSIDERATO che l'attesa, ai fini della ripartizione tra le Province del 20 per cento della quote di ingresso per motivi di lavoro stagionale, del termine del 30 giugno previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento vanificherebbe l'assegnazione, non rispondendo alle esigenze del territorio e dei datori di lavoro;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di provvedere alla modifica del predetto Regolamento nella parte in cui disciplina i criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro stagionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 7 maggio 2004;

DECRETA

È approvato il Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 maggio 2004

ILLY

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 20 febbraio 2004, n. 038/Pres.

Art. 1

(Integrazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 20 febbraio 2004, n. 038/Pres., dopo le parole «e il 30 giugno di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «ovvero il diverso termine indicato con decreto del Direttore del Servizio per il lavoro».

Art. 2

(Sostituzione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 027/2004, è sostituito dal seguente:

«c) nel caso di ulteriori assegnazioni di quote avvenute nel corso dell'anno successivamente alla prima, la ripartizione tra le Province di ciascuna tipologia di quota è effettuata secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate nel corso dell'anno fino al giorno di comunicazione di assegnazione delle ulteriori quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2004, n. 0154/Pres.

«The Udine International School» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 2 dicembre 2002, trasmessa a questa Amministrazione dalla Prefettura di Udine con nota del 20 maggio 2003, successivamente integrata con nota del 26 marzo 2004, dell'avv. Maristella Petris nella sua qualità di Presidente, diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «The Udine International School», avente sede a Udine;

VISTO l'atto costitutivo di fondazione a rogito del dott. Eliana Morandi, notaio in Udine, dell'8 luglio 2002, rep. 3796, racc. 1660, ivi registrato il 19 luglio 2002, al n. 5837, successivamente integrato dall'atto del 1º ottobre 2002, a rogito del medesimo notaio, rep. n. 4120, racc. 1819;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore dell'istruzione;

VISTO la mancanza di rilievi al riconoscimento da parte della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

DECRETA

È approvato lo statuto della Fondazione «The Udine International School», avente sede a Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

La suddetta Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 maggio 2004

ILLY

STATUTO DELLA FONDAZIONE «THE UDINE INTERNATIONAL SCHOOL»

Art. 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita la Fondazione «The Udine International School», che non persegue finalità di lucro. La sede fondazionale è fissata in Udine presso l'Istituto Mons. Francesco Tomadini - Via Martignacco n.c. 187.

Art. 2

Finalità

2.1 La Fondazione persegue, come suo fine, la diffusione della cultura internazionale mediante una attività di formazione, educazione ed istruzione secondo un modello di cultura europeo ed internazionale, promuovendone altresì la diffusione nella collettività.
A tale scopo potranno venir gestiti corsi scolastici di ogni grado, corsi di studio, di aggiornamento linguistico e, più in generale, di formazione culturale ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, coerenti con la vocazione e le finalità di principio della scuola stessa.
Nel rispetto dei principi comunitari, la «The Udine International School» potrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre istituzioni aventi similari finalità, nel territorio italiano ed all'estero.

2.2 Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione potrà attivare e mantenere operativa nel territorio della provincia di Udine una scuola con lingua di insegnamento inglese, aperta ad alunni di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità ed articolata nelle sezioni asilo-nido, materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore.
Potrà autonomamente realizzare materiale didattico anche in forma di software.

2.3 La «The Udine International School» impartisce l'istruzione necessaria per permettere ai suoi allievi il conseguimento di un titolo di studio valido, oltre che in Italia, anche in molteplici Paesi al fine di ampliare le possibilità di inserimento degli studenti nell'ambito della istruzione universitaria internazionale e nel mondo del lavoro.

Art. 3

Fondatori e sostenitori

3.1 La «The Udine International School» è costituita da «Sam Educational S.r.l.» con sede in Udine, Via Liruti n.c. 30/4 - e dal «Ente Autonomo International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste»,» (di seguito anche solo «International School of Trieste» con sede in Trieste, Via Conconello n. 16 (Opicina), che ne diventano fondatori per statuto.
Affinchè il corso di studi seguito presso la «The Udine International School» costituisca idoneo e sufficiente presupposto per il rilascio del titolo di studio da parte della «International School of Trieste/Scuola Interna-

zionale di Trieste», ai sensi dell'articolo 393 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è rimessa alla insindacabile approvazione del Consiglio di Amministrazione della «International School of Trieste» l'impostazione dei programmi didattici della «The Udine International School», per ogni ordine e grado di insegnamento.

3.2 Alla «The Udine International School» potranno aderire altre associazioni, o realtà pubbliche o private che siano accettate dai due fondatori e che abbiano l'approvazione del Consiglio di Amministrazione in carica, cui spetterà, in tale caso, di aggiornare lo statuto della Fondazione.
I suddetti soggetti diventeranno fondatori.

3.3 È «sostenitore» ogni persona fisica o Ente o società che contribuisca al patrimonio della Fondazione con un apporto, in unica soluzione, non inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento) e si impegni a contribuire alla gestione per il triennio successivo in ragione di almeno ulteriori euro 2.000 (duemila) per ciascun esercizio.
Dette somme saranno rivalutate allo scadere di ogni biennio dal Consiglio di amministrazione.

3.4 È «finanziatore» chiunque contribuisca finanziariamente alla gestione della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- dai contributi effettuati da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi al patrimonio attribuiti dagli Enti Territoriali o da altri Enti;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

In particolare, l'apporto della «International School of Trieste» consiste, essenzialmente anche se non esclusivamente, nel fornire la programmazione didattica; la ricerca degli insegnanti italiani e stranieri, quando necessaria; la consulenza per la determinazione dei contenuti contrattuali dei rapporti con gli insegnanti, specificamente necessari al fine di garantire che le loro prestazioni siano adeguate alle esigenze e finalità didattiche sopra enunciate; il rilascio del titolo di studio riconosciuto a tutti gli effetti, dopo l'effettuato accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni.
La «International School of Trieste» collaborerà in ogni altro necessario modo per il trasferimento del proprio know-how, finalizzato al rilascio di titoli di studio riconosciuti, come già attualmente essa fa nell'esercizio della sua propria attività.

Art. 5

Fondo di gestione

5.1 Il Fondo di gestione della Fondazione mediante il quale potrà provvedere alle proprie finalità è costituito:

a) da contributi pubblici o privati;

b) dai proventi delle attività di cui all'articolo 2;

c) dai finanziamenti e dai contributi di Enti o privati che non siano espressamente effettuati ad incremento del patrimonio;

d) da contributi dei fondatori, non attribuiti espressamente al patrimonio;

e) dagli eventuali avanzi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione stessa.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi.

Art. 6

Gli organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente, ed eventualmente fino a due Vice Presidenti;
- il Consiglio di amministrazione.

6.2 Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, dura in carica quattro anni e di esso fanno parte:

- il Presidente ed il Vice Presidente della «SAM Educational S.r.l.»;
- un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'«International School of Trieste»;
- il Direttore dell'Istituto «Mons. Francesco Tomadini»;
- fino a due membri designati dalla società «SAM Educational S.r.l.»;
- un rappresentante dei genitori degli allievi iscritti, eletto per un biennio a seguito di votazione aperta a tutti i genitori; conseguentemente nell'ambito di durata di un consiglio di amministrazione, il rappresentante dei genitori sarà oggetto di una duplice nomina; la nomina del primo rappresentante dei genitori dovrà essere fatta entro quattro mesi dall'inizio del primo anno di attività della scuola, e successivamente secondo le regole generali per le nomine degli amministratori;
- un rappresentante eletto dai fondatori di cui al punto 3.2, qualora questi raggiungano un numero superiore a dieci.

Se i consiglieri come sopra indicati non vengano indicati dai rispettivi enti o soggetti a cui ne spetta la nomina, ovvero quelli designati non accettino la carica, entro il termine del trenta giugno dell'anno in cui il consiglio sia in scadenza, il Consiglio uscente provvederà a designarli, con voto a maggioranza semplice.
Il Consiglio all'unanimità potrà, inoltre, nominare esso stesso fino ad un massimo di tre ulteriori membri, qualora lo ritenga opportuno per il miglior conseguimento delle finalità della Fondazione.
Il Consiglio procederà, entro 10 (dieci)giorni dalla nomina dell'ultimo dei consiglieri come sopra prevista, a designare al suo interno il Presidente ed uno o due Vice Presidenti, come sembrerà opportuno.
Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare - prima del termine di scadenza del consiglio stesso - uno o più dei suoi membri, come sopra designati, i nuovo membri verranno immediatamente sostituiti dall'ente o soggetto a cui ne spettava la designazione entro il termine di trenta giorni dal momento della cessazione.
In mancanza di tempestiva sostituzione, per qualsiasi causa, il consiglio provvederà direttamente alla nomina dei membri venuti a cessare, con deliberazione presa a maggioranza assoluta.
Qualora, a seguito della cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio, il numero dei rimanenti si riduca al di sotto del numero minimo sopra indicato, il Consiglio rimarrà comunque in carica fino alla sostituzione e reintegrazione dei consiglieri venuti meno, da effettuarsi con le modalità sopra indicate.

6.3 I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
I consiglieri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi venga nominato alla carica di Segretario.
Con deliberazione unanime del Consiglio, tuttavia, potrà essere riconosciuto ai consiglieri, o anche solo ad alcuni di essi, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

6.4 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento delle finalità proprie della Fondazione.

In particolare, ed a mero scopo esemplificativo e non tassativo, il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) approvare annualmente il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente, ed il bilancio consuntivo, accompagnato dal rendiconto di gestione;

b) deliberare sulle modificazioni dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

c) procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

d) nominare uno o più direttori didattici;

e) segnalare alla «International School of Trieste» il nominativo di una persona idonea a partecipare, in rappresentanza della Fondazione «The Udine International School» ai Consigli di amministrazione dell'«International School of Trieste»;

f) esaminare ed approvare i programmi scolastici predisposti dal direttore didattico, apportandovi eventuali modifiche ritenute opportune al fine di garantire il riconoscimento della validità del titolo;

g) deliberare sui criteri di ammissibilità degli alunni alla frequenza scolastica;

h) deliberare sulla accettazione delle domande di iscrizione pervenute alla Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e gli eventuali compensi, con possibilità di conferire ai nominati la rappresentanza della Fondazione in relazione ai poteri delegati.

Art. 7

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

7.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione inviata a mezzo telefax e/o posta elettronica, inviati al numero e/o indirizzo di posta elettronica che a tale scopo ciascuno dei consiglieri espressamente indicherà, e che rimarranno validi fino a espressa modifica idoneamente comunicata; ovvero a mezzo invio di lettera raccomandata, qualora ritenuto opportuno.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonchè delle materie poste all'ordine del giorno.
Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri; esso si riunisce presso la sede della Fondazione, ovvero nei locali dove si svolge l'attività didattica prevalente.

7.2 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salve diverse previsioni contenute nel presente statuto. Solo in ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti

8.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

8.2 Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno concordandolo con il o i Vice Presidenti. Cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario, ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

8.3 Le stesse funzioni vengono svolte, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, dal Vice Presidente, ovvero, disgiuntamente, da ciascuno dei due Vice Presidenti.

Art. 9

Esercizio finanziario

9.1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo settembre e termina il trentun agosto di ogni anno.

Art. 10

Utili di gestione

10.1 Gli utili di gestione devono essere interamente destinati al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 11

Devoluzione del patrimonio

11.1 In caso di liquidazione per qualsiasi motivo della Fondazione, il patrimonio residuo netto sarà devoluto in conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione, anche a favore degli originari fondatori della Fondazione.
In mancanza di determinazione dei Consigli di amministrazione, il patrimonio sarà devoluto a enti che svolgono attività similari o alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con l'obbligo di destinarlo a finalità educative o culturali di esclusiva impostazione internazionale.

Art. 12

Clausola compromissoria

12.1 Tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la Fondazione ed i fondatori, gli Amministratori ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto di Fondazione, o del presente statuto, o comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto, saranno risolte mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del relativo regolamento di conciliazione e di arbitrato vigente al momento della proposizione dell'istanza di arbitrato.
Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Udine, salve le norme di legge inderogabili in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2004, n. 0160/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di San Daniele del Friuli.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, capi V e V bis;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 18;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto di data 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che in data 14 settembre 2000 sono pervenuti alla Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura del Comune di San Daniele del Friuli,adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 29 giugno 2000, per il previsto parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Comitato Tecnico Regionale n. 25/IV/2000 di data 26 ottobre 2000 con il quale si prescriveva di introdurre ed adottare nel testo regolamentare le disposizioni correttive ed integrative apportate con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTA la deliberazione n. 23 del 19 febbraio 2001 del Consiglio comunale di San Daniele del Friuli, che ha riadottato il «Regolamento di fognatura» a seguito delle prescrizioni richieste dal Comitato Tecnico Regionale con il citato parere, pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente in data 27 maggio 2003;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del Piano Regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi per gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato Tecnico Regionale, già preposto ad emettere il parere sui regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale dell'organizzazione e del personale, dove sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato Tecnico Regionale soppresso a far data dall' 1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- disciplinare gli scarichi provenienti dagli insediamenti di qualunque tipo, aventi recapito nella rete fognaria comunale;
- definire i valori limite di emissione, le norme e le prescrizioni riguardanti gli scarichi idrici nella pubblica fognatura;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- definire le procedure istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura;

- definire le procedure amministrative per ispezioni e controlli per gli scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e industriale nella rete fognaria comunale;
- definire le modalità di pagamento per i servizi tecnici e amministrativi prestati;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune, ente gestore, e le utenze;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli ha acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale del 26 ottobre 2000, n. 25/IV/2000, con prescrizioni che sono state interamente recepite;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli ha acquisito, tramite la Comunità Collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» in data 13 marzo 2000, prot. n. 18722/DD1;

VISTO il parere n. 08/04 di data 5 maggio 2004, con il quale il Direttore del Servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione centrale dell'ambiente si è espresso favorevolmente sul Regolamento di fognatura del Comune di San Daniele del Friuli con prescrizioni;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di San Daniele del Friuli n. 23 di data 19 febbraio 2001, di approvazione del testo del Regolamento di fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa,

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, comma 1, lettera b) è approvato il «Regolamento comunale di fognatura» del Comune di San Daniele del Friuli adottato con deliberazione n. 23 di data 19 febbraio 2001, con le prescrizioni di:

- all'articolo 11 modificare la dicitura «scarichi indiretti» con «conferimento di rifiuti liquidi tramite mezzi mobili»;
- all'articolo 52, comma 4 modificare il parametro 12 della tabella 5 con i parametri n. 12: «Idrocarburi di origine petrolifera persistenti» e n. 12-bis:«Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti» (ecreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367). Stessa modifica dovrà essere apportata all'allegato 5 al punto 2 del «Disciplinare allegato all'autorizzazione allo scarico»;
- rettificare il valore del parametro percloroetilene (PER) - produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) - nella tabella RF2 allegata al Regolamento, conformemente tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999;
- relativamente agli schemi di allacciamento in fognatura, dove è prevista l'installazione di impianti di trattamento primari (vasche tipo Imhoff), nel dimensionamento di quest'ultimi si dovrà tenere conto dell'ulteriore apporto di acque reflue provenienti dal separatore di grassi;
- infine all'articolo 48 i valori espressi in lire andranno riportati in euro.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Trieste, lì 17 maggio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2004, n. 0162/Pres.

Associazione di volontariato «Insieme si può» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 10 dicembre 2003, successivamente integrata con nota del 27 aprile u.s., con cui il Presidente dell'Associazione di volontariato «Insieme si può», avente sede in Udine, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto;

VISTO il verbale dell'atto di modifica dello statuto della suddetta associazione, a rogito del dott. Paolo Alberto Amodio, notaio in Udine, del 14 aprile 2004, rep. n. 171596, racc. n. 35893;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore assistenziale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale della salute e della protezione sociale;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

È approvato lo statuto della Associazione di volontariato «Insieme si può», avente sede in Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2004

ILLY

ASSOCIAZIONE «INSIEME SI PUÒ»

STATUTO

Art. 1

È costituita la Associazione denominata «Insieme si può» - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in breve «Insieme si può - O.N.L.U.S.».

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa ha sede legale in Udine, con sedi operative nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione, ispirandosi ai valori della reciproca accoglienza e della condivisione tra soggetti disabili e non, si propone di dare risposte per superare l'emarginazione sociale e lavorativa dei primi e di rendere possibile un armonioso processo di realizzazione personale e comunitaria.

L'Associazione persegue l'obbiettivo:

a) ogni azione atta all'inserimento lavorativo, sociale e civile di soggetti portatori di handicap gravi e non, psichici e psicofisici;

b) creazione di nuclei familiari abitativi atti al miglior inserimento anche affettivo e idonei a sviluppare abilità di confronto ed emancipative del disabile;

c) studio ed approfondimento delle tematiche dell'inserimento lavorativo del disabile, pubblicazione di scritti e studi, organizzazione di convegni sugli argomenti dell'inserimento lavorativo del disabile;

d) creazione di ambienti di residenza e di lavoro integrato, tra disabili e normodotati, non escludendo, allo scopo di raggiungere la migliore integrazione, la compresenza di momenti ed organizzazioni produttive e di ricerca in campo agrario, industriale e dei servizi.

Art. 3

Ai fini dell'articolo 2, l'Associazione può:

a) collaborare con associazioni, enti pubblici e privati, gruppi di volontariato;

b) aderire e partecipare, senza pregiudizio alla propria identità, a movimenti, organismi ed enti che perseguono gli stessi obbiettivi;

c) stipulare:

   1) convenzioni con enti pubblici per l'assistenza;

   2) convenzioni con enti gestori di formazione professionale e tecnica;

   3) convenzioni, comodati o locazioni con istituti o associazioni di solidarietà sociale sia per promuovere, gli obbiettivi del presente statuto sia per reciproca forma mutualistica, assistenziale o formativa, ai fini promozionali delle persone disabili;

   4) convenzioni, comodati o locazioni con istituti di ricerca e cooperative di produzione e lavoro compatibili con gli scopi di integrazione del disabile, inserimento lavorativo e trasmissione di specifiche abilità professionali alle cooperative integrate di solidarietà.

Art. 4

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, disporre di personale dipendente o volontario e compiere:

a) ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile;

b) accettare donazioni, legati ed elargizioni;

c) vendere gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle proprie finalità o indicate da testatori o da donanti;

d) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, impianti produttivi e residenziali, attrezzature e macchinari;

e) compiere operazioni di locazione finanziaria, mobiliare e immobiliare; concedere sovvenzioni a titolo oneroso o gratuito; ricevere e concedere beni in comodato.

Compiere ogni altra operazione, atto o negozio, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) eventuali oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell'Associazione;

b) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) eventuali fondi di riserva comunque costituiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) le quote sociali fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione;

b) le rendite derivanti dal suo patrimonio;

c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dell'Associazione.

Se il bilancio conseguirà avanzi di gestione questi saranno adoperati per le attività istituzionali o quelle direttamente connesse. è tassativamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di eventuali utili ed avanzi di gestione.

Art. 7

Possono essere soci ordinari tutte le persone maggiorenni disabili, con particolare riguardo a quelli residenti nel territorio regionale, e loro familiari o loro rappresentanti.

Possono altresì essere soci le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che intendono coadiuvare l'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale partecipando alla vita comunitaria a servizio dei disabili, all'assistenza delle famiglie con disabili, o ponendo a disposizione le proprie capacità pratiche ed amministrative utili all'attività sociale.

I soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sono considerati soci fondatori; mentre sono soci sostenitori le persone e gli enti che desiderano dare il loro sostegno finanziario o che prestano all'Associazione un apporto di consulenza e collaborazione tecnica o amministrativa.

La qualifica di socio ordinario o sostenitore si acquisisce a seguito di richiesta, presentata dall'aspirante socio, accettata con motivata delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, delibera che dovrà essere comunicata al richiedente stesso.

I soci sono impegnati a:

a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;

b) contribuire concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle attività associative.

Tutte le prestazioni effettuate dai soci all'Associazione saranno esplicate a titolo gratuito.

Art. 8

Si perde la qualifica di socio ordinario nei seguenti casi:

a) per due assenze consecutive non giustificate alle riunioni assembleari;

b) per morosità nei versamenti delle quote stabilite dal punto a) comma 2° dell'articolo 5 del presente statuto;

c) per dimissioni volontarie;

d) per decesso;

e) per posizione incompatibile ai fini istituzionali del presente statuto.

Le cancellazioni vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate con lettera raccomandata al socio interessato.

Detta comunicazione dovrà contenere le motivazioni del provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima. Né ha titolo di rimborso della quota sociale versata.

Art. 9

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci - ordinaria e straordinaria;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono espletate a titolo gratuito, salvo quanto previsto al successivo articolo 16.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da affiggersi nei locali della sede sociale e da inviarsi a ciascuno socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta con l'indicazione dell'oggetto da trattare.

Art. 11

L' Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, sull'atto costitutivo e statuto e su quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12

Ogni socio ordinario ed in regola con quanto fissato dal punto a) dell'articolo 5 ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Il singolo socio non può avere più di due deleghe.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità degli amministratori.

Art. 13

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni che concernono l'approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione qualora siano presenti in proprio o per delega almeno tre quarti dei soci.

In seconda convocazione detta Assemblea è valida qualora sia presente almeno un terzo dei soci, qualora non debba deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione dle patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, convocata per la modificazione dello statuto, sono valide qualora siano presenti almeno tre quarti dei soci ed esprima il voto favorevole almeno la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 16

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per doveri d'ufficio.

Art. 17

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. È necessario invece il voto favorevole della maggioranza dei componenti per attuare i deliberati previsti dall'articolo 4 voci b), c), d), e) del presente statuto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta ad eccezione solamente di quanto per legge o per statuto non sia riservato all'Assemblea. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici suoi poteri o alcuni di essi ai singoli consiglieri e potrà altresì nominare al suo interno una Giunta esecutiva determinandone il numero dei componenti e la durata.

Art. 19

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al Vice Presidente che ne riferisce sull'attività svolta.

In caso di urgenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di essa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione. Redigeranno una relazione ai bilanci annuali.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni o enti analoghi di utilità sociale.

Art. 22

Il rapporto sociale, la erogazione dei servizi ai disabili, alle famiglie dei disabili e la convivenza in comunità sono disciplinati da uno o più regolamenti interni. Essi sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni della pubblica amministrazione in ordine all'assistenza alle persone disabili.

Art. 23

Alle persone fisiche o giuridiche che collaborano al buon andamento della Associazione o concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento

di «Benemerito dell'Associazione - Insieme si può» Il riconoscimento è proposto dal Consiglio d'Amministrazione e deliberato dall'Assemblea.

I Benemeriti possono essere invitati a partecipare all'Assemblea come uditori e con possibilità di parola, se non sono già soci ordinari.

La persona che ha acquisito particolari meriti per gestione, responsabilità diretta alla promozione e sviluppo della Associazione può essere riconosciuto «Presidente Onorario dell'Insieme si può».

Il Presidente Onorario viene invitato ad assistere sia alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sia a quelle dell'Assemblea con diritto di parola.

Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si rinvia al codice civile, libro primo, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 maggio 2004, n. 0163/Pres.

Legge regionale 20/2002, articolo 4, comma 6 - Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge regionale 20/2002, alla sottoscrizione del documento di stralcio al Contratto integrativo di Ente del personale regionale riferito al quadriennio 1998-2001, area dirigenziale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede la contrattazione integrativa del personale regionale;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 20/2002 che definisce le procedure per la contrattazione integrativa di ente, prevedendo in particolare che il Presidente della Regione, in assenza di rilievi da parte della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

VISTO il processo verbale della Giunta regionale di data 6 dicembre 2002, n. 4258, con il quale si sono impartite le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione relativa ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 e al quadriennio giuridico 1998-2001, per entrambe le aree di contrattazione;

VISTO il proprio decreto n. 024/Pres. del 4 febbraio 2003, con il quale si è provveduto a istituire la delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2002;

VISTO il processo verbale della Giunta regionale di data 31 ottobre 2003, n. 3380, con il quale si è provveduto ad integrare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive già definite con il succitato processo verbale n. 4258/2002;

VISTO che in data 7 aprile 2004 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali CGIL, SINDER-FPS-CISL, UIL-FPL, DIRER-FVG e CISAL-FIALP hanno sottoscritto un'ipotesi di documento stralcio relativo al contratto integrativo di ente riferito la quadriennio 1998-2001, area dirigenziale;

VISTA la nota della Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi di data 14 aprile 2004, n. 13985/PERS/16 OS, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 20/2002, si è trasmessa alla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie la suddetta ipotesi;

VISTA la nota della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie di data 27 aprile 2004, n. 7968/ref/p, con la quale la medesima ha confermato, a seguito del controllo dei costi derivanti dall'applicazione degli istituti proposti nella succitata ipotesi di documento stralcio, la compatibilità degli stessi con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004;

VISTO il processo verbale della Giunta regionale di data 7 maggio 2004, n. 1187, con il quale, nell'approvare il succitato documento stralcio, la Giunta medesima ha dato mandato al Presidente della Regione di autorizzare la sottoscrizione del documento medesimo;

RITENUTO pertanto di autorizzare, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 20/2002 il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge regionale 20/2002 alla sottoscrizione del documento stralcio al Contratto integrativo di Ente riferito al quadriennio 1998-2001, per l'area dirigenziale;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 20/2002 il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge regionale 20/2002, è autorizzato alla sottoscrizione del documento stralcio al Contratto integrativo di Ente del personale regionale riferito al quadriennio 1998-2001, area dirigenziale, allegato parte integrante del presente decreto.

Trieste, lì 20 maggio 2004

ILLY

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Contratto integrativo di ente 1998-2001
Area dirigenziale

IPOTESI DI DOCUMENTI STRALCIO

Il giorno 7 aprile 2004 alle ore 9.00 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, SINDER-FPS-CISL, UIL-FPL, DIRER-FVG e CISAL-FIALP:

Al termine della riunione le sottoelencate parti firmatarie hanno concordato l'ipotesi di documento stralcio nel testo di seguito riportato.

per la Delegazione trattante:

f.to: dott. Michele Losito (Presidente)

per le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali:

f.to: dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

f.to: sig. Paolo Verdoliva (SINDER-FPS-CISL)

f.to: sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)

f.to: dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)

f.to: avv. Roberto Crucil (CISAL-FIALP)

Art. 1

(Indennità di risultato 1998-1999 e 2000-2001)

1. Atteso che il tavolo negoziale si riferisce ad un quadriennio già ampiamente scaduto, in luogo dell'indennità di risultato è corrisposta, al personale regionale con qualifica di dirigente un'una tantum. La corresponsione avviene, proporzionalmente allo svolgimento dell'incarico dirigenziale, negli importi massimi di seguito indicati:

Incarico	*Biennio 1998-1999*	*Biennio 2000-2001*
Direttore regionale di cui all'articolo 3 lettera a) del CCL 1998-2001	euro 4.564,02	euro 4.704,29
Direttore regionale di cui all'articolo 3 lettera b) e c) del CCL 1998-2001	euro 4.107,62	euro 4.233,86
Direttore di Servizio autonomo	euro 3.696,86	euro 3.810,47
Direttore di Servizio	euro 3.651,22	euro 3.763,43
Dirigenti con funzioni di ricerca e studio	euro 3.194,81	euro 3.293,00

2. L'importo a titolo di una tantum è corrisposto altresì al personale di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 20/2002, nella misura di euro 3.651,22 per il biennio 1998-1999 e di euro 3.763,43 per il biennio 2000-2001. L'importo compete altresì al personale in posizione di comando presso la Regione, nelle misure di cui al comma 1, in relazione all'incarico rivestito e proporzionalmente allo svolgimento dello stesso, purché non risultino corrisposti analoghi compensi dall'Amministrazione di appartenenza per lo stesso periodo.

Art. 2

(Indennità premiale 1996-1997)

1. In luogo dell'indennità di cui all'articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro, area dirigenziale, bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, è attribuita a tutto il personale con qualifica di dirigente, ivi compreso il personale dirigente di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 20/2002 e il personale assegnato in posizione di comando presso la Regione, un'una tantum pari a euro 986,00 netti, con riferimento al biennio 1996-1997 e al periodo di servizio prestato.

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Contratto integrativo di ente 1998-2001
Area dirigenziale

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Fatto salvo l'adeguamento degli istituti comuni alle due aree e le eventuali ricadute economiche della chiusura del quadriennio giuridico 1998-2001 di entrambe le aree, le parti concordano che i fondi contrattuali ancora disponibili, dopo l'applicazione del presente accordo, vengano attribuiti interamente al tavolo negoziale di chiusura della contrattazione integrativa per il quadriennio 1998-2001, area non dirigenziale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell'ambito della definizione della nuova struttura della retribuzione, nella tornata contrattuale 1998-2001, le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente stralcio economico si impegnano ad introdurre criteri e modalità di attribuzione a regime dell'indennità di risultato.

CGIL: f.to Venchiarutti

SINDER-FPS-CISL: f.to Verdoliva

UIL-FPL: f.to Burlo

CISAL-FIALP: f.to Crucil

DIRER-FVG: f.to Spagnolli

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA DIRER - FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel sottoscrivere il presente contratto in considerazione soprattutto del pesante ritardo e della lunga attesa degli aventi diritto, il sindacato DIRER rileva che tutta la trattativa relativa al contratto 1998-2001 è stata viziata dalla mancata ripartizione preventiva dei fondi disponibili fra le due separate aree di contrattazione.

Ciò ha causato il fatto che per la dirigenza, il cui contratto si chiude per ultimo, sono rimasti a disposizione fondi insufficienti sia per garantire l'adeguamento al tasso d'inflazione, come era oggetto di formale accordo e come dalle direttive della Giunta regionale, in relazione al contratto economico di primo livello e sia per assicurare un equo e ragionevole riconoscimento dei vari istituti accessori in relazione al contratto di secondo livello, ad esempio l'indennità di sostituzione dei dirigenti e dei Direttori regionali nonché l'indennità di PS ai dirigenti forestali. A questo proposito il sindacato DIRER prende atto che il presente accordo costituisce un primo stralcio economico e che quindi le questioni attinenti alle indennità citate dovranno essere affrontate e definite in un successivo documento contrattuale.

IL SEGRETARIO: f.to Spagnolli

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5 maggio 2004, n. 776.

Statuto del Consorzio Garanzia Fidi tra Piccole e Medie Imprese Commerciali e del Terziario, Cooperative di consumo e Gruppi di acquisto collettivo della Provincia di Trieste. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 luglio 1970 n. 25 «Contributi per la costruzione di un "fondo rischi" a favore dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi fra le Piccole Industrie della Regione»;

VISTO l'articolo 4, comma uno, della citata legge regionale, che prevede - tra l'altro - l'obbligo per i Consorzi beneficiari del contributo regionale di sottoporre all'approvazione dell'Assessore competente le eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

CONSIDERATO che detta normativa è da ritenersi vincolante anche per i Consorzi provinciali di Granzia Fidi tra le Piccole e Medie Imprese Commerciali della Regione;

VISTO lo Statuto adottato dall'Assemblea generale dei soci del Consorzio Garanzia Fidi tra Piccole e Me-

die Imprese Commerciali e del Terziario, Cooperative di consumo e Gruppi di acquisto collettivo della Provincia di Trieste, tenutasi in data 25 novembre 2003, registrato in data 10 dicembre 2003 e depositato presso il dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste (rep. n. 78646 - racc. n. 7479);

RILEVATO che con l'adozione del nuovo Statuto si è inteso apportare gli aggiornamenti necessari dell'entrata in vigore della nuova normativa nazionale in materia di Consorzi di Garazia Fidi;

DECRETA

- è approvato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, il nuovo Statuto del Consorzio Graranzia Fidi tra Piccole e Medie Imprese Commerciali e del Terziario, Cooperative di consumo e Gruppi di acquisto collettivo della Provincia di Trieste;
- il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 maggio 2004

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI 13 maggio 2004, n. 4.

Casa di Riposo «G. Chiabà» di San Giorgio di Nogaro (Udine). Modifica dell'articolo 25 dello statuto.

L'ASSESSORE

VISTO il R.D. 2 settembre 1937 di approvazione dello statuto della Casa di Riposo «Giovanni Chiabà» di San Giorgio di Nogaro;

VISTI i successivi decreti assessorili di modificazione statutaria numeri 2 e 47, rispettivamente del 12 febbraio 1997 e del 21 ottobre 1998;

VISTA la deliberazione n. 87 del 3 ottobre 2003, la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deciso di modificare l'articolo 25 dello statuto, concernente l'organo di revisione economico finanziario, secondo il seguente testo:

«1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore dei conti scelto fra le seguenti categorie di professionisti:

a) iscritti al registro dei Revisori contabili;

b) iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;

c) iscritti all'Albo dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina e può essere confermato per non più di due volte.

3. Il Revisore è revocabile per inadempienze, in particolare per la mancata presentazione della relazione sul conto consuntivo.

4. Il Revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per qualsiasi impossibilità a svolgere l'incarico.

5. Il Revisore redige i verbali delle ispezioni, verifiche, delle deliberazioni e delle decisioni adottate.

6. Per il Revisore si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda le funzioni e le responsabilità, trovano applicazione in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 234 e seguenti del suddetto decreto legislativo.

7. Al Revisore viene attribuito un compenso annuo da definire nell'apposita convenzione da stipularli con il professionista incaricato.»;

ATTESO che il Comitato di garanzia, cui la deliberazione suddetta è stata inviata per l'espressione del parere di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale 49/1991, nella seduta del 19 novembre 2003, ha formulato osservazioni sia in ordine alla durata in carica di tale organo, sia in ordine alle modalità di attuazione del relativo compenso;

CONSIDERATO che, nel frattempo, dal Consiglio regionale è stata approvata, divenendo esecutiva dal 1º gennaio 2004, la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 19 sul «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nella Regione Friuli Venezia Giulia.»;

ATTESI le osservazioni ed i suggerimenti forniti dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali con note del 22 marzo 2004, n. 5238/4-3101-2 e del 20 aprile 2004, n. 7242/4-3101-2;

RILEVATO che, per quanto riguarda la qualificazione professionale, l'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 19/2003 prevede l'iscrizione del Revisore dei conti al Registro dei Revisori contabili e che, per quanto attiene la relativa durata in carica, essa non è rinnovabile e non può essere superiore a cinque anni;

VISTO, altersì, che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della medesima legge, le rimanenti modifiche dell'articolo 25 proposte dall'Ente sono applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di contabilità, in quanto compatibili con quelle in materia previste dall'ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000), ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, con le disposizioni già applicate dalle istituzioni;

VISTA la nota n. 2422 di protocollo del 27 aprile 2004, con la quale l'Ente ha manifestato la volontà che la modifica proposta venga definita secondo le indicazioni del Servizio suddetto, in attesa della trasformazione dell'istituzione secondo le disposizioni riportate dalla legge regionale n. 19/2003;

RITENUTO, pertanto, di apportare opportune modificazioni d'ufficio ai commi 1 e 2 della proposta di modifica dell'articolo 25 dello statuto della Casa di Riposo «G. Chiabà»;

VISTI il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge regionale n. 19/2003;

DECRETA

l'approvazione della modificazione apportata all'articolo 25 dello statuto della Casa di Riposo «Giovanni Chiabà» avente sede a San Giorgio di Nogaro, in Provincia di Udine, secondo il testo sotto riportato:

«1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore dei conti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

2. Il Revisore dei conti dura in carica quattro anni, non rinnovabili, dalla data di nomina.

3. Il Revisore è revocabile per inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della relazione sul conto consuntivo.

4. Il Revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per qualsiasi impossibilità a svolgere l'incarico.

5. Il Revisore redige i verbali delle ispezioni, verifiche, delle deliberazioni e delle decisioni adottate.

6. Per il Revisore si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda le funzioni e le responsabilità trovano applicazione in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 234 e seguenti del suddetto decreto legislativo.

7. Al Revisore viene attribuito un compenso annuo da definire nell'apposita convenzione da stipularsi con il professionista incaricato.».

Il Presidente della Casa di Riposo «Giovanni Chiabà» avente sede a San Giorgio di Nogaro (Provincia

di Udine), in via Achille Cristofoli, n. 18, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 13 maggio 2004

BELTRAME

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 7 maggio 2004, n. RAF/2/3660.

Piano di Sviluppo Rurale - «misura e) - zone svantaggiate». Termine per la presentazione delle domande per l'anno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres., in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in base al quale la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO la D.G.R. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale che sopprime le strutture di cui alla Parte I dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di provvedere, relativamente all'annualità 2004, all'apertura dei termini per la raccolta delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del PSR;

RITENUTO pertanto di stabilire nel 5 luglio 2004 la data di scadenza per la raccolta delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del PSR, relativamente all'annualità 2004.

DECRETA

Art. 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del PSR relativamente all'annualità 2004, è stabilita nel 5 luglio 2004.

Art. 2

Le domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del PSR relativa-

mente all'annualità 2004, possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

Per le domande presentate in ritardo, si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 4

Le domande devono essere presentate secondo le modalità e le indicazioni stabilite dagli articoli 7 e 8 del regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 5

Nel caso in cui le risorse finanziarie a disposizione della misura non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si applicheranno i criteri di selezione delle domande di cui all'articolo 9 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 7 maggio 2004

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 29 aprile 2004, n. ALP.2-670-D/ESP/4840. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta comproprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di Via della Cella.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gemona del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta comproprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Gemona del Friuli

1) Fo. 24, mapp. 3035 (ex 491/b) di are 0,18
   da espropriare quota indivisa, 748/1000 di: mq 18

indennità:
1/2 x mq 18 x (Valore venale euro/mq 57,00
+ 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,0119)
x 748/1000 = euro 384,53
euro 384,53 – 40 % = euro 230,72

Quota di comproprietà di: Gentilini Lucia nata a Gemona del Friuli il 7 novembre 1905.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 29 aprile 2004

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 5 maggio 2004, n. ALP.2-726-D/ESP/463. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte di ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Direzione Rete, Unità Territoriale Rete Triveneto, Zona Udine, per la realizzazione della linea elettrica nel C.C. di Codroipo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Enel Distribuzione SpA, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Direzione Rete, Unità Territoriale Rete Triveneto, Zona Udine, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Regione Agraria n. 12

Comune Censuario di Codroipo - Provincia di Udine

1) P.ta/destinazione urbanistica: zona «E5» agricola
Fg. 13, mapp.le 26, superficie mq. 1.370
consistenza: seminativo arborato
indennità:
area occupata dai basamenti + zona di rispetto
mq. / x euro/mq. 2,10 = euro –
area proiezione conduttori necessaria al transito
mq. 54 x euro/mq. 0,525 = euro 28,35
area rimanente asservita
mq. 621 x euro/mq. 0,13 = euro 80,73
indennità complessiva = euro 109,08

Fg. 12, mapp.le 50, superficie mq. 2.200
consistenza: seminativo arborato
indennità:
area occupata dai basamenti + zona di rispetto
mq. 16 x euro/mq. 2,10 = euro 33,60
area proiezione conduttori necessaria al transito
mq. 38 x euro/mq. 0,525 = euro 19,95
area rimanente asservita
mq. 437 x euro/mq. 0,13 = euro 56,81

indennità complessiva = euro 110,36

Ditta catastale: Zoratti Angelino nato il 5 dicembre 1937 a Mereto di Tomba (Udine).

2) P.ta/destinazione urbanistica: zona «E5» agricola
Fg. 12, mapp.le 16, superficie mq. 6.110
consistenza: seminativo
indennità:
area occupata dai basamenti + zona di rispetto
mq. 8 x euro/mq. 2,10 = euro 16,80
area proiezione conduttori necessaria al transito
mq. 72 x euro/mq. 0,525 = euro 37,80
area rimanente asservita
mq. 828 x euro/mq. 0,13 = euro 107,64

indennità complessiva = euro 162,24

Ditta catastale: Zanon Giovanni nato il 16 dicembre 1942 a Codroipo; Zanon Giuliano 7 febbraio 1946 a Codroipo; Zanon Elvio Emilio 9 aprile 1957 a Codroipo.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 5 maggio 2004

COSLOVICH

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO DI GARANZIA DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI 12 maggio 2004, n. 1.

Nomina Commissario presso il Comune di Vajont.

IL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO

CONSIDERATO che, in base alla vigente normativa regionale, i Consiglieri comunali e provinciali possono far istanza al Comitato di garanzia al fine di ottenere il tempestivo accesso agli atti delle Amministrazioni di appartenenza e di esercitare compiutamente la funzione di controllo connessa alla carica consiliare;

VISTA la nota di data 20 marzo 2004 con la quale i Consiglieri comunali di Vajont, signori Corona Renzo Luigi, Della Putta Bruna e Zoldan Delfino chiedono il rilascio di copia di alcuni atti in possesso del Comune di Vajont;

CONSIDERATO che con nota di data 15 aprile 2004, prot. n. 5709/6948/1.2.8 questo Comitato ha richiesto all'Amministrazione comunale di Vajont di fornire ogni utile chiarimento e delucidazione in merito entro e non oltre il 19 aprile 2004;

VISTO che il Comune ha ignorato tale richiesta e, di conseguenza, il Comitato di garanzia, nella seduta del 21 aprile 2004 ha diffidato l'Ente ad adempiere entro e non oltre il termine di 8 giorni dal ricevimento della diffida stessa;

VISTA la nota di data 29 aprile 2004, prot. n. 1643, con la quale il Comune di Vajont dichiara di essere disponibile a consentire l'accesso agli atti richiesti dai Consiglieri, ponendo tuttavia delle limitazioni non previste dalla legge;

RITENUTO quindi che il Comune di Vajont risulta inadempiente e che, di conseguenza, si rende necessario nominare un Commissario per provvedere ai dovuti adempimenti;

INDIVIDUATA nella signora Bruna Cappellaro, dipendente regionale - categoria D, in servizio presso la Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per la finanza locale, persona idonea a ricoprire l'incarico;

ATTESO che l'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 13/2003 prevede che gli oneri del procedimento sono posti a carico dell'Ente locale interessato e che detti costi saranno quantificati successivamente;

VISTI l'articolo 25 della legge n. 241/1990; l'articolo 43 della legge n. 267/2000; l'articolo 50 della legge regionale n. 49/1991; l'articolo 2, comma 8 della legge regionale n. 12/2003;

DECRETA

la signora Bruna Cappellaro, dipendente regionale - categoria D, è nominata Commissario presso il Comune di Vajont, con l'incarico limitato a consentire l'accesso ai documenti richiesti dai Consiglieri comunali signori Corona Renzo Luigi, Della Putta Bruna e Zoldan Delfino.

Il Commissario resterà in carica per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il presente decreto sarà pubblicato per la durata di giorni quindici all'Albo dell'Ente, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, della legge regionale n. 49/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Udine, lì 12 maggio 2004

BULFONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 959.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 - Riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 29 e 30 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, nonché l'articolo 26, comma 4 della medesima legge regionale 4/2004;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, ed in particolare l'articolo 26 che dispone, sino all'adozione del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6 della medesima legge regionale 4/2004, che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni centrali, dei Servizi e nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo quanto disposto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4/2004 medesima;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701 con cui si è disposto un primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale;

VISTA la propria deliberazione 5 dicembre 2003, n. 3955 con cui sono state apportate alcune modificazioni alla declaratoria delle competenze della Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie e della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali;

VISTA la propria deliberazione 19 dicembre 2003, n. 4102 con cui, fra l'altro, è stata istituita la Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la nota della Direzione generale della Presidenza della Regione 30 marzo 2004, n. 251/DG/1.7.1 con cui si formula una proposta di riordino della Direzione generale medesima e di alcuni altri Uffici della Presidenza della Regione medesima nonché una serie di aggiustamenti nella declaratoria delle competenze di altre Direzioni centrali;

ATTESO che, al fine di dare concreto ed immediato avvio alle iniziative finalizzate a dare attuazione al programma di Governo della Regione nel campo della comunicazione e della semplificazione amministrativa ed ordinamentale, si rende necessario procedere ad un riordino degli uffici secondo quanto proposto dal Direttore generale;

RITENUTO, a fronte dell'urgenza di coordinare l'azione amministrativa con l'attività programmatoria e di spesa, di dare corso alla richiesta medesima;

VISTO il proprio processo verbale 19 dicembre 2003, n. 4101 con cui la Giunta regionale concorda su una serie di rettifiche da apportare ad alcune denominazioni degli Uffici istituiti con la citata deliberazione n. 3701/2003;

PRESO atto della necessità di procedere ad una rettifica della dotazione organica della struttura del protocollo, classificazione ed archiviazione della Direzione centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali per adeguarla alle necessità operative;

ATTESO che la Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali ha segnalato, con note 30 dicembre 2003 e 3 febbraio 2004, l'esigenza di apportare alcune correzioni di carattere tecnico alla declaratoria delle proprie strutture organizzative;

VISTE le note della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali del giorno 8 gennaio 2004, n. 6/DIR e 28 gennaio 2004, n. 20/D.R. con cui vengono richieste alcune modifiche alla struttura organizzativa della Direzione medesima per meglio rispondere alle esigenze di funzionamento;

VISTA la nota della Direzione regionale della salute e della prevenzione sociale inviata alla Direzione regionale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi in data 21 gennaio 2004 con cui si propone la soppressione di uno dei dipendenti Servizi con contestuale riattribuzione delle relative competenze al fine di adeguare l'organizzazione alle nuove realtà operative evidenziatesi dopo il recente riassetto organizzativo;

VISTA la nota della Direzione regionale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà 22 gennaio 2004, n. 1349/CULT/1 AG 4/10 con cui si chiede l'istituzione di una struttura stabile per gli interventi rivolti ai corregionali all'estero, con sede in Udine al fine di rendere formale la permanente differenziazione fra le questioni di competenza del Servizio e dare visibilità ai rapporti con i corrispondenti soggetti esterni;

VISTE le note dell'Assessore regionale all'ambiente, alla pianificazione territoriale, all'edilizia, ai lavori pubblici e alla protezione civile 20 febbraio 2004, n. PC/1965/AG.V e 23 febbraio 2004, n. PC/2035/AG.V con cui si richiedono alcune modifiche nelle declaratorie della Direzione centrale delle risorse agricole, na-

turali e forestali nonché della Protezione civile della Regione per meglio far risaltare la funzione correlata ai rapporti con il volontariato di protezione civile;

RITENUTO di dare corso alle modificazioni richieste al fine di meglio corrispondere alle esigenze operative delle Direzioni centrali;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ed in particolare l'articolo 26, comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 2 aprile 2004, n. 12607/PERS/27OS;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 6 aprile 2004, in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla presente proposta di deliberazione giuntale;

ESPERITO l'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali in data 15 aprile 2004 e preso atto dei pareri ivi espressi;

TENUTO conto di contributi e osservazioni emersi nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota dell'Ufficio stampa del giorno 14 aprile 2004 relativa alla suddivisione dei capitoli di spesa oggetto di riordino;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono modificate le competenze, la denominazione e l'organizzazione della Direzione generale della Presidenza della Regione. Sono conseguentemente istituiti, alle dipendenze della Direzione generale medesima, l'Ufficio della comunicazione e il Servizio affari amministrativi, contabili e generali.

2. L'Ufficio della comunicazione si articola, al proprio interno, nelle seguenti strutture stabili di livello inferiore anche con sedi decentrate sul territorio:

a) comunicazione istituzionale, cui sono attribuite competenze relative alla cura e all'aggiornamento dell'immagine coordinata istituzionale, alla valutazione e produzione di eventi di promozione istituzionale;

b) e-net, cui è attribuita la cura e la gestione dei siti web dell'Amministrazione;

c) eventi, cui sono attribuiti compiti relativi all'organizzazione e coordinamento delle attività di comunicazione degli Assessori e delle Direzioni centrali;

d) relazioni con il pubblico, cui spetta curare la gestione della rete di relazioni con il pubblico nonché la misurazione della soddisfazione dei cittadini sull'operato dell'Amministrazione.

Le sedi, i livelli di coordinamento e le dotazioni organiche sono quelli individuati nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

3. In esito all'istituzione dell'Ufficio della comunicazione sono modificate le declaratorie delle competenze del Portavoce, dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione nonché della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali e della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.

4. Per le motivazioni di cui in premessa, di cui al punto 2 nonché per le esigenze di decentramento sul territorio, è riorganizzata la strutturazione interna dell'Ufficio stampa e sono istituite strutture stabili di supporto con sede in Gorizia, Pordenone e Udine. La nuova strutturazione organizzativa dell'Ufficio stampa è pertanto quella di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

5. Per le motivazioni di cui in premessa, di cui al punto 2 nonché per le esigenze di decentramento sul territorio, è riorganizzata la strutturazione interna dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione ed è istituita una struttura stabile di rappresentanza con sede in Tolmezzo. È altresì modificata la dotazione organica del dipendente Ufficio di rappresentanza in Pordenone. La nuova strutturazione organizzativa dell'Ufficio di Gabinetto è pertanto quella di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

6. Per esigenze organizzative è rettificata la dotazione organica della Struttura del protocollo, classificazione e archiviazione della Direzione centrale del Segretariato e per le riforme istituzionali.

7. Per le motivazioni di cui in premessa all'ordinamento delle strutture dipendenti dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali sono apportate le modificazioni necessarie ad un più funzionale svolgimento dell'attività istituzionale.

8. Per le motivazioni di cui in premessa è modificata la dipendenza funzionale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio denominate «Nucleo operativo per la sicurezza, la prevenzione e la protezione dai rischi professionali» e «Struttura stabile per il coordinamento dei servizi generali della Direzione» della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali; è altresì soppressa la Struttura stabile tecnico operativa in materia catastale e tavolare.

9. Per le motivazioni di cui in premessa è soppresso il Servizio per la prevenzione collettiva della Direzione centrale della salute e della prevenzione sociale e le relative competenze sono attribuite al Servizio per l'assistenza sanitaria della medesima Direzione che, conseguentemente, modifica anche la propria denominazione. È modificata altresì la denominazione del Servizio per la qualità dei servizi sociali.

10. Per le motivazioni di cui in premessa è modificata la denominazione della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà; presso la Direzione è altresì istituita una struttura stabile, con sede in Udine, per la trattazione degli affari amministrativi e contabili connessi all'attuazione dei provvedimenti in materia di rapporti con i corregionali all'estero. Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

categoria D	9
categoria C	2

11. Per le motivazioni di cui in premessa la denominazione della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è integrata con un espresso richiamo alla montagna e pertanto ogni riferimento alla Direzione dovrà intendersi riferito alla nuova denominazione. La declaratoria del Servizio per la selvicoltura e antincendio boschivo della Direzione medesima è modificata.

12. Per le motivazioni di cui in premessa la declaratoria del Servizio per la prevenzione, il controllo ed il pronto intervento in emergenza della Protezione civile della Regione è modificata.

13. In relazione a quanto disposto dai precedenti punti all'allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

14. Per quanto disposto dai punti 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 all'allegato B alla propria deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

15. L'Assessore regionale alle finanze, in esito al presente intervento di riorganizzazione, ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione. Più in particolare, sono autorizzate operazioni di trasferimento, nuova istituzione, modificazione o soppressione sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2004:

Ufficio stampa e pubbliche relazioni

U.P.B.	*Capitolo*	*Destinazione*	*Servizio*
3.3.3.1.52	399	Direzione centrale patrimonio e servizi generali	Servizio del provveditorato
3.3.3.1.53	396	n.v.	
3.3.3.1.53	400	Direzione generale (parzialmente) — Ufficio di Gabinetto (parzialmente)	Ufficio della Comunicazione — Ufficio di Gabinetto
3.3.3.1.53.	403	n.v.	
3.3.3.1.53.	404	Direzione generale	Ufficio della Comunicazione
3.3.3.1.53	416	n.v.	
3.3.3.1.53	421	n.v.	
3.3.3.1.54	420	n.v.	
3.3.3.1.54	425	n.v.	
9.7.3.1.304	430	n.v.	
3.3.3.1.1900	414	n.v.	
3.3.3.1.1900	415	n.v.	
52.3.3.3.1.1639	431	n.v.	

Direzione centrale della salute e della protezione sociale

U.P.B.	*Capitolo*	*Destinazione*	*Servizio*
8.2.310.1.1984	4759		Servizio prevenzione collettiva e assistenza sanitaria
8.2.310.1.1984	4760		Servizio prevenzione collettiva e assistenza sanitaria

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato «1»

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modificazioni e integrazioni concernente ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali.

1. Il Capo I del Titolo I è sostituito dal seguente:

«CAPO I

DIREZIONE GENERALE

Art. 1

1. La Direzione generale, a cui è preposto il Direttore generale, svolge funzioni di impulso della gestione della Regione, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza anche attraverso la semplificazione amministrativa e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali.

2. La Direzione generale assicura le attività di supporto al Comitato di direzione, al Nucleo di valutazione nonché alla Conferenza dei dirigenti.

3. L'attività della Direzione è tesa all'introduzione, diffusione e aggiornamento dei meccanismi di pianificazione, programmazione e controllo nonché a migliorare e rendere più efficace la comunicazione interna ed esterna al fine di assicurare una adeguata circolazione delle informazioni ed una piena valorizzazione delle attività istituzionali.

4. La Direzione provvede, in stretta collaborazione con la Direzione centrale preposta, alla promozione di tutte le iniziative di formazione e qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane.

Art. 1 bis

1. Alle dipendenze della Direzione generale operano:

a) l'Ufficio della Comunicazione;

b) il Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi;

c) il Servizio affari amministrativi, contabili e generali.

Art. 1 ter

1. L'Ufficio della comunicazione, cui è preposto un Direttore centrale con incarico per speciali servizi denominato Direttore alla comunicazione:

a) opera ai fini di migliorare e rendere più efficace la comunicazione istituzionale garantendo la promozione dell'attività della Regione attraverso tutte le forme espressive sia tradizionali che multimediali;

b) gestisce, attraverso appositi uffici, le relazioni con il pubblico;

c) definisce, gestisce e sovrintende all'applicazione del coordinato d'immagine;

d) definisce, gestisce e coordina, d'intesa con le Direzioni competenti, gli strumenti di comunicazione internet e intranet;

e) promuove e organizza eventi, manifestazioni e convegni finalizzati alla miglior conoscenza dell'attività della Regione;

f) fornisce consulenza e supporto a tutti gli uffici in tema di promozione e marketing dei servizi della Regione.

2. Dall'Ufficio della comunicazione dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 1 quater

1. Il Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi:

a) cura l'analisi di impatto della regolazione nella Amministrazione regionale. A tal fine:

   1) elabora, propone ed applica, anche in via sperimentale, modelli e metodi per l'analisi di impatto della regolazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

   2) adotta sistemi di valutazione preventiva dell'impatto normativo;

   3) garantisce il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi, riferendo periodicamente all'organo politico anche attraverso l'applicazione delle clausole valutative;

   4) verifica con sistematicità il grado di fattibilità delle leggi con una istruttoria funzionale per obiettivi del testo normativo e predisponendo schede di analisi di fattibilità amministrativa, di analisi d'impatto della nuova normativa sulla situazione legislativa esistente e di analisi d'impatto sui destinatari, sui cittadini e sulle imprese;

b) verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa nei suoi aspetti di funzionamento e di governo rispetto agli obiettivi nonché verifica la congruenza tra politiche e obiettivi e tra comportamenti e misure organizzative e procedimentali adottate rispetto ai risultati ed alle finalità dell'azione amministrativa;

c) elabora proposte per la semplificazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa;

d) supporta l'attività di valutazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 18/1996 con referti, analisi e ricerche.

2. Il Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi si avvale del sistema statistico-informativo regionale, del sistema di controllo strategico e può richiedere agli uffici dati ed informazioni necessari alla propria attività.

Art. 1 quinquies

1. Il Servizio affari amministrativi, contabili e generali:

a) svolge le attività amministrative e contabili di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite ad altre strutture;

b) cura gli affari generali della Direzione.».

2. Il Capo I bis del Titolo I è sostituito dal seguente:

«CAPO I bis

UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 1 sexies

1. La Presidenza della Regione è costituita dai seguenti uffici:

a) Portavoce;

b) Ufficio stampa;

c) Ufficio di Gabinetto;

d) Avvocatura della Regione;

e) Protezione civile della Regione.

3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

1. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Portavoce si avvale dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.».

4. Il Capo III del Titolo I è sostituito dal seguente:

«CAPO III

UFFICIO STAMPA

Art. 3

1. L'Ufficio stampa, cui è preposto il Capo Ufficio stampa, assicura l'attività giornalistica dell'Agenzia Regione Cronache, caratterizzata dall'autonomia funzionale prevista dall'articolo 254, comma 4, della legge regionale 7/1988. In particolare:

a) assicura il supporto all'attività informativa, documentale e divulgativa dell'operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale;

b) assicura, secondo gli indirizzi e in collaborazione con la Direzione generale, l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

c) provvede alla diffusione di notiziari;

d) provvede alla distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi;

e) cura la realizzazione di documentari nonché di filmati per uso televisivo;

f) cura la gestione della web-tv regionale.

2. L'Ufficio provvede, altresì, alle spese dirette e agli interventi di competenza della Presidenza della Regione per la stampa periodica, per l'informazione radiotelevisiva e per la produzione fotocinematografica e televisiva.

3. Dall'Ufficio stampa dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

5. Il Capo IV del Titolo I è sostituito dal seguente:

«CAPO IV

UFFICIO DI GABINETTO

Art. 4

1. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto:

a) cura, assicurandone il relativo supporto, le relazioni politico-istituzionali del Presidente nei rapporti con il Consiglio regionale e con gli organi centrali dello Stato e con quelli delle altre Regioni;

b) assiste e supporta il Presidente della Regione, o suo delegato, nelle attività relative alla Conferenza di Presidenti, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata;

c) tratta la materia relativa alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente della Regione, ivi compresi gli adempimenti relativi alla tenuta della situazione patrimoniale dei soggetti nominati;

d) assiste il vice Presidente nell'esercizio delle sue funzioni vicarie;

e) tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti l'Amministrazione;

f) cura i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale della Regione;

g) cura i servizi di traduzione della Giunta regionale.

2. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Regione e gli assessori nello svolgimento delle proprie funzioni nella capitale, è distaccato un ufficio in Roma. Tale ufficio, subordinatamente alle esigenze della Giunta regionale, può offrire supporto e assistenza ai consiglieri regionali con riferimento alle attività istituzionali di questi nella città di Roma.

3. Nelle città capoluogo di provincia della Regione e in Tolmezzo sono istituiti appositi uffici con finalità di supporto all'attività politico-istituzionale del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

4. Dall'Ufficio di Gabinetto dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

6. All'articolo 11, comma 1, lettera j), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) la formazione, l'organizzazione, il potenziamento ed il coordinamento del volontariato di protezione civile appartenente all'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;».

7. All'articolo 39 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Dalla Direzione dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

8. All'articolo 41, il comma 2 è soppresso.

9. All'articolo 43, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«2. Dal Servizio dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.».

10. All'articolo 45, comma 1, dopo la lett. c) è aggiunta la seguente:

«c bis) cura i servizi di duplicazione, fotoriproduzione e legatoria per gli Uffici dell'Amministrazione regionale;».

11. All'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal Servizio dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.».

12. La rubrica del Capo VI del Titolo II è sostituita dalla seguente:

«Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà».

13. All'articolo 54, comma 1, le parole «sport e le» sono sostituite dalle parole «sport, le».

14. All'articolo 55, comma 1, le parole «sport e le» sono sostituite dalle parole «sport, le».

15. All'articolo 57 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal Servizio dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

16. All'articolo 64, comma 1, la lett. e) è soppressa.

17. All'articolo 64, comma 1, la lett. f) è sostituita dalla seguente:

«f) Servizio per la prevenzione collettiva e l'assistenza sanitaria;».

18. All'articolo 64, comma 1, lett. g) le parole «la qualità dei servizi sociali» sono sostituite dalle parole «gli interventi e i servizi sociali».

19. L'articolo 69 è soppresso.

20. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70

1. Il Servizio per la prevenzione collettiva e l'assistenza sanitaria:

a) svolge le attività di coordinamento e di indirizzo necessarie per assicurare, in ambito regionale, uniformità di interventi in materia di:

 1) igiene e sanità pubblica;

 2) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

 3) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

 4) igiene degli alimenti e della nutrizione;

 5) acque destinate al consumo umano;

 6) medicina legale;

 7) promozione della salute e degli stili corretti di vita;

 8) prevenzione degli effetti sanitari da inquinanti ambientali;

b) svolge attività di coordinamento e di indirizzo in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale, con particolare riguardo alle cure primarie e alla tutela delle categorie con peculiari bisogni sanitari, volte a garantire idonee ed omogenee modalità di erogazione delle prestazioni, anche in conformità alle disposizioni nazionali e regionali concernenti i livelli essenziali di assistenza;

c) sviluppa progetti in ambito sanitario in armonia con gli indirizzi nazionali e regionali e in collaborazione con altri paesi europei ed extraeuropei;

d) provvede al recepimento, e alla conseguente regolamentazione, della normativa statale in tema di assistenza sanitaria;

e) cura gli aspetti tecnici connessi alla formazione degli operatori sanitari;

f) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi nella materia di cui sopra, nonché di quelli relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie. Nelle materie di cui alla lett. a) può avvalersi, ove occorra, dell'A.R.P.A. - Friuli Venezia-Giulia».

21. All'articolo 71, comma 1, le parole «la qualità dei servizi sociali» sono sostituite dalle parole «gli interventi e i servizi sociali».

22. La rubrica del Capo IX del Titolo II è sostituita dalla seguente:

«Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna»

23. All'articolo 81, comma 1, le parole «e forestali» sono sostituite dalle parole «, forestali e della montagna».

24. All'articolo 82, comma 1, le parole «e forestali» sono sostituite dalle parole «, forestali e della montagna».

25. All'articolo 94, comma 1, la lett. i) è sostituita dalla seguente:

«i) attende alle attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi e provvede, in collaborazione con la Protezione civile della Regione, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi e all'addestramento dei volontari di protezione civile che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi.».

26. All'articolo 134, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Dal Servizio dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.».

27. All'articolo 135, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Dal Servizio dipendono le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

28. All'articolo 136, comma 1, lettera h), le parole «curandone il raccordo con la Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie» sono soppresse.

29. All'articolo 137, il comma 2 è soppresso.

30. All'articolo 140, comma 1, dopo la lett. l) è aggiunta la seguente:

«l bis) assicura l'attività di traduzione relativa ai rapporti con gli organismi internazionali necessaria all'attività degli Uffici dell'Amministrazione regionale.».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE "STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA – L.R. 7/1998, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, L.R. 10/2001; L.R. 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, L.R. 10/2001", COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Direzione centrale o Ufficio	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (categoria)	Organico (categoria)		

1. La parte relativa alla Direzione generale è sostituita dalla seguente:

Direzione generale						
Ufficio della Comunicazione		Comunicazione istituzionale	D	D C	2 1	
		Comunicazione istituzionale Sede in Udine		D	2	
		E-net	D	D C	4 1	
		Eventi	D	D C	5 1	
		Eventi Sede in Udine		D	1	
		Relazioni pubbliche Trieste		D	2	
		Relazioni pubbliche Gorizia		D	1	
		Relazioni pubbliche Pordenone		D	2	
		Relazioni pubbliche Tolmezzo		D	1	
		Relazioni pubbliche Udine		D C	1 1	

2. La parte relativa all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione è soppressa.

3. La parte relativa all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione è sostituita dalla seguente:

Ufficio stampa	Struttura stabile per la gestione amministrativa e contabile di contributi e sovvenzioni	D	D C	5 3	
	Struttura stabile di supporto in Gorizia		D	1	
	Struttura stabile di supporto in Pordenone		D	1	
	Struttura stabile di supporto in Udine		C	1	

4. Dopo la parte relativa all'Ufficio stampa è aggiunta la seguente:

Ufficio di Gabinetto		Struttura stabile per l'attività di rappresentanza e del cerimoniale	D	D C B A	4 1 1 2	
		Ufficio di rappresentanza in Gorizia	D	D C A	2 1 1	
		Ufficio di rappresentanza in Pordenone	D	D C B A	8 12 2 2	
		Ufficio di rappresentanza in Udine	D	D C B A	4 2 1 2	

		Ufficio di rappresentanza in Roma	D	D C B A	5 4 2 1	
		Ufficio di rappresentanza in Tolmezzo		D	1	

5. **La parte relativa alla struttura stabile direttamente dipendente dalla Direzione centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali denominata Struttura del protocollo, classificazione ed archiviazione è sostituita dalla seguente:**

Direzione centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali		Struttura del protocollo, classificazione ed archiviazione	D	D C	1 3	

6. **La parte relativa alla Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali è sostituita dalla seguente:**

Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali		Struttura stabile per il coordinamento dei servizi generali della Direzione	C	C A	3 2	
		Nucleo operativo per la sicurezza, la prevenzione e la protezione dai rischi professionali	D	D C	4 1	
	Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare	Struttura stabile per la manutenzione degli immobili regionali aventi sede nelle province di Udine e Pordenone – sede in Udine	D	D C	4 2	
	Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale	Struttura stabile di supporto tecnico-organizzativo, con sede in Udine	D	D C	3 1	
	Servizio del provveditorato	Magazzino del provveditorato	C	C B	2 3	

7. **La parte relativa alla Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà, Servizio per le identità linguistiche e culturali e per i corregionali all'estero è sostituita dalla seguente:**

Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà	Servizio per le identità linguistiche e culturali e per i corregionali all'estero	Struttura stabile per gli interventi rivolti alla minoranza di lingua slovena Sede in Trieste	D	D	4	
		Struttura stabile per gli interventi rivolti ai rapporti con i corregionali all'estero Sede in Udine	D	D C	9 2	

8. **Alla parte relativa alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali la denominazione della Direzione medesima è sostituita dalla denominazione "Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna.**

9. **La parte relativa alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali è sostituita dalla seguente:**

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali	Servizio per gli affari amministrativi e generali	Ufficio amministrativo del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sede in Trieste	D	D C A	3 2 1	
	Servizio elettorale	Struttura per i sistemi elettorali e la redazione e l'aggiornamento della documentazione da utilizzare nella gestione dei procedimenti elettorali e referendari collegati	D	D C	4 1	

		Struttura per la gestione delle procedure informatiche elettorali e coordinamento dell'informatizzazione delle strutture della Direzione aventi sede in Udine	D	D C	4 1	
	Servizio per le politiche comunitarie di sviluppo regionale	Struttura stabile per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei programmi comunitari	D	D	4	
		Struttura stabile per l'attuazione dei programmi comunitari Sede in Udine	D	D C	4 1	
	Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea	Ufficio di collegamento a Bruxelles	D	D	4	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2004, n. 974.

Delibera della Giunta regionale 959/2004; legge regionale 7/1999, articolo 26 - Autorizzazione alla nuova istituzione e modificazione di alcuni capitoli delle strutture della Presidenza della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 29 e 30 della legge regionale 10 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTA la propria deliberazione 16 aprile 2004, n. 959 con la quale vengono apportate modificazioni ad alcune strutture regionali;

ATTESO che con tale atto vengono delineate, tra l'altro, le competenze delle strutture della Presidenza della Regione ed in particolare dell'Ufficio stampa, dell'Ufficio di Gabinetto e della Direzione generale;

CONSIDERATO inoltre che parte delle competenze già in capo all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni vengono suddivise tra le strutture sopra citate;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una nuova ripartizione delle risorse già iscritte all'U.P.B. 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

CONSIDERATO opportuno provvedere alla ripartizione sopra descritta quantificando le risorse sulla base di quanto storicamente stanziato per le varie tipologie di spesa riferite al citato capitolo 400;

ATTESO infine di dare mandato all'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa sono autorizzate le operazioni di nuova istituzione e modificazione delle seguenti poste del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e di quello per l'anno 2004, nonché il trasferimento dei relativi stanziamenti secondo quanto di seguito riportato:

Presidenza della Regione - Ufficio stampa

«Spese per la diffusione di articoli, notiziari, per informazioni, programmi e servizi radiotelevisivi e per assunzione e distribuzione di materiale televisivo e fotocinematografico, nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione.».

Stanziamento: euro 1.274.000,00

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

«Spese per servizi di traduzione ed interpretariato».

Stanziamento: euro 200.000,00

Presidenza della Regione - Direzione generale - Ufficio della comunicazione

«Spese per la stampa di bollettini, manifesti e giornali murali, documentazioni, opuscoli, monografie, ri-

viste ed altre pubblicazioni nonché di materiale fotografico ad essi riferito al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione»

Stanziamento: euro 600.000,00

2. Viene conferito mandato all'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione, e più in particolare sono autorizzate le operazioni di nuova istituzione e modificazione dei capitoli del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed a quello per l'anno 2004 come indicati al punto 1.

3. La liquidazione in conto residui delle spese impegnate nell'esercizio 2003 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 «Spese dirette per la documentazione dell'attività regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, verrà effettuata nel corso del presente esercizio dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1149.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 30 novembre 2003 alla Cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 16 marzo 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Il Traguardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 gennaio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per

gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codoce civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1150.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Cofip Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Roveredo in Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 19 novembre 2003 alla Cooperativa «Cofip Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Roveredo in Piano, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 16 marzo 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Cofip Piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Roveredo in Piano, costituita il 12 maggio 1998, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 1, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1169.

Legge regionale 25/2001, articolo 3 e articolo 8 - Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. Concessione del contributo giornaliero per l'anno 2004 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 25 «Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio» che ne disciplina le modalità di erogazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

POSTO che l'articolo 3 della legge regionale n. 25/2001, al comma 1, prevede che la Giunta regionale emani direttive in merito alle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale, individuando, nell'ambito delle cure climatiche e termali e dei soggiorni terapeutici le prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della «evidence based medicine»;

PRESO atto di quanto già stabilito con delibera della Giunta regionale n. 1392 di data 16 maggio 2003;

ATTESO che il «Clinical Evidence - Una sintesi delle migliori prove d'efficacia», prima edizione italiana, pubblicata in collaborazione con il Ministero della salute, nel 2001, non considera prestazioni correlate a cure climatiche, termali e a soggiorni terapeutici;

RITENUTO pertanto di fornire indicazioni in ordine alle patologie che possono trarre beneficio dai sopracitati trattamenti;

PRESO atto che il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che i destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana è riconosciuta la presenza dell'accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo della fruizione delle prestazioni;

VISTO che l'articolo 8 della stessa legge regionale, al comma 2 prevede che la Giunta regionale fissi la misura del contributo giornaliero da concedere a favore degli aventi titolo per la fruizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive e che lo stesso non possa essere inferiore a lire settantacinquemila pari a euro trentotto/73;

ATTESA la necessità di adeguare le vigenti tariffe, fissate dall'anno 2002, riconoscendo un aumento percentuale corrispondente all'incremento medio del costo della vita nel frattempo intervenuto;

RITENUTO di applicare un aumento del 5% corrispondente all'adeguamento del tasso di crescita annua di cui alla delibera della Giunta regionale n. 3529/2003 «Legge regionale n. 49/1996, articolo 12 - Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale 2004»;

PRESO ATTO che l'articolo 8, già richiamato, al comma 4 prevede che, la Giunta regionale, individui la documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo;

RITENUTO di individuare in proposito la documentazione sottoriportata:

- dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite e le date degli effettivi giorni di cura;
- dichiarazione della stazione dei Carabinieri oppure la fattura dell'albergo della località prescelta, riportanti le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore (se autorizzato) con l'indicazione dei giorni della effettiva presenza;

VISTO altresì, che il medesimo articolo 8, al comma 3, prevede che il contributo da concedere sia raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale già richiamata;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Le prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria che si configurano nelle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici vengono concesse ai destinatari di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2001 n. 25, limitatamente a quanto indicato nell'allegato (A) facente parte integrante della presente deliberazione.

2) Il contributo giornaliero a favore dei mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio che usufruiscono delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici è stabilito per l'anno 2004 nell'importo di euro 40,66 (quaranta/66).

3) Il contributo giornaliero a favore dei mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, che necessitano dell'accompagnatore per il periodo di godimento delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici è stabilito per l'anno 2004 nell'importo di euro 81,32 (ottantuno/32).

4) La documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo si configura in:

- dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite e le date degli effettivi giorni di cura;
- dichiarazione della stazione dei Carabinieri oppure la fattura dell'albergo della località prescelta, riportanti le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore (se autorizzato) con l'indicazione dei giorni della effettiva presenza.

5) Le spese anzidette sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, giusta l'articolo 4, comma 54, della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001).

6) Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A

CURE TERMALI

Si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale, valide, in linea di massima, per tutte le cure termali.

1. Individuare il tipo di cura, ed eventualmente la stazione termale maggiormente indicata sulla base delle necessità del paziente, considerando che le prestazioni possono avere finalità terapeutica, preventiva e riabilitativa in relazione alla patologia.
2. Scegliere il momento ottimale per il trattamento, che comunque va prescritto tenendo in evidenza che la

crenoterapia può rappresentare un beneficio nei confronti delle malattie a carattere cronico con episodi di riacutizzazione, mentre processi morbosi in fase acuta costituiscono in genere controindicazione alla prescrizione ed esecuzione di una terapia termale. È necessario pertanto considerare i seguenti parametri:

- assenza di sintomatologia infiammatoria o dolorosa in atto;
- negatività agli esami di laboratorio relativi allo stato infiammatorio;
- adeguata distanza temporale dall'ultimo episodio di riacutizzazione della patologia;
- situazione di buon compenso cardiocircolatorio e renale;
- assenza di malattie intercorrenti in atto.

3. È opportuno fornire al paziente tutta la documentazione medica da presentare all'atto della visita da parte dello specialista termale, da cui si possa desumere la situazione aggiornata sulle condizioni cliniche del soggetto.

4. La cura termale è particolarmente indicata nei confronti di patologie epatobiliari, gastroenteriche, articolari, respiratorie e dismetaboliche.

   Le malattie che possono trarre beneficio dalla terapia termale sono indicate nel D.M. 15 dicembre 1994 come confermato con D.M. 22 marzo 2001 e si riportano di seguito:

Malattie reumatiche:

- osteoartrosi ed altre forme degenerative;
- reumatismi extra articolari.

Malattie delle vie respiratorie:

- sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
- bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Malattie dermatologiche:

- psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
- eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
- dermatite seborroica ricorrente.

Malattie ginecologiche:

- sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
- leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie O.R.L.:

- rinopatia vasomotoria;
- faringolaringiti croniche;
- sinusiti croniche;
- stenosi tubariche;
- otiti carattali croniche;
- otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato urinario:

- calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

Malattie vascolari:

- postumi di flebopatie di tipo cronico.
- malattie dell'apparato gastroenterico:
- dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
- sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

5. Il tema delle controindicazioni in ambito termale è abbastanza controverso. Pur non esistendo situazioni patologiche che controindicano in modo assoluto ogni tipo di terapia termale è sempre necessario valutare il rapporto cura-beneficio, soprattutto quando si utilizzano alcune acque che sono francamente stimolanti (sulfuree e salsobromoiodiche).

   Le cure termali sono generalmente controindicate nei seguenti casi:

- età avanzata con condizioni di debilitazione;
- scompenso d'organo (scompenso cardiaco, insufficienza renale, respiratoria, epatica);
- neoplasie maligne;
- tbc in fase attiva;
- malattie infettive in atto.

Le controindicazioni, oltre che alla natura della patologia, sono legate anche alla fase della malattia, e all'eventuale presenza di patologie concomitanti.

Deve essere valutata la possibilità che nell'ambito di diverse situazioni cliniche, sia controindicato l'utilizzo di una particolare cura termale.

CURE CLIMATICHE

Le cure climatiche sono concesse, in linea generale, ai soggetti affetti da infermità tubercolare che presentano quadri clinico-radiologici riconducibili a:

- esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale e parziale);
- decorticazioni pleuriche;
- esiti di toracoplastiche con resezione costale;
- tbc trattata mediante pneumotorace;
- esiti di tbc del polmone, associata ad altre localizzazioni (rene, apparato osteoarticolare, laringe, intestino ecc.);
- fibrotorace totale retraente;
- situazioni di grave compromissione delle condizioni generali correlate ad esiti di malattia tubercolare.

Le cure climatiche sono indicate anche nei confronti di patologie non tubercolari che presentino quadri clinici similari, per le quali condizioni climatiche favorevoli rappresentino un fattore atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità presentata.

SOGGIORNI TERAPEUTICI

I soggiorni terapeutici, in linea generale, hanno la finalità di prevenire aggravamenti delle infermità collegate alle situazioni climatiche o ambientali sfavorevoli della località di residenza dell'invalido.

Le patologie che maggiormente possono beneficiare di soggiorni terapeutici, oltre a quelle già evidenziate per le cure climatiche, sono:

- esiti di interventi demolitivi del polmone ed altre situazioni che comportino insufficienza respiratoria;
- insufficienza renale cronica e patologie correlate;
- patologie reumatiche riconosciute;
- patologie neurologiche e psichiatriche.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1171.

Adeguamento quote di rimborso alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», il cui articolo 1, comma 8, testualmente, recita: «La partecipazione di Associazioni e di Federazioni dei donatori di sangue, aventi le finalità di cui all'articolo 2, comma 2 (Associazioni e Federazioni che concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale inerenti alla promozione, allo sviluppo della donazione di sangue e alla tutela dei donatori n.d.r.), alle attività trasfusionali (...), è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità (...)»;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 18 settembre 1991 recante: «Determinazione dello schema-tipo di convenzione fra regioni e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue» con cui vengono indicati i criteri, costituenti lo schema-tipo per la stipula delle convenzioni in argomento alle quali è demandata, tra l'altro, la definizione di un contributo, da parte delle Regioni e Province autonome, alle Associazioni e Federazioni anzidette, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al su citato articolo 2, comma 2, della legge n. 107/1990;

ATTESO che, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la disciplina del volontariato, contenuta nella legge regionale 6 novembre 1981, n. 74, recante: «Norme per la valorizzazione del volontariato» - abrogata con legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 - già prevedeva:

- che i Comuni, le Comunità montane e le Unità sanitarie locali stipulassero convenzioni con Associazioni o altre istituzioni di volontariato (comprese le Associazioni dei donatori volontari di sangue), relative alle modalità della loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate (articolo 4);
- che gli Enti pubblici, che avevano stipulato le anzidette convenzioni, potessero concedere finanziamenti alle Associazioni di volontariato per il funzionamento e, in particolare, per la copertura assicurativa dei volontari (articolo 7);
- che l'Amministrazione regionale potesse concedere, alle Associazioni di donatori volontari di sangue, sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i Centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività dell'associazione, per iniziative di attività di educazione sanitaria, nonchè per il funzionamento delle Associazioni medesime (articolo 10);

ATTESO, inoltre, che, l'anzidetta legge regionale n. 12/1995, ha ridisciplinato i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di volontariato;

VISTA la deliberazione giuntale 26 giugno 1995, n. 3116 con cui è stato approvato lo schema-tipo di convenzione che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, ha disciplinato i rapporti tra le Aziende per i servizi sanitari

e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/1995;

CONSTATATO che l'ultimo aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti è stato definito col decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1996 che, per quanto riguarda, in particolare, i costi per le attività associative prevede gli importi di lire 26.220 (euro 13,54) per la donazione di sangue intero, lire 31.920 (euro 16,49) per donazione di plasma in aferesi e lire 37.620 (euro 19,43) per la donazione di citoaferesi;

CONSIDERATO che il conseguimento ed il mantenimento dell'autosufficienza di sangue e plasmaderivati è subordinato ad un efficiente funzionamento in rete delle Strutture trasfusionali, ad un buon grado di competenza professionale dei tecnici del settore, alla disponibilità di risorse umane, strutturali e tecnologiche adeguate, a livelli di attività ed integrazione delle associazioni del volontariato coerenti con i bisogni pianificati e strettamente coordinati con le strutture trasfusionali di riferimento, nonché un efficiente coordinamento e governo dell'intero Sistema trasfusionale;

RILEVATO che, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emoderivati, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione giuntale 18 settembre 1998, n. 2741, ha approvato l'Accordo tra le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento, nonchè il relativo capitolato speciale, inerenti al servizio per il ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati; accordo sottoscritto a Venezia il 27 ottobre 1998 e, successivamente, rinnovato dalla Regione Veneto in quanto regione capofila;

CONSIDERATO che, per la peculiarità del Sistema trasfusionale regionale, è essenziale che i soggetti che ne fanno parte (istituzioni, tecnici del settore e Associazioni di volontariato) condividano obiettivi quali/quantitativi rivolti a:

- consentire l'innalzamento e l'omogeneizzazione della qualità delle prestazioni nell'ottica dell'accreditamento dell'intero percorso trasfusionale;
- garantire la massima competenza professionale nel settore e, quindi, assicurare migliori livelli qualitativi e di sicurezza per il donatore ed il paziente;
- garantire l'autosufficienza regionale di sangue e plasmaderivati, contribuendo al raggiungimento di quella nazionale;
- definire modelli organizzativi e gestionali comuni, indispensabili per l'efficiente funzionamento in rete del sistema;

obiettivi che rappresentano momento di imprescindibile rilievo a garanzia della tutela della salute del donatore e del ricevente;

ATTESO che le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi su indicati;

VISTO l'Accordo intervenuto tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003, della Conferenza Stato-Regioni, sul documento recante: «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici» che, all'articolo 1, comma 2, in considerazione della necessità di sostenere, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, prevede la rivalutazione delle vigenti quote di rimborso (rivalutazione riguardante la voce «costi associativi», che costituisce una delle componenti del prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla) ad esse corrisposte, sulla base del valore tariffario del D.M. 5 novembre 1996, in misura non inferiore:

- al 17% per l'anno 2003;
- al 20% per l'anno 2004;
- al 25% per l'anno 2005;

ATTESO che, in occasione dell'incontro tra l'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale e i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, operanti nel territorio regionale, te-

nutosi, presso la Direzione centrale della salute e della protezione sociale, in data 6 maggio 2004, s'è convenuto di incrementare, per quanto riguarda l'anno 2004, la rivalutazione delle vigenti quote di rimborso del 22,5% anziché del 20%;

RITENUTO, quindi, di adeguare, tenendo conto anche di quanto convenuto nell'anzidetto incontro, le quote di rimborso, da corrispondere alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, al fine di garantire il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e del plasma, incrementandole delle rispettive percentuali, derivandone, quindi, i seguenti importi forfetari riferiti alla singola donazione:

Anno	*%*	*Sangue intero*	*Plasmaferesi*	*Citoaferesi*
1996 D.M. 5/11/96	-	*13,54*	*16,49*	*19,43*
2003	17	15,84	19,29	22,73
2004	22,5	16,58	20,20	23,80
2005	25	16,93	20,61	24,29

RITENUTO, altresì:

- di definire, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, un programma di azioni promozionali per il mantenimento degli obiettivi di autosufficienza del sangue e dei plasmaderivati, nonché per il miglioramento delle strutture di accesso al prelievo di sangue dei Servizi trasfusionali regionali in modo da garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e di comfort ai donatori di sangue, con oneri a carico delle risorse destinate al finanziamento della gestione del Servizio Sanitario Regionale;
- di rinviare ad un successivo provvedimento giuntale l'approvazione dell'anzidetto programma dopo che esso sarà stato concordato con le Associazioni e Federazioni sopra citate;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di fissare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'Accordo del 24 luglio 2003 intervenuto tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dalla Conferenza Stato-Regioni, le quote di rimborso, dovute alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, nei seguenti importi forfetari per singola donazione:

Anno	*%*	*Sangue intero*	*Plasmaferesi*	*Citoaferesi*
1996 D.M. 5/11/96	-	*13,54*	*16,49*	*19,43*
2003	17	15,84	19,29	22,73
2004	22,5	16,58	20,20	23,80
2005	25	16,93	20,61	24,29

2. Le Aziende sanitarie provvederanno a liquidare, alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, con onere a carico del proprio bilancio, il conguaglio inerente all'anno 2003, derivante dall'aggiornamento delle quote di rimborso stabilito con il presente provvedimento, nonchè a corrispondere, per gli anni 2004 e 2005, le quote indicate al precedente punto 1.

3. Di riservarsi di definire, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, un programma di azioni promozionali per il mantenimento degli obiettivi di autosufficienza del sangue e dei pla-

smaderivati e per il miglioramento delle strutture di accesso al prelievo di sangue e dei Servizi trasfusionali regionali, in modo da garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e di comfort ai donatori di sangue, con oneri a carico delle risorse destinate al finanziamento della gestione del Servizio Sanitario Regionale.

4. Di rinviare ad un successivo provvedimento giuntale l'approvazione dell'anzidetto programma dopo che esso sarà stato concordato con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1174. (Estratto).

Comune di San Daniele del Friuli: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 82 del 23 dicembre 2003 e n. 6 del 5 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. L'esecutività delle deliberazioni consiliari del Comune di San Daniele del Friuli n. 82 del 23 dicembre 2003 e n. 6 del 5 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, è confermata limitatamente all'approvazione della variante stessa così come modificata in conseguenza del parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni ad essa presentate, ad esclusione delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 55, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1175. (Estratto).

Comune di Pinzano al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 19 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 3 (generale) al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 603 del 12 marzo 2003 in merito alla variante n. 3 (generale) al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pinzano al Tagliamento,

superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 7 del 19 febbraio 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 7 del 19 febbraio 2004, di approvazione della variante n. 3 (generale) al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pinzano al Tagliamento;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2004, n. 1225.

Legge regionale 9/2003, articolo 6 - Convenzione da stipulare per l'attuazione dei finanziamenti del F.R.I.E. (Fondo di rotazione per iniziative economiche): criteri per la determinazione delle procedure nonché dei requisiti delle banche contraenti. Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, per effetto del decreto legislativo 110/2002, sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni con conseguente trasferimento di risorse e subentro nei rapporti attivi e passivi in essere;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, stabilisce che - nel rispetto del vigente articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla legge medesima, previo possesso dei requisiti e alle condizioni che verranno individuate attraverso apposito bando;

CONSIDERATA l'urgenza di dare continuità, senza interruzioni temporali, allo strumento agevolativo del F.R.I.E., che si dimostra essenziale per l'economia regionale;

RAVVISATA la necessità di individuare la banche con le quali stipulare apposita convenzione, con decorrenza dal 1º luglio 2004, data di scadenza del convenzionamento con le attuali banche (Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Unicredit Banca S.p.A. e Friulcassa - Cassa di risparmio regionale S.p.A.);

VISTA altresì l'esigenza di fissare le condizioni da praticare quali, tra le altre: procedure operative, tasso, commissioni, modalità di rendicontazione, partecipazione al rischio, da inserire nella convenzione-tipo che dovrà essere sottoscritta dalle banche;

RAVVISATA altresì l'esigenza di fissare le modalità di informazione nei confronti del sistema bancario, al fine di garantire una necessaria evidenza pubblica del provvedimento;

VALUTATA la necessità di garantire con lo strumento agevolativo di cui trattasi un necessario raccordo territoriale con il sistema bancario e il mondo imprenditoriale, che viene ammesso ai finanziamenti nei limiti consentiti dall'avvenuto riconoscimento comunitario di «aiuto di Stato a finalità regionale»;

CONSIDERATO, altresì, che in sede di valutazione delle richieste inoltrate dalle banche in adesione al bando si procederà al mero accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, esclusa ogni altra valutazione;

RILEVATA l'opportunità di demandare l'accertamento di cui sopra ad apposita commissione nominata dal Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie, composta da un Presidente con qualifica dirigenziale e da due dipendenti regionali con qualifica non inferiore a D5, e con funzioni di segreteria affidate ad un dipendente regionale con qualifica non inferiore a D1;

VISTO il D.Lgs. 110/2002;

VISTA la legge 908/1955;

VISTA la legge regionale 9/2003;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modifiche e integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo, alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato lo schema di convenzione da stipularsi con banche, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2003, per operazioni di finanziamento di cui alla legge 908/1955 e successive modifiche e integrazioni;

2. la stipula dell'atto è autorizzata anche in presenza di modifiche formali al testo dello schema allegato;

3. alla firma dell'atto interverrà, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, il Direttore pro-tempore del Servizio per il credito della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie;

4. la convenzione sarà stipulata nella forma di scrittura privata tra le parti; soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

5. ai fini della stipula della convenzione le banche dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U.R., con valore di bando, dei seguenti requisiti:

a) assenza dello stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accertamento giudiziale dello stato di insolvenza o altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, oppure procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) iscrizione all'Albo della Banca d'Italia;

c) ubicazione della sede legale nel territorio regionale e la sussistenza di sportelli in tutti i Capoluoghi di Provincia della Regione;

ovvero, in alternativa,

sussistenza di un rapporto convenzionale con l'Amministrazione regionale per la gestione del F.R.I.E.;

ovvero, in alternativa,

sussistenza di almeno 20 (venti) sportelli complessivamente ubicati in tutte le quattro Province della Regione, con presenza nei Capoluoghi di Provincia.

I requisiti richiesti possono anche sussistere in capo al complesso delle banche partecipanti ad un organismo associativo o consortile, su base regionale, che abbia presentato richiesta di convenzionamento quale mandatario con rappresentanza delle banche associate;

6. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. dei contenuti della presente deliberazione sarà data pubblicazione in forma sintetica, conformemente al testo allegato, su tre quotidiani locali nonché su «Il Sole 24 ore»;

8. il Servizio per il credito della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a rilasciare copia dello schema di convenzione alle banche che ne facessero richiesta ai fini della successiva adesione;

9. entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le banche dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie - Servizio per il credito - Corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste, la

richiesta di adesione, in plico adeguatamente sigillato, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare di procura specifica, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallo stesso attestante il possesso dei requisiti di cui al punto sub 5.;

10. le banche ammesse alla stipula della convenzione saranno individuate da apposita Commissione composta nel modo precisato in premessa;

11. l'elenco delle banche ammesse alla stipula della convenzione sarà pubblicato nel B.U.R.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Sintesi della deliberazione per la pubblicazione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DELLE
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Servizio per il credito

BANDO

Legge regionale 9/2003, articolo 6 - Convenzione da stipulare con banche per l'attivazione di finanziamenti di cui alla legge 908/1955 e successive modifiche e integrazioni (F.R.I.E.).

Con deliberazione n. . . . . di data . . . . , la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 908/1955 e successive modifiche e integrazioni con finanziamenti a carico del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (F.R.I.E.), ai sensi della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, ha autorizzato la stipula di apposita convenzione con banche per regolamentare i rapporti intercorrenti tra le stesse e l'Amministrazione regionale.

Per la stipula della predetta convenzione, le banche dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R., dei seguenti requisiti:

a) assenza dello stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accertamento giudiziale dello stato di insolvenza o altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, oppure procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) iscrizione all'Albo della Banca d'Italia;

c) ubicazione della sede legale nel territorio regionale e la sussistenza di sportelli in tutti i Capoluoghi di Provincia della Regione;

ovvero, in alternativa,

sussistenza di un rapporto convenzionale con l'Amministrazione regionale per la gestione del F.R.I.E.;

ovvero, in alternativa,

sussistenza di almeno 20 (venti) sportelli complessivamente ubicati in tutte le quattro Province della Regione, con presenza nei Capoluoghi di Provincia.

I requisiti possono anche sussistere in capo al complesso delle banche partecipanti ad un organismo associativo o consortile, su base regionale, che abbia presentato richiesta di convenzionamento quale mandatario con rappresentanza delle banche associate.

Copia dello schema di convenzione potrà essere richiesta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie - Servizio per il credito - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - fax 040/377-2084 - e-mail: s.credito.ts@regione.fvg.it (Responsabile del procedimento: rag. Giannino Ciuffarin - tel. 040/377-2234; Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Patrizia Petullà - tel. 040/377- 2246).

Lo schema sarà anche visionabile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it) con riferimento al B.U.R. n. . . . . di data . . . .

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del testo integrale della deliberazione citata nel Bollettino Ufficiale della Regione, le banche intervenute dovranno far pervenire all'indirizzo succitato, in plico adeguatamente sigillato, la richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare di procura specifica, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dallo stesso, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

L'elenco delle banche ammesse alla stipula della convenzione sarà pubblicato nel B.U.R.

Il Direttore del Servizio per il Credito:
rag. Giannino Ciuffarin

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908)

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti, per l'attuazione della legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 fra l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Comitato di gestione del fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la banca . . . .

Intervengono . . . .

PREMESSO

- che la legge 18 ottobre 1955, n. 908 ha disposto la costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.);
- che con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 110/2002 sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative al Fondo sopra citato;
- che la Regione è subentrata allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni;
- che la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 ha disciplinato gli adempimenti demandati alla Regione dal decreto legislativo 110/2002;
- che l'articolo 6 della predetta legge regionale prevede il convenzionamento con l'Amministrazione regionale, per l'attuazione dei relativi finanziamenti, delle banche in possesso dei requisiti e alle condizioni individuate da apposito bando pubblicato nel B.U.R. n. . . . . del . . . .
- che al Fondo di rotazione di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (gestioni fuori bilancio);
- che il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 110/2002;

- che il Fondo opera nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale, secondo i criteri operativi del Comitato FRIE a suo tempo visionati in sede comunitaria ed i Regolamenti che l'Amministrazione regionale riterrà di adottare;

DATO ATTO

che, in appresso, nel testo della presente convenzione:

- l'Amministrazione regionale verrà più brevemente indicata «Regione»;
- Il Fondo di rotazione per le iniziative economiche del Friuli Venezia Giulia verrà più brevemente indicato «Fondo»;
- Il Comitato per la gestione del Fondo verrà più brevemente indicato «Comitato»;
- La Banca . . . . verrà più brevemente indicata «Banca»;
- Il Servizio per il credito della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie verrà più brevemente indicato «Servizio per il credito»;

VISTO il verbale dell'apposita Commissione, dal quale si evince che la Banca . . . . è stata ammessa alla stipula della presente convenzione;

TUTTO ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione autorizza la Banca, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2003, all'attuazione di operazioni di finanziamento di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti osserveranno, nell'ambito delle rispettive competenze, le norme legislative e le conseguenti direttive della Regione concernenti progetti e programmi di intervento rientranti negli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo.

Art. 2

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate alla Banca da parte degli interessati, redatte su apposito modulo ed accompagnate dalle notizie e dalla documentazione elencata nel modulo stesso. La Banca invierà al Servizio per il credito ed al Comitato copia delle domande ricevute.

Per le spese di istruttoria e per i successivi accertamenti la Banca potrà percepire dai richiedenti un deposito «una tantum» pari all'1 per mille dell'importo richiesto a mutuo, con un minimo di euro 300,00 (trecento/00).

Tale deposito verrà restituito al mutuatario in sede di stipula dell'atto di ricognizione del debito. Nel caso in cui l'operazione non avesse corso o comportasse ulteriori accertamenti e/o perizie suppletive d'istruttoria a seguito di varianti ai progetti d'investimento originari, la Banca potrà rivalersi sul deposito per le spese effettivamente sostenute per l'istruttoria.

Le domande dovranno essere distinte secondo le leggi sulle quali opera il finanziamento, il che comporta anche evidenze separate in termini contabili. A tal fine si precisa che i finanziamenti stessi fanno riferimento a tre conti distinti presso la Tesoreria Regionale al momento così individuati:

Conto n. 95 legge 8/1970
legge regionale 49/1978
legge regionale 45/1986

Conto n. 105 legge 908/1955
legge 26/1986

Conto n. 115 legge 198/1976
legge 336/1976
legge 828/1982

Per ogni singola pratica di finanziamento dovrà essere acquisito il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP).

Art. 3

Riscontrato, sulla base delle dichiarazioni formali contenute nella domanda, che questa rientra negli scopi ammessi dalla legge, tenuti presenti i criteri di priorità indicati dalla programmazione regionale ed esperiti i necessari accertamenti istruttori, la Banca trasmetterà la domanda all'esame del Comitato, corredata dalla documentazione contenente le risultanze e da un motivato parere sull'accoglibilità della domanda stessa.

Detto parere sarà comunicato anche al Servizio per il credito.

La Banca è tenuta a dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Comitato, salvo quelle per le quali sopravvenga grave difetto di garanzia.

Art. 4

I mutui dovranno essere assistiti da idonee garanzie reali, da assumersi - di norma - sui beni dell'azienda beneficiaria. Tali garanzie potranno essere sostituite in tutto o in parte da fideiussioni bancarie e/o da fideiussioni assicurative e/o da altre garanzie equipollenti.

Ulteriori garanzie integrative, quali fideiussioni di soci o di terzi - qualora richieste - dovranno essere prestate in via solidale quando il mutuo superi il 50% della spesa prevista.

Con richiamo all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3:

- le fideiussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata;
- nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore;
- le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nella determinazione del valore cauzionale dei beni, ai fini delle garanzie, si dovrà tener conto anche dell'incremento di valore derivante dall'attuazione delle opere finanziate.

I mutui per la costruzione di edifici per uso di abitazione dovranno in ogni caso essere garantiti da ipoteca di primo grado sugli edifici stessi.

Art. 5

Sulle domande delibera il Comitato, che comunicherà i provvedimenti adottati oltre che alla Banca anche al Servizio per il credito, per la necessaria ratifica.

Le delibere di concessione, che dovranno indicare la ragione sociale dell'azienda, la sede legale, l'ubicazione dell'iniziativa e il numero di riferimento del mutuo, determineranno:

a) l'ammontare e la destinazione del mutuo;

b) la spesa complessiva occorrente per realizzare il progetto finanziato;

c) le garanzie con la loro indicazione specifica;

d) la durata e le modalità di rimborso;

e) i termini e le modalità dell'erogazione del mutuo;

f) l'entità dell'equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.).

Ove le domande riguardino la concessione - in base alle norme contemplate dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 - di un mutuo per somma eccedente il 70% e non superiore al 75% della

spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali il mutuo stesso è richiesto, il Comitato esprimerà il proprio motivato parere al riguardo.

Art. 6

In caso di mancata ratifica nei termini più brevi, le delibere di concessione del Comitato diverranno esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione, salvo che il Direttore del Servizio per il credito non ne disponga la sospensione con richiesta di riesame.

Qualora le delibere risultino in contrasto con le finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi di riferimento si propongono o contravvengano norme comunitarie, statali o regionali, possono essere revocate con delibera della Giunta regionale.

Per ogni mutuo la Banca, stipulerà, con l'azienda beneficiaria, un contratto di finanziamento secondo schemi approvati dal Comitato.

A seguito di motivata richiesta presentata dagli interessati, la Banca potrà proporre al Comitato modifiche di condizioni contrattuali, sospensione di atti esecutivi ed autorizzazioni per eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate.

Su tali proposte il Comitato adotterà formali deliberazioni.

Art. 7

I mutui i cui tassi di interesse sono determinati - ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - in relazione all'andamento del mercato finanziario dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne stabilisce, altresì, le modalità di calcolo dei relativi piani di ammortamento, saranno estinti in annualità o semestralità posticipate, comprensive delle quote di capitale e dei relativi interessi, pagabili il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno.

Per il periodo di preammortamento il beneficiario dovrà corrispondere l'interesse semplice in via semestrale anticipata nella misura applicata al mutuo, calcolato sulle somme di volta in volta erogate dalla Banca.

Art. 8

I mutuatari dovranno obbligarsi a rispettare la normativa di cui all'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai mutui F.R.I.E. si applica quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, per cui la concessione del finanziamento sarà subordinata all'autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 9

Il Direttore del Servizio per il credito - dopo il ricevimento della copia del contratto preliminare di mutuo stipulato con il beneficiario - disporrà con proprio provvedimento la somministrazione dei fondi alla Banca a valere sul conto corrente di tesoreria di competenza, nei modi seguenti:

a) la prima erogazione non potrà essere inferiore all'aliquota di mutuo corrispondente ad almeno uno stato di avanzamento lavori, dopo accertato l'avvenuto investimento preliminare obbligatorio, di cui al successivo articolo 10;

b) le erogazioni successive non potranno essere inferiori ad almeno uno stato di avanzamento, a seconda dei graduali fabbisogni accertati dalla Banca ai sensi del successivo articolo 10.

Le richieste dei fondi occorrenti verranno fatte dalla Banca che dovrà provvedere alla loro erogazione entro 20 (venti) giorni dalla data di somministrazione da parte della Tesoreria regionale.

In caso di ritardo delle erogazioni ai mutuatari, la Banca è tenuta a corrispondere al Fondo, per il periodo intercorrente tra il ventesimo giorno dalla data del ricevimento della somministrazione ed il giorno di effettiva erogazione ai mutuatari, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Ove i fondi somministrati alla Banca non venissero erogati, dovranno essere restituiti al Fondo con gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento dal giorno del ricevimento della somministrazione a quello di effettivo riversamento in Tesoreria che, comunque, dovrà aver luogo non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della somministrazione alla Banca.

Per tasso ufficiale di riferimento, che non viene più rilevato dalla Banca d'Italia, deve intendersi il «tasso minimo sul rifinanziamento principale» determinato dal Consiglio Direttivo della B.C.E., visionabile nel sito web della stessa banca (www.ecb.int).

Art. 10

L'inizio delle erogazioni dei mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti, potrà aver luogo dopo che, da parte del beneficiario, sarà investita almeno la metà della spesa occorrente per la realizzazione del progetto non coperta dal mutuo.

Le erogazioni, il cui ammontare complessivo non dovrà di norma superare il 90% del mutuo, potranno essere effettuate in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dalla Banca in misura proporzionale fra l'importo del mutuo e la residua spesa a carico del mutuatario, detratto l'investimento di cui al primo comma.

La rata di saldo verrà erogata a seguito di accertamento che l'opera finanziata è funzionante e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie.

I mutui concessi per l'acquisto di macchine, potranno essere erogati dalla Banca mediante il pagamento diretto alle ditte fornitrici delle corrispondenti somme, per conto dei beneficiari.

La Banca avrà la facoltà di chiedere alla mutuataria la documentazione che, a suo insindacabile giudizio, riterrà atta a dimostrare l'avvenuto effettivo pagamento dei lavori eseguiti nonché degli impianti e/o macchinari acquistati in esecuzione del programma finanziato.

Art. 11

I mutuatari avranno facoltà di estinguere il debito in qualunque momento.

Per le estinzioni effettuate durante il periodo di preammortamento i mutuatari dovranno versare la somma ricevuta con i relativi interessi semplici maturati, calcolati nella misura contrattuale.

Per le estinzioni anticipate del mutuo durante il periodo di ammortamento, il mutuatario dovrà versare il residuo debito a suo carico alla data del riscatto, con i relativi interessi maturati.

Le anticipate estinzioni parziali saranno analogamente regolate e potrà ammettersi che, ferma l'originaria durata del mutuo, venga proporzionalmente ridotto l'ammontare delle successive annualità o semestralità di ammortamento.

Art. 12

La Banca è tenuta ad effettuare il versamento al Fondo, tramite la Tesoreria regionale, semestralmente alle date del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno o il giorno successivo, se queste cadono di giorno festivo, delle somme rimborsate dai mutuatari a titolo di interessi di preammortamento, annualità o semestralità di ammortamento.

Le somme riscosse per estinzioni anticipate, per recuperi da procedure coattive o concorsuali o a qualsiasi altro titolo - ivi comprese le rate di ammortamento non rientranti tra i versamenti di cui al 1° comma - dovranno essere versate dalla Banca entro 30 (trenta) giorni da quello dell'avvenuta riscossione. I versamenti saranno effettuati al netto della trattenuta di cui al 1° comma del successivo articolo 14.

Di ogni versamento la Banca dovrà dare immediata notizia al Servizio per il credito comunicando l'elenco dimostrativo dettagliato delle somme versate, citando gli estremi del versamento e della relativa legge.

Il ritardato versamento comporterà l'applicazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, come individuato dall'articolo 9.

I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere distinti per legge di riferimento.

Art. 13

Contro i mutuatari in mora con il pagamento di quanto dovuto per capitale e/o interessi, la Banca dovrà proporre al Comitato di dare corso, attraverso l'Avvocatura della Regione, alla procedura per il recupero dell'intero credito in via coattiva, al massimo entro un anno dalla scadenza dell'obbligazione assunta dal mutuatario, salvo che nel frattempo il Comitato, con propria delibera, su proposta della Banca, non abbia disposto diversamente.

Sulle rate di ammortamento insolute decorrerà a carico dei mutuatari l'interesse di mora contrattuale, salvo diversa pattuizione approvata dal Comitato su proposta della Banca.

A norma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 le eventuali perdite sulle operazioni di mutuo sono poste per l'80% a carico del Fondo e per il 20%, a carico della Banca.

Il riconoscimento delle perdite verrà disposto dal Direttore del Servizio per il credito, previa deliberazione della Giunta regionale, su richiesta della Banca, la quale all'uopo è tenuta a produrre la documentazione delle risultanze dell'esecuzione forzata.

Entro un mese dalla notifica del provvedimento di cui al precedente comma, la Banca dovrà provvedere al versamento a favore del Fondo della quota di perdita posta a suo carico.

Ove il mancato recupero fosse connesso ad inosservanza da parte della Banca delle clausole previste dal presente contratto, ovvero imputabile a dolo o colpa della Banca stessa, questa ne risponderà in proprio.

Art. 14

La Banca, in riferimento agli interventi di cui all'articolo 76, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, opererà come da specifico Regolamento di esecuzione dell'Amministrazione regionale, tenuto conto che la Regione interverrà con contributi in conto capitale, attualizzati, a totale copertura delle quote interessi.

Art. 15

La Banca tratterrà a titolo di compenso globale per l'istruttoria e la gestione dei mutui un'aliquota degli interessi corrisposti dai singoli mutuatari sulle residue somme dagli stessi dovute, nella misura percentuale scalare riportata nel sottoindicato prospetto:

- finanziamenti fino a euro 2.500.000,00: 0,95% (novantacinque centesimi per cento);
- finanziamenti oltre euro 2.500.000,00 e fino a 7.500.000,00: 0,85% (ottantacinque centesimi per cento);
- finanziamenti oltre euro 7.500.000,00: 0,45% (quarantacinque centesimi per cento).

Una quota del predetto compenso globale verrà accantonata in uno speciale fondo rischi in essere presso la Banca.

L'entità di tale quota e la consistenza dello speciale fondo rischi saranno determinate dalla Banca stessa in relazione all'andamento dell'attività di recupero dei crediti.

Art. 16

Per le operazioni previste nella presente convenzione, la Banca dovrà tenere una gestione separata distinta per legge di riferimento e dovrà aprire apposita contabilità per mettere in evidenza:

a) l'ammontare delle somministrazioni avute dalla Regione;

b) l'ammontare delle erogazioni fatte ai singoli beneficiari e la relativa valuta;

c) gli interessi dovuti e corrisposti dai mutuatari per il periodo di preammortamento;

d) le rate di ammortamento dovute e corrisposte dai beneficiari;

e) l'ammontare dei mutui stipulati;

f) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

g) i versamenti effettuati a qualsiasi titolo al Fondo, distinti per capitale e interessi con evidenza dei compensi trattenuti dalla Banca;

h) le eventuali concessioni non utilizzate (riduzioni e revoche di mutui stipulati e non);

i) la situazione delle sofferenze e delle pratiche con procedura coattiva in corso;

j) l'inventario dei mutui in essere con l'indicazione della consistenza iniziale e della situazione a fine anno;

k) l'ammontare dei mutui estinti nell'anno;

l) l'evidenza a fine anno, per singolo mutuo, degli importi dei mutui stipulati, degli importi erogati e degli importi da erogare.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Banca dovrà inviare, in duplice copia, al Servizio per il Credito il rendiconto contabile della gestione relativa all'anno scaduto il 31 dicembre precedente, corredato, oltreché dalla relazione illustrativa, dai prospetti relativi alle voci indicate sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l).

Art. 17

La Banca è tenuta a fornire al Servizio per il credito ed agli organismi da questo indicati, dati e notizie sulle singole operazioni anche in fase di istruttoria.

Il Direttore del Servizio per il credito potrà disporre verifiche sulla gestione dei fondi somministrati alla Banca per accertare la situazione, con riferimento ai mutui erogati ed alla regolarità delle relative operazioni.

Ai fini della vigilanza e dei controlli sulle operazioni previste dalla presente convenzione, il Direttore del Servizio per il credito e gli organismi da questo indicati potranno richiedere, con la collaborazione della Banca, di effettuare verifiche presso le aziende dei mutuatari.

A tal fine la Banca dovrà convenire con i beneficiari - inserendo nei contratti di mutuo apposita clausola - che siano esercitati, per tutta la durata dell'ammortamento, verifiche e controlli sulla gestione delle aziende in genere ed in particolare circa l'esistenza e l'impiego delle macchine acquistate e la destinazione delle opere eseguite col ricavo del mutuo.

La Banca è tenuta ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli e delle verifiche in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.

In relazione agli adempimenti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Comitato agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati acquisiti a fronte delle domande di finanziamento presentate tramite la Banca. In ogni caso i dati acquisiti con le domande devono essere trattati esclusivamente per finalità correlate alla gestione dell'intervento agevolato di cui alla presente convenzione.

Il Comitato può rendere pubblici e/o comunicare a terzi, che ne facciano richiesta, dati statistici aggregati riferiti all'operatività di cui alla presente convenzione.

Art. 18

Gli atti e le comunicazioni relativi alle attività di cui alla presente convenzione potranno essere validamente prodotti e/o effettuati anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici e/o strumenti telematici. In ogni caso, le relative procedure e le modalità tecniche utilizzate dovranno essere preventivamente concordate, mediante scambio di corrispondenza tra Comitato, Banca e Servizio per il credito.

Art. 19

Il mancato rispetto dei contenuti contrattuali da parte della Banca convenzionata comporta le sanzioni civilistico/risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le regole generali dell'ordinamento, alla presente convenzione.

Art. 20

I servizi della Banca nell'ambito della presente convenzione sono resi senza spese per la Regione.

Art. 21

La presente convenzione avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette) e sarà rinnovata in forma espressa, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi, come ad esempio ammortamenti in corso o procedure concorsuali.

Art. 22

Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione, Foro competente sarà esclusivamente quello di Trieste.

Art. 23

Il presente atto è vincolante per il Comitato e per la Banca contraente dal momento della sua sottoscrizione e diverrà tale per la Regione solo ad avvenuta approvazione nei modi di legge.

Il presente atto viene redatto in cinque originali in carta semplice, in esenzione da tasse di bollo e di registro a termini dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Il presente atto deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327 (Sede legale: via Carducci, 6 - Trieste);
- Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E.: 8014930327 (Sede legale: via Donizetti, 1 - Trieste)
- Banca . . . .

Trieste, ...

- Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

  Il Direttore del Servizio per il credito della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

  . . . .

- Per il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia - Trieste

  Il Presidente

  . . . .

- Per la Banca

  . . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 945 - Legge regionale 18/1996, articolo6 - Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie di competenza per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e della certificazione della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca. Esercizio finanziario 2004.

Si informa che con deliberazione n. 945 del 16 aprile 2004 la Giunta regionale ha approvato le direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie, che, in base al bilancio regionale per l'anno in corso, sono di competenza del Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e della certificazione della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

Trieste, 5 maggio 2004

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio degli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e per la consulenza

Avviso di istanza presentata dalla Lega Navale Italiana per la concessione di un'area demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, nel Comune di Trieste, località Barcola/Bivio di Miramare.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA l'istanza di data 22 marzo 2004, integrata in data 17 maggio 2004, della Lega Navale Italiana - Sezione di Trieste, sita a Trieste, Molo F.lli Bandiera 9, codice fiscale 90023940324, finalizzata al rilascio di una concessione avente ad oggetto, per uso turistico ricreativo, un'area demaniale marittima, della superficie complessiva di mq 5.040 (mq 540 di litorale + 4.500 di specchio acqueo), ricadente nel Comune di Trieste, località Barcola/Bivio di Miramare, come da progetto ed elaborati grafici trasmessi, redatti dall'arch. E. Dell'Agnolo;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto n. 5/2004 con il quale si dispone che, che per «istanze di nuova concessione» di cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta;

ORDINA

1) La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2) La pubblicazione della stessa mediante affissione nell'Albo del Comune di Trieste per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e per la consulenza, in via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla medesima Direzione centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 19 maggio 2004

dott. Dario Danese

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buttrio. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 14 aprile 2004 il Comune di Buttrio ha approvato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni presentate alla variante stessa, e del recepimento del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Collinare.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 29 marzo 2004, il Comune di Capriva del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 5 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Collinare, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Rivolto - zona omogenea A.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 23 aprile 2004, il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata

presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Rivolto - zona omogenea A, - ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 16 del 28 aprile 2004, il Comune di Malborghetto-Valbruna ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di «Borgo Vistorta».

Con deliberazione consiliare n. 14 del 1° aprile 2004, il Comune di Sacile ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante riguardante il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di «Borgo Vistorta», ha recepito la prescrizione vincolante espressa dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture con parere n. 025 del 23 febbraio 2004, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tricesimo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla frazione di «Laipacco».

Con deliberazione consiliare n. 85 del 28 novembre 2003, il Comune di Codroipo ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla frazione di «Laipacco» ed ha altresì preso atto, in ordine al piano medesimo, che il Direttore regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole in data 23 settembre 2003 n. 0156/2003, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Varmo. Avviso di approvazione del Piano per insediamenti industriali/artigianali (P.I.P.).

Con deliberazione consiliare n. 12 del 19 aprile 2004, il Comune di Varmo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano per insediamenti industriali/artigianali (P.I.P.), ha recepito la prescrizione formulata dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto con parere n. 041/2004 del 16 marzo 2004, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Vivaro Centro».

Con deliberazione consiliare n. 12 del 30 marzo 2004, il Comune di Vivaro ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Vivaro Centro», ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al P.E.E.P. - variante n. 16 al P.R.G.C.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 19 febbraio 2004, il Comune di Zoppola ha parzialmente accolto le opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al P.E.E.P. - variante n. 16 al P.R.G.C., ha recepito le prescrizioni vincolanti formulate dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, riguardanti l'ambito di Zoppola e di Castions, con il relativo parere n. 0194/2003 del 28 ottobre 2003, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Cabia-Bosco Boscat» in Comune di Arta Terme (Udine).

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal 20 agosto 1987 al 12 gennaio 1990 per complessivi 30 mesi.

C.C. di Arta Terme

1. Cimenti Alvio Tiziano, nato in Francia il 21 settembre 1967, proprietà 1/4; Cimenti Giovanni, nato ad Arta Terme il 16 gennaio 1953, proprietà 1/4; Cimenti Jacob, nato in Francia il 30 settembre 1959, proprietà 1/4; Cimenti Tranquillo, nato a Udine il 1° febbraio 1957, proprietà 1/4.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 450; qualità: prato arborato mq. 6
Superficie da acquisire: prato mq. 6

Valore stimato del sedime: euro 6,38

2. Candoni Eugenio, nato ad Arta Terme il 6 gennaio 1935, proprietà 1/5; Candoni Maria, nata ad Arta Terme il 5 ottobre 1939, proprietà 1/5; Candoni Pietro, nato ad Arta Terme il 17 aprile 1933, proprietà 1/5; Candoni Rino, nato ad Arta Terme il 26 settembre 1931, proprietà 1/5; Candoni Teresa, nata ad Arta Terme il 19 dicembre 1937, proprietà 1/5.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 455; qualità: prato mq. 64
Superficie da acquisire: bosco mq. 64

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 451; qualità: prato arborato mq. 4
Superficie da acquisire: prato mq. 4

Valore stimato del sedime: euro 55,30

3. Candoni Genoveffa, nata ad Arta Terme il 26 novembre 1959, proprietà 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 459; qualità: prato arborato mq. 8
Fg. 56 mapp. n. 460; qualità: prato arborato mq. 3
Superficie da acquisire: prato mq. 11

Valore stimato del sedime: euro 11,69

4. Blarasin Gabriele, nato a Tolmezzo il 17 giugno 1980, proprietà 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 458; qualità: prato arborato mq. 50
Superficie da acquisire: prato mq. 50

Valore stimato del sedime: euro 53,16

5. Leschiutta Anna Maria, nata ad Arta Terme il 19 settembre 1923, proprietà 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 462; qualità: bosco misto mq. 40
Superficie da acquisire: bosco mq. 40

Valore stimato del sedime: euro 31,90

6. Fior Tullio, nato a Paularo il 28 maggio 1950, proprietà in comunione dei beni 1/2; Puntel Giovanna, nata a Paluzza il 6 settembre 1957, proprietà in comunione dei beni 1/2.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 462; qualità: prato mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Valore stimato del sedime: euro 10,64

7. Primus Camillo, nato a Paluzza il 11 ottobre 1926, proprietà 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 464; qualità: bosco misto mq. 170
Superficie da acquisire: bosco mq. 170

Valore stimato del sedime: euro 135,58

8. Candoni Giovanni, nato ad Arta Terme il 10 ottobre 1934, proprietà 1/1; Candussio Rosa, nato a Paularo il 5 ottobre 1901, usufrutto 1/3.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 460; qualità: prato mq. 17
Superficie da acquisire: mq. 17

Valore stimato del sedime: euro 18,07

9. Agostinis Speranza, nata a Prato Carnico il 9 novembre 1920, proprietà 3/9; Bertuzzi Elvina, nata ad Arta Terme il 28 ottobre 1954, proprietà 1/9; Bertuzzi Franca, nata in Francia il 23 gennaio 1957, proprietà 1/9; Bertuzzi Gina, nata in Francia il 6 aprile 1959, proprietà 1/9; Bertuzzi Paola, nata ad Arta Terme il 30

luglio 1952, proprietà 1/9; Bertuzzi Rosalba, nata a Tolmezzo il 4 novembre 1963, proprietà 1/9; Bertuzzi Vittorina, nata ad Arta Terme il 9 giugno 1950, proprietà 1/9.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 457; qualità: prato arborato mq. 24
Superficie da acquisire: mq. 24

Valore stimato del sedime: euro 25,52

10. Gortani Remo, nato ad Arta Terme il 11 agosto 1937, proprietà 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 461; qualità: prato arborato mq. 9
Superficie da acquisire: prato mq. 9

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 459; qualità: prato mq. 42
Superficie da acquisire: bosco mq. 42

Valore stimato del sedime: euro 43,07

11. Candoni Anna Maria, nata ad Arta Terme il 30 dicembre 1938, proprietà 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 449; qualità: prato arborato mq. 9
Superficie da acquisire: prato mq. 9

Valore stimato del sedime: euro 9,57

12. Leschiutta Galdino, nato ad Arta Terme il 25 novembre 1955, proprietà 1/2; Leschiutta Luciana, nata ad Arta Terme il 30 novembre 1947, proprietà 1/2.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 461; qualità: prato mq. 3
Superficie da acquisire: mq. 3

Valore stimato del sedime: euro 3,19

13. Fior Paolo, nato a Udine il 11 novembre 1964, proprietà 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 448; qualità: prato arborato mq. 6
Superficie da acquisire: prato mq. 6

Valore stimato del sedime: euro 6,38

14. Fior Marco, nato a Udine il 11 novembre 1964, proprietà 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 56 mapp. n. 463; qualità: incolto produttivo mq. 22
Superficie da acquisire: bosco mq. 22

Valore stimato del sedime: euro 17,55

15. Gortani Amelia, nata ad Arta Terme il 5 gennaio 1927, proprietà 3/18; Gortani Bruno, nato ad Arta Terme il 10 settembre 1935, proprietà 1/18; Gortani Gian Luca, nato a Tolmezzo il 19 dicembre 1967, proprietà 6/18; Gortani Graziano, nato a Tolmezzo il 30 ottobre 1964, proprietà 1/18; Gortani Graziella, nata a Tolmezzo il 5 aprile 1968, proprietà 1/18; Gortani Liana, nata a Tolmezzo il 12 maggio 1963, proprietà 1/18; Gortani Pierino, nato ad Arta Terme il 10 dicembre 1955, proprietà 1/18; Gortani Renata, nata a Tolmezzo il 3 ottobre 1965, proprietà 1/18; Gortani Silvia, nata ad Arta Terme il 20 novembre 1932, proprietà 2/18; Gortani Valeria, nata ad Arta Terme il 18 luglio 1953, proprietà 1/18.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 452; qualità: prato arborato mq. 83
Fg. 36 mapp. n. 457; qualità: prato mq. 36
Superficie da acquisire: bosco mq. 119

Valore stimato del sedime: euro 94,91

16. Bertuzzi Letizia, nata ad Arta Terme il 10 febbraio 1953, proprietà 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 36 mapp. n. 456; qualità: prato mq. 40
Superficie da acquisire: mq. 40

Valore stimato del sedime: euro 42,54

Tolmezzo, 13 maggio 2004

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
dott. Rolando Marini

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1983 sub 11 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Sella Cereschiattis-Glazzat Basso» tratto in Comune di Pontebba.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal 15 giugno 1984 al 23 settembre 1986 per complessivi 28 mesi.

C.C. di Pontebba

1. Buzzi Adamo, nato a Pontebba il 13 novembre 1888, compropr.; Buzzi Addio, nato a Pontebba il 27 ottobre 1882, compropr.; Buzzi Adele, nata a Pontebba il 27 novembre 1909, compropr.; Buzzi Carmela, nata a Pontebba il 14 dicembre 1922, compropr.; Buzzi Giovanni, nato a Pontebba il 12 novembre 1911, compropr.; Buzzi Guerrino, nato a Pontebba il 31 marzo 1916, compropr.; Buzzi Vincenzo, nato a Pontebba il 19 dicembre 1901, compropr.; Vuerich Elio, nato a Pontebba il 22 ottobre 1928, compropr.; Vuerich Luisina, nata a Tarvisio il 25 luglio 1947, compropr.; Vuerich Ugo, nato a Pontebba il 7 agosto 1935, compropr.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 333; qualità: prato mq. 220
Superficie da acquisire: mq. 220

Valore stimato del sedime: euro 231,24

2. Buzzi Arturo, nato a Pontebba il 6 dicembre 1906, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 327; qualità: prato mq. 98
Superficie da acquisire: mq. 98

Valore stimato del sedime: euro 103,00

3. Filaferro Clelia, nato a Pontebba il 23 dicembre 1908, compropr.; Filaferro Pietro, nato a Pontebba il 12 luglio 1910, compropr.; Filaferro Quinto, nato a Pontebba il 25 novembre 1911, compropr.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 283; qualità: bosco alto mq. 193
Superficie da acquisire: mq. 193

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 289; qualità: prato mq. 65
Fg. 6 mapp. n. 339; qualità: prato mq. 18
Superficie da acquisire: mq. 83

Valore stimato del sedime: euro 328,14

4. Vuerich Emilio, nato a Pontebba il 27 ottobre 1896, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 331; qualità: prato mq. 43
Superficie da acquisire: mq. 43

Valore stimato del sedime: euro 45,20

5. Vuerich Giulia, nata a Pontebba il 30 ottobre 1922, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 306; qualità: prato mq. 44
Superficie da acquisire: mq. 44

Valore stimato del sedime: euro 46,24

6. Vuerich Livio, nato a Pontebba il 30 giugno 1935, proprietà 1/1; Vuerich Virgilio, nato a Pontebba il 25 novembre 1897, usufrut. 1/3.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 317; qualità: bosco alto mq. 121
Superficie da acquisire: mq. 121

Valore stimato del sedime: euro 151,03

7. Vuerich Luisina, nata a Tarvisio il 25 luglio 1947, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 285; qualità: bosco alto mq. 182
Superficie da acquisire: mq. 182

Valore stimato del sedime: euro 227,17

8. Vuerich Teresa, nata a Pontebba il 29 agosto 1898, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 329; qualità: prato mq. 33
Superficie da acquisire: mq. 33

Valore stimato del sedime: euro 34,68

9. Vuerich Paolo, nato a Pontebba il 26 giugno 1949, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 294; qualità: prato mq. 91
Superficie da acquisire: mq. 91

Valore stimato del sedime: euro 95,66

10. Della Schiava Lucia, nata a Moggio Udinese il 13 febbraio 1934 proprietà 1/6; Vuerich Andrea, nato a Moggio Udinese il 19 novembre 1934, proprietà 5/6.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 298; qualità: prato mq. 200
Superficie da acquisire: mq. 200

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 300; qualità: bosco alto mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Valore stimato del sedime: euro 247,66

11. Vuerich Pietro, nato a Pontebba il 6 agosto 1934, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 337; qualità: prato mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Valore stimato del sedime: euro 63,06

12. Vuerich Annamaria, nata a Pontebba il 20 dicembre 1946, propr. 2/9; Vuerich Giovanna, nata a Gemona del Friuli il 18 ottobre 1917, propr. 3/9; Vuerich Lietta, nata a Tarvisio il 2 ottobre 1944, propr. 2/9; Vuerich Valeria, nata a Pontebba il 5 febbraio 1943, propr. 2/9.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 304; qualità: prato mq. 147
Superficie da acquisire: mq. 147

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 312; qualità: bosco alto mq. 178
Superficie da acquisire: mq. 178

Valore stimato del sedime: euro 376,70

13. Vuerich Marina, nata a Pontebba il 26 gennaio 1953, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 319; qualità: bosco alto mq. 203
Superficie da acquisire: mq. 203

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 322; qualità: prato mq. 28
Superficie da acquisire: mq. 28

Valore stimato del sedime: euro 282,83

14. Vuerich Italo, nato a Pontebba il 9 dicembre 1931, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 315; qualità: bosco alto mq. 113
Superficie da acquisire: mq. 113

Valore stimato del sedime: euro 141,04

15. Bresil Angelo, nato a Pontebba il 26 novembre 1940, propr. 1/2 in comunione legale; Forabosco Mariangela, nata a Moggio Udinese il 27 giugno 1949, propr. 1/2 in comunione legale.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 324; qualità: prato mq. 133
Fg. 6 mapp. n. 326; qualità: prato mq. 19

Superficie da acquisire: mq. 152

Valore stimato del sedime: euro 159,76

16. Vuerich Aurelia, nata in Romania il 25 marzo 1927, propr. 1/3; Vuerich Maria, nata a Pontebba il 23 settembre 1911, propr. 1/3; Vuerich Mario, nato a Pontebba il 18 dicembre 1921, propr. 1/3.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 308; qualità: prato mq. 65
Superficie da acquisire: mq. 65

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 310; qualità: bosco alto mq. 227
Superficie da acquisire: mq. 227

Valore stimato del sedime: euro 351,66

17. Morigi Andrea, nato a Rimini (RN) il 2 gennaio 1962, propr. 1/2; Morigi Giorgio, nato a Rimini (RN) il 9 gennaio 1959, propr. 1/2; Morigi Giulio, nato a Napoli il 9 febbraio 1927, usufr.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 335; qualità: prato mq. 32
Superficie da acquisire: mq. 32

Valore stimato del sedime: euro 33,64

18. Copetti Giovanna, nato a Gemona del Friuli il 4 maggio 1929, propr. 4/36; Vuerich Giorgio, nato a Milano il 10 ottobre 1962, propr. 7/36; Vuerich Mauro, nato ad Artegna il 9 luglio 1952, propr. 7/36; Vuerich Milvia, nato a Pontebba il 14 marzo 1940, propr. 18/36.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 302; qualità: prato mq. 91
Superficie da acquisire: mq. 91

Valore stimato del sedime: euro 95,66

19. Magrini Vanda, nata a Udine il 10 settembre 1945, propr. 167/240; Vuerich Loredana, nata a Cremona il 16 giugno 1967, propr. 73/240.

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 287; qualità: bosco alto mq. 210
Superficie da acquisire: mq. 210

Descrizione catastale:
Fg. 6 mapp. n. 296; qualità: prato mq. 172
Superficie da acquisire: mq. 172

Valore stimato del sedime: euro 442,92

Tolmezzo, 13 maggio 2004

IL DIRETTORE:
dott. Rolando Marini

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Cludinico-Trava» tratto in Comune di Ovaro.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco

delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal 13 agosto 1987 al 12 gennaio 1990 per complessivi mesi 30.

C.C. di Ovaro

1. Chiesa di San Bartolomeo in Cludinico, Parrocchia della SS. Trinità, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 619; qualità: prato mq. 22
Superficie da acquisire: mq. 22

Valore stimato del sedime: euro 23,40

2. Dell'Oste Rinaldo, nato a Ovaro il 29 settembre 1931, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 605; qualità: prato mq. 79
Superficie da acquisire: mq. 79

Valore stimato del sedime: euro 84,01

3. Vernier Cinzia, nata a Tolmezzo il 24 aprile 1967, propr. 1/5; Vernier Elisabetta, nata a Udine il 3 luglio 1977, propr. 1/5; Vernier Giuseppe, nato a Ovaro il 4 febbraio 1964, propr. 1/5; Vernier Lorenzo, nato a Tolmezzo il 9 agosto 1971, propr. 1/5; Vernier Ornella, nata a Tolmezzo il 16 settembre 1969, propr. 1/5.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 610; qualità: prato mq. 175
Fg. 76 mapp. n. 626; qualità: prato mq. 4
Superficie da acquisire: mq. 179

Valore stimato del sedime: euro 190,33

4. Gortan Rina, nata a Ovaro il 12 settembre 1924, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 609; qualità: prato mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 8

Valore stimato del sedime: euro 8,50

5. Adami Rosanna, nata a Villa Santina il 23 aprile 1960, propr. 1/1.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 607; qualità: prato mq. 348
Fg. 76 mapp. n. 621; qualità: prato mq. 78
Fg. 76 mapp. n. 622; qualità: prato mq. 29
Fg. 76 mapp. n. 614; qualità: seminativo mq. 54
Fg. 76 mapp. n. 624; qualità: prato mq. 63
Superficie da acquisire: prato arborato mq. 572

Valore stimato del sedime: euro 608,22

6. Dell'Oste Albina, nata a Ovaro il 23 maggio 1940, propr. 1/3; Dell'Oste Paola, nata a Ovaro il 4 maggio 1950, propr. 1/3; Dell'Oste Tarcisio, nato a Ovaro il 5 aprile 1944, propr. 1/3.

Descrizione catastale:
Fg. 76 mapp. n. 612; qualità: prato mq. 97
Fg. 76 mapp. n. 613; qualità: prato mq. 9

Fg. 76 mapp. n. 616; qualità: seminativo mq. 134
Superficie da acquisire: prato mq. 240

Valore stimato del sedime: euro 255,20

7. Caccin Delio, nato a Ovaro il 9 febbraio 1947, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale:
Fg. 78 mapp. n. 42; qualità: pascolo mq. 171
Superficie da acquisire: prato mq. 171

Valore stimato del sedime: euro 181,83

Tolmezzo, 14 maggio 2004

IL DIRETTORE:
dott. Rolando Marini

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2004)

DECRETO LEGISLATIVO 1º aprile 2004, n. 111.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

SENTITA la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni trasferite in materia di viabilità

1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello Statuto,

tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonchè vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Art. 2

Funzioni statali in materia di viabilità

1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:

a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;

b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale.

2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:

a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;

b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;

c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale.

3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative:

a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

d) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;

e) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);

f) all'intesa con la Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);

g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;

m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità;

n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare.

4. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera e), sono esercitate dallo Stato d'intesa con la Regione.

5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

Art. 3

Rete stradale nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).

Art. 4

Trasferimento delle strade di interesse regionale

1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.

2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.

3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.

4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.A. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.

5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.

6. Restano di proprietà dei Comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art. 5

Operazioni di consegna

1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.A., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalità e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sarà tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalità e ordinario stato di manutenzione.

4. L'accertamento di cui al comma 3 è demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.

Art. 6

Successione nei rapporti giuridici

1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. L'ANAS S.p.A. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano già comportato impegno contabile di spesa.

3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.A. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 7

Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.A.
del Friuli-Venezia Giulia

1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.A. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di 160 unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2006.

4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.

Art. 8

Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.A.
del Friuli-Venezia Giulia

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, i beni immobili, nonchè i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.

2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2006, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.A. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'articolo 5, comma 3.

6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.

7. Restano in capo all'ANAS S.p.A. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 9

Funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonchè nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;

b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;

c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonchè dei certificati di abilitazione professionale in materia;

d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonchè dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonchè in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonchè i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

Art. 10

Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale

1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.

2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.

3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.

4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2005, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.

5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.

6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 11

Funzioni statali in materia di trasporti

1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;

b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;

d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;

e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;

f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;

g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;

h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;

i) alla sicurezza, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto 11 luglio 1980, n. 753;

l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;

m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune;

n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;

q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonchè alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;

v) all'estimo navale;

z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;

bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;

cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;

ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonchè alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;

hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonchè alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;

ii) alla disciplina della sicurezza del volo;

ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;

pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.

Art. 12

Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia

1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13.

2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con la Regione.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei si-

stemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 13

Trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, è trasferito alla Regione nel limite di due unità.

3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalità e criteri definiti convenzionalmente con le medesime.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 farà riferimento alle unità individuate dal medesimo comma.

Art. 14

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all'articolo 4, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 15

Decorrenza dell'efficacia

1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali

che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Per le medesime finalità e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Tabella *A*

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	raccordo con la s.s. n. 54	0,000	0,960	0,960	Intero percorso
14	della Venezia Giulia	137,760	161,150	23,390	Intero percorso
55	raccordo con la ss.n. 56	0,000	2,978	2,978	Intero percorso
55	dell'Isonzo	0,000	2,922	2,922	Intero percorso
56	di Gorizia	0,000	37,808	37,808	Intero percorso
56	variante	0,000	3,810	3,810	Intero percorso
58	della Carniola	0,000	9,510	9,510	Intero percorso
202	Triestina	0,000	16,615	16,615	Intero percorso
251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	97,805	87,110	Intero percorso regionale
252	di Palmanova	0,000	44,948	44,948	Intero percorso
305	di Redipuglia	0,000	18,177	18,177	Intero percorso
351	di Cervignano	0,000	24,443	24,443	Intero percorso
352	di Grado	0,000	40,416	40,416	Intero percorso
353	della Bassa Friulana	0,000	28,500	28,500	Intero percorso
354	di Lignano	0,000	14,800	14,800	Intero percorso
355	della Val Degano	0,000	31,735	31,735	Intero percorso
356	di Cividale	0,000	46,150	46,150	Intero percorso
409	di Plessiva	0,000	4,744	4,744	Intero percorso
463	del Tagliamento	0,000	57,700	57,700	Intero percorso regionale
464	di Spilimbergo	0,000	44,850	44,850	Intero percorso
465	della Forcella Lavardet e di Valle S.Canciano	10,596	39,204	28,608	Intero percorso regionale
512	del lago di Cavazzo	0,000	22,020	22,020	Intero percorso
518	di Devetaki	0,000	0,970	0,970	Intero percorso
519	di Jamiano	0,000	1,583	1,583	Intero percorso
552	del Passo Rest	0,000	50,040	50,040	Intero percorso
646	di Uccea	0,000	25,300	25,300	Intero percorso
	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	27,046	27,046	Intero percorso
	ESTESA COMPLESSIVA km			**697,133**	

Tabella *B*

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	Pontebbana	63,297	134,293	70,996	**Da confine regionale a** svincolo per il casello **autostradale «Udine Nord» dell'Autostrada A/23**
13	Pontebbana	134,293	213,000	78,707	**Da casello autostradale** «Udine nord» a **svincolo per il casello di Ugovizza dell'Autostrada A/23**
14	della Venezia Giulia	79,213	137,760	58,547	**Dal confine regionale** all'innesto su Raccordo **Autostradale A/4 - Trieste**
14	raccordo con la ss. n. 202	0,000	3,610	3,610	Intero percorso
52	Carnica	0,000	64,137	64,137	Intero tratto regionale
RA.	**Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. n. 13**	**0,000**	**3,754**	**3,754**	**Intero percorso**
	Tangenziale Udine Sud	0,000	9,070	9,070	**Innesto su S.S. n. 56** presso Paparotti - **Innesto S.S. n. 13 a S. Caterina**
	Di Ronchi dei Legionari	0,000	2,028	2,028	Da innesto S.S. n. 14 **presso Monfalcone, al casello di Redipuglia dell'Autostrada 4**
	Di Latisana	0,000	4,300	4,300	**Da innesto S.S. n. 14** presso Latisana a **svincolo di Latisana dell'Autostrada A4**
	ESTESA COMPLESSIVA km			**295,149**	

Tabella *C*

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE

n.	Denominazione	Estesa da km	Estesa a km	Estesa Itinerario km	Note
13	Pontebbana	213,000	228,811	15,811	**Da Ugovizza a confine Regionale**
14	della Venezia Giulia	161,150	167,980	6,830	**Da innesto S.S. n. 58 a confine di Stato**
		0,000	1,995	1,995	Da innesto S.S. n. 14 **all'innesto S.S. n. 55**
15	via Flavia	0,000	11,225	11,225	Intero percorso
52-bis	Carnica	0,000	32,875	32,875	Intero percorso
54	del Friuli	**0,000**	34,013	34,013	Intero tratto regionale
		81,325	104,582	23,257	**Intero tratto regionale**
		0,000	0,960	**0,960**	**raccordo b) con la S.S. n. 13**
55	dell'Isonzo	2,922	23,594	20,672	**Da S.S. n. 14 Racc. a** Confine di Stato
R.A.	Raccordo Aut.le A/4 Trieste	**0,000**	21,411	21,411	Intero percorso
		0,000	1,496	1,496	Diramazione per **Fernetti**
		0,000	14,640	14,640	Da Trieste Molo VII a **svincolo con il Raccordo Autostradale A/4 - Trieste**
	«Strada del Monte Sabotino» Piste di Sorveglianza	0,000	3,300	3,300	Intero percorso
	«Strada del Monte Sabotino»	0,000	1,594	1,594	Intero percorso
R.A.	Raccordo autostradale Villesse - GORIZIA	0,000	17,272	17,272	**Intero percorso** In corso di **trasferimento alla Società Autovie Venete SpA**
	ESTESA COMPLESSIVA km			**207,351**	

Tabella *D*

Riparto personale

Posizione organizzativa	**Esigenze regionali n. dipendenti**
Personale Dirigente:	2
Personale Tecnico:	
A	5
A1	15
B	6
Personale Amministrativo:	
A	2
A1	2
B	12
B1	12
B2	2
Personale d'Esercizio:	
B1	37
B2	65
Totale personale	**160**

Riparto attrezzature

TIPOLOGIA	Consistenza attuale n.	esigenze Regione n.
Sgomberoneve frontale	14	12
Autocarri	43	36
Autocisterne	1	1
Panda	28	23
Piattaforme aeree	2	2
Lame - vomeri sgomberoneve	77	64
Pale caricatrici	10	8
Rulli compressori	4	3
Spazzole anteriori per autocarri	3	2
Spandisale trainati	19	16
Promisqui AR 35,8	18	15
Trattori per sfalcio erba	7	6
Decespugliatori	33	27
Motosega	39	32
Motofalciatrice	33	27
Piastre vibranti	14	12
Piatti falcianti	11	9
Autocarro ad uso speciale	12	10
Autovetture	3	2
Spazzolatrice stradale	2	2
Spargitore automatico	24	20

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

- L'articolo 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'articolo 1:

- Gli articoli 4 e 8 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, sono riportati nelle note all'articolo 9.

Note all'articolo 2:

- Il testo degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114), è il seguente:

«Art. 1

(Princìpi generali)

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicotare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.».

«Art. 5

(Regolamentazione della circolazione in generale)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnati. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.».

«Art. 6

(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particotari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'ANAS competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'interesezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi».

- Il testo dell'articolo 47 dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 47

La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione.

La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato.».

Note all'articolo 3:

- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999, concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112):

«Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.».

- Il testo dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 («Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»; publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000), è il seguente:

«Art. 20

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.».

Note all'articolo 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 822 del codice civile:

«Art. 822

(Demanio pubblico)

- Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».

- Il testo del comma 5, dell'articolo 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 49 *(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.), è il seguente:

«5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».

- Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è citato nelle note all'articolo 3.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., è il seguente:

«2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.».

- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 2

(Definizione e classificazione delle strade)

1. *Omissis.*

2. Le strade sono classificate, riguardo alle costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-*bis* - Itinerari ciclopedonali.

Omissis.».

Nota all'articolo 6:

- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., è il seguente:

«Art. 34

(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)

1. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».

Nota all'articolo 7:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448 *(Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2001, n. 49.

Note all'articolo 8:

- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 *(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 *(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 - S.O. n. 255):

«5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».

Note all'articolo 9:

- Il testo degli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

«Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella regione;

9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonchè il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.».

«Art. 8

- La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, concerne: «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 *(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001.

Note all'articolo 11:

- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 *(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)*, è pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314; di seguito si riporta il testo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980:

«Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 dell'8 luglio 1998 *(Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1998, n. 187.

- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999 *(Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1999, n. 119.

- La legge 23 dicembre 1997, n. 454 *(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997; di seguito si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1, nonchè il comma 7 dell'articolo 7, della medesima legge n. 454/1997:

«Art. 1

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato)

(omissis)

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonchè sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonchè i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonchè per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio».

«Art. 7

(Disposizioni diverse)

(omissis)

7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298».

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 11

(Servizi di polizia stradale)

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.».

«Art. 12

(Espletamento dei servizi di polizia stradale)

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

3-bis). I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177), è il seguente:

«Art. 2

(Funzioni)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.); al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonchè tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, a 537;

g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonchè eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonchè funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.».

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 6

(Scambio di dati e informazioni)

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'articolo 13:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43.

Note all'articolo 15:

- Si riporta il testo dell'articolo 63 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 63

Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita, la regione».

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 107 dell'8 maggio 2004)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 5 maggio 2004 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia nel giorno 26 marzo 2004.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Avviso di richiesta di curriculum per l'aggiornamento degli elenchi dei professionisti per l'affidamento di incarichi di supporto all'attività dell'Unità Espropri e Patrimonio.

L'intestata Società, concessionaria per conto dell'ANAS della costruzione e dell'esercizio dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone Conegliano e, in quanto tale, soggetto legittimato a promuovere i relativi atti progettuali ed espropriativi, intende aggiornare gli elenchi dei professionisti per l'affidamento di incarichi di supporto all'attività dell'Unità Espropri e Patrimonio.

Tali incarichi riguardano le seguenti categorie di prestazioni professionali:

1) rilievi topografici;

2) rilievi di immobili e manufatti;

3) individuazione, attraverso picchettamento e redazione dei relativi piani di frazionamento, degli immobili da acquisire per la costruzione delle opere assentite in concessione;

4) frazionamenti, accatastamenti e stime;

5) ispezioni ai pubblici registri presso Agenzie del Territorio, Conservatorie dei RR.II. e uffici tavolari;

6) altre prestazioni di supporto all'attività dell'Unità Espropri e Patrimonio.

Tutti i professionisti, singoli o associati, interessati alle suindicate categorie di prestazioni professionali sono invitati a far pervenire alla S.p.A. Autovie Venete, Direzione Area Legale - Unità Espropri e Patrimonio i propri curricula entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nella domanda il professionista, singolo e/o associato, dovrà indicare la categoria o le categorie di prestazioni professionali con le quali intende offrire la propria collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Riccardo Riccardi

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.

UDINE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato per 9 alloggi in Comune di Bagnaria Arsa, località Castions delle Mura.

Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 109/1994, si comunica che l'A.T.E.R. di Udine ha provveduto ad affidare a procedura ristretta semplificata, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, lavori di costruzione di un fabbricato per 9 alloggi in Comune di Bagnaria Arsa, località Castions delle Mura.

Sono state invitate alla gara le seguenti imprese:

1. Luci Costruzioni S.r.l., Via Guicciardini n. 4, Trieste; 2. SO.C.R.EDIL S.r.l.u., Via Ressel n. 2/5/a, S. Dorligo della Valle (Trieste); 3. CO.GE.I. S.r.l.u., Via Barbarigo n. 24, Monfalcone (Gorizia); 4. Carena S.p.A. Impr. Costr., Via Alla Porta degli Archi n. 10/16, Genova; 5. Dott. Ing. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l., Via Fabio Filzi n. 4, Trieste; 6. Omnicoop Soc. Coop. a r.l., Via della Cooperazione n. 9, Bologna; 7. Veneziana Restauri Costruzioni S.r.l., Via dell'Industria n. 9, Gruaro (Venezia); 8. SVAM S.r.l., Via Tommaso Abbate n. 31/a, 30920 Quarto d'Altino (Venezia); 9. Pitta & C. S.r.l., Via Emilia n. 91/a, S. Giorgio di Nogaro (Udine); 10. Edilcoop Friuli Soc. Coop. a r.l., Via Comugne n. 17, Gemona del Friuli (Udine); 11. F.lli Paccagnan S.p.A., Via Calcina Est n. 2/A, Ponzano Veneto (Treviso); 12. Savino S.p.A., Via Torre Bianca n. 26, Trieste; 13. Tasca Aldo S.r.l., Via Majorana n. 11, Ponzano Veneto (Treviso); 14. Riccesi S.p.A., Via Frigessi n. 2/1, Trieste; 15. C.I.P.E.A. Soc. Coop. a r.l., Via Val di Setta n. 8, Loc. Rioveggio Monzuno (Bologna); 16. Guerrato S.p.A., Viale delle Industrie n. 8, Rovigo; 17. Ferracin S.r.l., Via C. Battisti n. 27, Jesolo (Venezia); 18. Zago S.r.l., Via I Maggio n. 18, Ceggia (Venezia); 19. Impresa Rosset Pietro S.r.l., Via Ricchieri n. 10, Pordenone; 20. Impresa Tilatti Rinaldo S.r.l., Via Tiepolo n. 1, Udine; 21. De Sabbata Costruzioni S.r.l., Via Milano n. 5, Maiano (Udine); 22. Dri Elio & F.gli, Via Trieste n. 111, Gonars (Udine); 23. Impresa Taverna S.p.A., Via Giulia n. 4, S. Giorgio di Nogaro (Udine); 24. B.C. Costruzioni S.r.l., Via Dante n. 49, Gonars (Udine); 25. Nord Finiture s.a.s. di Clocchiatti geom. Giorgio & C., Via Cisis n. 18/A, Udine; 26. Sostero Rino Costr. Edili, V.le Europa n. 27/A, Lignano Sabbiadoro (Udine); 27. F.lli Roppa S.r.l., Via Cormons n. 44, Gonars (Udine); 28. Mario De Candido S.p.A., Via dello Stella n. 14/B, Precenicco (Udine); 29. Bidoli S.p.A. Impr. Gen. Costr., Via Tavagnacco n. 162, Udine; 30. S.F.E.A. S.n.c. del p.e. Giorgio Foghin & C., Piazzale G. B. Cella n. 50, Udine; 31. Bizzaro Italo, Via C. Battisti n. 9, Flaibano (Udine); 32. Impresa Presotto S.r.l., Viale Leopardi n. 76, Udine; 33. Redil S.r.l., Via Pontebbana n. 103, Basiliano (Udine).

- Hanno partecipato le ditte: nn. 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 19 - 22 - 26 - 30 - 33.

- Impresa affidataria dei lavori: S.F.E.A. S.n.c. del p.e. Giorgio Foghin & C., Piazzale G. B. Cella n. 50, Udine.
- Aggiudicazione: al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, articolo 17, legge regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14.
- Importo di aggiudicazione: euro 712.112,19.
- Tempi di esecuzione dell'opera: giorni 500.

Nominativo Direttore dei Lavori: ing. Ezio Tomaello.

Udine, 12 maggio 2004

IL DIRETTORE:
ing. Federco Fant

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto dell'intervento di recupero finalizzato all'utilizzo del 1º piano dell'immobile «Ex Pretura» quale sede di uffici comunali.

1) Ente appaltante: Comune di Monfalcone - Partita I.V.A. n. 00123030314 - Piazza della Repubblica n. 8 - c.a.p. 34074.

2) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3) Data di aggiudicazione: 21 aprile 2004.

4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2 legge regionale 14/2002;

5) Numero di offerte valide ricevute: 11.

6) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: Ocem Impianti s.c.a.r.l. con sede in Via M.G. Deledda, 21 a Staranzano.

7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera: intervento di recupero finalizzato all'utilizzo del 1º piano immobile «Ex Pretura» quale sede di uffici comunali.

8) Valore dell'offerta: euro 228.333,90.

9) Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 30% di euro 124.224,56 (compresi oneri sicurezza) cat. OG1 - prevalente; euro 27.272,45, cat. OS31 - scorporabile.

Monfalcone, 10 maggio 2004

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI GRADO
Settore lavori pubblici ed ambiente

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per la fornitura di n. 1 autospazzatrice aspirante per il servizio pulizia strade.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grado (Gorizia) - P.I. 00064240310 - P. Biagio Marin, 4 - c.a.p. 34073.

2. Oggetto dell'appalto: fornitura di n. 1 autospazzatrice aspirante per il servizio pulizia strade.

3. Procedura e criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

4. Aggiudicataria: ditta U.C.M. S.r.l., Via Balduina 3, Rio Saliceto (Reggio Emilia) (C.F./P. I.V.A. 01523100350).

5. Importo aggiudicato: netto euro 98.000,00.

6. Data di aggiudicazione: 27 aprile 2004.

7. Numero di partecipanti: 1 ditta.

Resp. del Procedimento: arch. Andrea de Walderstein.

17 maggio 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Laura Spitaleri

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GORIZIA

GORIZIA

Provvedimento del Comitato provinciale prezzi di determinazione del prezzo per la distribuzione dello zucchero agevolato.

IL COMITATO PROVINCIALE PREZZI DI GORIZIA

VISTO il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 che attribuisce al C.I.P. la facoltà di impartire ai CC.PP.P. direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

VISTO IL D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 che fissa norme per la disciplina dei prezzi e la composizione dei CC.PP.P.;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attività dei CC.PP.P. di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone è stata attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 38, paragr. 2°, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 con il quale le funzioni amministrative inerenti all'attività dei suddetti CC.PP.P. sono state delegate alle competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTA la deliberazione n. 36/ZF del 15 luglio 1987 con la quale la Giunta integrata della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, come previsto dell'articolo 5 della legge 27 dicembre

1975, n. 700, ha richiesto al C.P.P. di fissare i prezzi massimi di vendita al pubblico dei generi di Zona Franca destinati ai consumi della popolazione residente nella Provincia di Gorizia;

VISTA la nota n. 12887/COMM. del 13 settembre 1994 con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo ha disposto che i CC-PP.P. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia continuino ad operare legittimamente in deroga al D.P.R. n. 373/1994;

VISTA la deliberazione n. 5/ZF del 18 gennaio 1994 approvata dal MICA;

VISTA la richiesta dell'ASCOM di Gorizia del 27 aprile 2004 di prot. 193/04, di fissare per l'anno 2004 il prezzo massimo di vendita al consumo dello zucchero di Zona Franca e nella quale si chiede la conferma del prezzo d'origine in riferimento a quello praticato nel 2003;

FATTO PROPRIO il parere della Commissione consultiva prezzi sull'opportunità di confermare il prezzo dello zucchero per il 2004 così come previsto nel 2003;

VISTO il precedente proprio provvedimento n. 1 del 3 marzo 2003;

DELIBERA

1) di fissare, con decorrenza dal 17 maggio 2004, i seguenti prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato, qualità semolato fino, di Zona Franca, I.V.A. 10% compresa;

- prezzo massimo di cessione al dettagliante euro 0,6516 Kg;
- prezzo massimo di vendita al consumo in pacchi di 1 Kg a peso netto euro 0,7266 Kg, arrotondato a euro 0,73 Kg;

2) di corrispondere al dettagliante il compenso lordo di euro 0,0750 Kg.

L'immissione al consumo dovrà essere effettuata secondo i piani distributivi predisposti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per quanto di rispettiva competenza viene inoltre richiamato all'attenzione dei grossisti e dei dettaglianti l'obbligo di rispettare tassativamente le norme di comportamento fissate dall'articolo 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 e della circolare della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia n. 18072/ZF del 18 dicembre 1991.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Gorizia ed agli organi di polizia è demandato il compito di esercitare la massima vigilanza per l'integrale rispetto delle disposizioni impartite dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia.

Gorizia, 13 maggio 2004

IL PRESIDENTE DELLA C.C.I.A.A.:
Emilio Sgarlata

COMUNE DI AVIANO

(Pordenone)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Ex Filanda Tamai».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive

modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Ex Filanda Tamai» adottato ai sensi di legge con delibera del Consiglio comunale n. 38 del giorno 23 aprile 2004 (esecutiva) saranno depositati in libera visione al pubblico nel palazzo comunale presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dal 3 giugno 2004 e fino al 15 luglio 2004 compreso, durante il normale orario d'ufficio.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al predetto Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Ex Filanda Tamai», nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, addì 17 maggio 2004.

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI CASSACCO

(Udine)

Statuto comunale adeguato alla legge regionale 21/2003 ed alle modifiche del Titolo V della Costituzione.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Cassacco è costituito in Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico sociale, la crescita civile e culturale ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune di Cassacco è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nello ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Cassacco è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione della Provincia e provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 2

Funzioni

1. L'attività amministrativa del Comune di Cassacco è ispirata ai principi di democrazia, di solidarietà e di trasparenza ed è improntata a criteri di buon andamento e imparzialità.

2. Spettano al Comune di Cassacco tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza con particolare riguardo:

a) alla tutela della salute, dell'igiene alimentare e dei luoghi di lavoro, anche in via preventiva;

b) all'assetto ed utilizzazione del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture produttive;

c) alla crescita economica nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e del turismo, incentivando forme cooperativistiche ed offrendo ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative;

d) all'assistenza degli anziani, dei minori, degli invalidi e dei disabili, perseguendo il mantenimento in loco degli assistiti, anche attraverso l'istituzione di un apposito centro socio assistenziale;

e) alla tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni friulane, da attuarsi anche attraverso la conservazione degli antichi toponimi radicati nella memoria storica della Comunità;

f) alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale, storico ed artistico da attuarsi attraverso l'adozione di norme specifiche negli strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia e garantendone altresì la fruizione alla collettività;

g) alla promozione dello sport e di iniziative per il tempo libero, favorendo la collaborazione con gli organismi e le associazioni ricreative e sportive;

h) alla pratica attuazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in ogni settore della vita civile, economica e sociale;

i) ad ogni altra materia demandata dalle leggi o nell'ambito delle leggi indicate dagli organi deliberanti del Comune.

3. Il Comune di Cassacco sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

4. L'organizzazione dei propri uffici persegue la finalità di realizzare l'efficienza nell'erogazione dei servizi attuando il principio della separazione delle competenze tra i ruoli politici e quelli amministrativi.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione con altri Enti

1. Il Comune di Cassacco realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Ai fini di predisporre i propri programmi e di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto delle categorie economiche, sociali e culturali e delle associazioni sindacali operanti sul territorio.

3. Il Comune di Cassacco attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie o delegate, riconoscendo prioritaria la collaborazione tra i Comuni contermini appartenenti al Consorzio della Comunità Collinare del Friuli.

Art. 4

Territorio - Sede

1. Il territorio del Comune di Cassacco ha una estensione di 11,63 Kmq, è delimitato a nord dai Comuni di Magnano in Riviera e Tarcento, a est e sud da quello di Tricesimo, a ovest da Treppo Grande e Colloredo di Monte Albano, ed è rappresentato nella cartografia.

2. La circoscrizione del Comune di Cassacco è costituita dal Capoluogo Cassacco (Cjassà) e dalle località di Conoglano (Conoglàn), Martinazzo (Martinàz), Montegnacco (Montegnà), Raspano (Raspàn). La comunità riconosce storicamente le borgate tradizionalmente denominate: Candòr, Felesùt nel Capoluogo; Baiùt, Cês, Cjastenêt, Fari, Menùt, Miot, Tinòt a Conoglano; Coldèan, Zanin a Martinazzo; Bâs, Boschìn, Calvari, Culiti, Fari, Maur, Sfueime a Montegnacco; Boschet, Ciacul, Criche, di Sore, Viso a Raspano.

3. La Sede comunale è ubicata nel Capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo municipale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria Sede.

4. La modificazione della Sede comunale come la variazione dell'ambito territoriale possono essere proposte dal Consiglio comunale con il voto qualificato di due terzi dei Consiglieri assegnati. Le variazioni dell'ambito territoriale devono essere sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 5

Stemma - Gonfalone

1. Il Comune di Cassacco negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976 di cui al bozzetto allegato al presente Statuto.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati, fatto salvo il caso di rilascio della preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune di Cassacco assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e ne promuove la presenza nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune nonchè negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

CAPO I

GLI ORGANI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per il periodo stabilito dalla legge.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Costituzione

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena diventa esecutiva la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. L'ordine del giorno e la data di convocazione sono stabiliti dal Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 10

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a specifiche problematiche ad essa connesse.

2. Le attività della Commissione di indagine sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Uso della lingua friulana

1. In conformità alla normativa per il riconoscimento dell'ufficialità della lingua friulana, l'Ente si riserva l'adeguamento del presente Statuto e l'approvazione di un regolamento che ne stabilisca le regole di ammissione.

Art. 12

Numero legale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri; esso si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 13

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese mediante alzata di mano.

2. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto e per le questioni riguardanti persone la seduta ed il voto sono segreti, salvi i casi previsti dal regolamento.

3. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i partecipanti al voto.

Art. 14

Avvisi, termini e modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo comunale ed in quelli delle località periferiche e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini seguenti:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza quando si tratti di seduta straordinaria;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

Art. 15

Prima adunanza

1. Il Consiglio comunale è convocato, per la sua 1ª adunanza, dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di proclamazione, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. In tale prima adunanza, presieduta dal Sindaco neo eletto, il Consiglio comunale:

a) procede alla convalida degli eletti;

b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta comunale e sulla nomina del Vicesindaco;

c) elegge tra i propri componenti il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 16

Linee programmatiche di mandato

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e, del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento degli equilibri di bilancio.

Art. 17

Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità, ed ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fa parte.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri, a seconda delle funzioni e delle attività svolte, sono stabiliti dalla legge.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono previsti dalla legge e disciplinati dal regolamento.

4. I Consiglieri possono presentare - in ogni caso - mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; ad esse il Sindaco o l'Assessore da questi delegato risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo comunale. Quando sia richiesto dai Consiglieri proponenti, la risposta alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettive viene data in forma scritta secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare al Comune, che si riserva di darne pubblicità nelle forme consentite, all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

7. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio.

8. Esercita le funzioni di Consigliere anziano colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Art. 18

Esercizio del diritto di accesso

1. Ciascun Consigliere ha diritto alla verifica e al controllo della attività amministrativa posta in essere dall'Ente.

2. A tale scopo può accedere a tutti gli atti prodotti dal Comune secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990, esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato, compresi .gli atti dell'ufficio per il controllo interno.

3. Sono tenuti a non diffondere i documenti in loro possesso.

4. Gli Uffici sono tenuti a dare seguito alle richieste di accesso entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diverso termine superiore in relazione all'entità della stessa richiesta. In ogni caso dovrà essere garantito il contemperamento tra il diritto del Consigliere e la funzionalità degli uffici.

5. L'ufficio che senza giustificato motivo non rispetta i termini sopra indicati, sarà assoggettato a procedimento disciplinare ed all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità.

Art. 19

Dimissioni - Decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

2. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, presentati con comunicazione scritta, non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

3. Al fine di cui al comma 2, il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza.

4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio viene riunito per deliberare sulla decadenza, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

5. I Consiglieri decadono altresì nei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla legge.

6. La decadenza comporta la surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 20

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il consiglio comunale nella 1ª adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma uno.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno due membri secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione, col nome del Capogruppo, entro dieci giorni dalla seduta di insediamento di convalida al Segretario comunale.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato la più alta cifra elettorale per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 22

Competenze

1. Il Consiglio, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza sugli atti di programmazione e controllo stabiliti dalla legge.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 23

Scioglimento

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto nei casi e nelle forme previste dall'articolo 141 e 143 del D.Lgs. 267/2000;

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

GIUNTA

Art. 24

Funzione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 Assessori.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio comunale con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 26

Convocazione - Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta. Al Sindaco spetta, sentite le proposte dei singoli Assessori, la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica; essa delibera con votazione palese ed a maggioranza dei presenti.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due componenti oltre al Sindaco.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e ne riferisce annualmente al Consiglio.

2. La Giunta comunale, nel rispetto del principio di separazione delle competenze, compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi.

3. La Giunta indica, con provvedimenti deliberativi generali, lo scopo, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili dei servizi, nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.
La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o gli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Spettano in particolare alla competenza della Giunta:

a) Approvare il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;

b) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

c) approvare il Piano delle risorse e degli obiettivi;

d) determinare le aliquote dei tributi;

e) approvare i progetti, i programmi e le loro varianti;

f) autorizzazione ad agire e resistere in giudizio;

g) programmazione triennale del fabbisogno del personale:

- i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per legge ad altri organi, in particolare: l'assegnazione di contributi in assenza di criteri predeterminati;
- l'affidamento di incarichi fiduciari ritenuti strategici;
- approvazione delle transazioni.

4. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

CAPO VI

SINDACO E ASSESSORI

Art. 28

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.

2. La legge disciplina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 29

Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, provvedere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Direttore generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

d) rappresentare il Comune nella assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui al successivo articolo;

f) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie e i relativi atti di polizia e controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune c/o aziende, enti ed istituzioni - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale - fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla legge per le nomine dei propri rappresentanti.
Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro

i termini di scadenza del precedente incarico: in mancanza, il Comitato di Controllo regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

h) proporre al Consiglio comunale la revoca e la sostituzione dei propri rappresentanti nominati c/o enti, aziende ed istituzioni;

i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire, adottando i relativi provvedimenti, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 50 del presente Statuto e dei regolamenti comunali;

nominare il Segretario comunale;

attribuire le funzioni della Direzione generale;

l) convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste;

m) rispondere entro 30 giorni, ove non deleghi un Assessore, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

n) presentare al Consiglio comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni pervengano al protocollo comunale, il Consiglio comunale dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di 20 giorni.
Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Statuto, decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

o) convocare i comizi per i Referendum consultivi.

2. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure relative a situazioni di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 30

Competenze in materia statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica, anagrafe e stato civile;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l' inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi pubblici commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 31

Giuramento - Distintivo

1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 32

Vicesindaco - deleghe

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. Il Sindaco può conferire delega parziale, di particolari e specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, all'altro Assessore.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 33

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale. Il Sindaco, come il Consiglio comunale, dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

2. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta comunale, fra i quali il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella 1ª seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore o dei nuovi Assessori; la nuova o le nuove nomine - con l'indicazione del Vicesindaco - devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
Tali comunicazioni non danno luogo a votazione e si effettuano in seduta pubblica.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3º grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno (2/5) due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 35

Dimissioni del Sindaco

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n) del presente Statuto.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 36

Decadenza - Dimissioni degli Assessori

1. Si ha decadenza dalla carica di Assessore - oltre che nei casi previsti dalla legge - anche per i seguenti:

a) accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 267/2000, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

3. Gli Assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco; le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

Art. 37

Obbligo di astensione

1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi propri, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nello interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. L'obbligo di astensione non si applica i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell' amministratore o dei parenti affini fino al quarto grado.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. A tutti i componenti degli organi comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze c/o Enti, Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38

Responsabilità

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE

Art. 39

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa, con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 267/2000.

7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui all'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 40

Regolamento organico del personale

1. Le forme e modalità di organizzazione e struttura interna degli uffici nonché lo stato giuridico ed economico del personale, sono disciplinati da regolamento.

Art. 41

Organizzazione degli uffici

1. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;

b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 42

Personale

1. Il personale dipendente è responsabile per il risultato dell'attività lavorativa, a cui collabora.

2. Il Comune promuove l'accrescimento della capacità professionale degli operatori attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Art. 43

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dello atto finale del procedimento, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni lavorativi, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 44

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 45

Responsabilità gestionali

1. È responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di un'autonoma unità operativa, sia semplice che complessa.

2. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. Le figure massime apicali presenti in ciascuna delle aree in cui sono suddivisi gli uffici sono responsabili dell'area di competenza. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Ove in una determinata area siano presenti figure di pari qualifica, il Responsabile di area è nominato dal Sindaco.

Art. 46

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con atto motivato, di diritto privato.

2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

Art. 47

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del servizio interessato indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza da tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al responsabile del servizio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 49

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 50

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 51

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornanti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 52

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero dei componenti, la loro durata in carica e le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 53

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 54

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività della istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei ser-

vizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 55

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o della Giunta o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 56

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 57

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 59

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 60

Regolamento di contabilità

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Le norme relative alla contabilità generale sono definite da apposito regolamento.

Art. 61

Revisore del conto

1. Il Revisore è scelto ai sensi dell'articolo 234 del D.Lgs. 267/2000, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione e adempie al suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 62

Controllo interno

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè sia consentito, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo interno e strategico.

2. Le norme del regolamento di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio per il controllo interno e del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 63

Responsabilità del tesoriere

1. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti soggetti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 64

Demanio e patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni demaniali e patrimoniali di cui dispone.

2. La gestione del patrimonio, la sua modificazione, l'aggiornamento dello inventario sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

FORME COLLABORATIVE ISTITUZIONALI

Art. 65

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti pubblici e privati, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 66

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 67

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nel precedente articolo 66.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

4. Il Comune è rappresentato nella assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 68

Accordi di programma

1. Il Sindaco qualora spetti al Comune la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 69

Unione di Comuni

1. In attuazione delle norme previste dalle leggi regionali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 70

Fusione di Comuni - Municipio

1. La modificazione della circoscrizione territoriale é soggetta, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione a preventiva consultazione popolare.

2. Ove il Comune sia oggetto di modificazione della circoscrizione territoriale, in attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità alla normativa che verrà emanata dalla Regione può essere prevista l'istituzione del Municipio quale organismo di decentramento istituzionale.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI

Art. 71

Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Ente attraverso forme

di consultazione della popolazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 72

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i cittadini ed i soggetti portatori di interessi nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno facoltà di intervenirvi. Ove parimenti non sussistano ragioni di impedimento, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

Art. 73

Intervento di altri soggetti nel procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 74

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui al precedente articolo 72 e quelli intervenuti ai sensi del precedente articolo 73 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento.

2. Il responsabile dell'istruttoria entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 1, lettera b) deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'adozione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera a) non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione comunale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 75

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 74, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatosi a danno del privato.

Art. 76

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dello avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

3. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 77

Istanze

1. I cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in generale possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'Amministrazione.

2. La Giunta, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo la scadenza di detto termine.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 78

Petizioni

1. Tutti i cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi, in forma collettiva, e comunque in una pluralità di soggetti non inferiore a 10, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 78 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dello esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 79

Proposte

1. Numero dieci cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 80

Registro

1. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante registrazione al Protocollo del Comune nonché dell'iter di esame degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO

Art. 81

Principi generali

1. Il Comune sostiene e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, la loro costituzione e potenziamento, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 82

Associazioni

1. Previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio comunale sono registrate su apposito libro delle associazioni con l'indicazione degli scopi e nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza.

2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 83

Organi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi o l'organizzazione di mirate iniziative e manifestazioni può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 84

Incentivazione

1. Il Comune può erogare alle associazioni ed agli organi di partecipazione, contributi economici da destinare all' attività associativa. Può inoltre mettere a disposizione, a titolo di contributi in natura, beni e servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

2. I relativi rendiconti devono essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione comunale.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 85

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare rispondenza nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nello ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente la raccolta delle firme, autentica nei modi di legge, deve avvenire nel termine di tre mesi.

5. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo eligente.

6. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità univocità. Sulla ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione, i quorum per la loro validità e la costituzione di apposita commissione di garanzia.

Art. 86

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 87

Diritto di accesso ed informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

6. Il regolamento assicura ai cittadini, singolo o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

8. Le aziende e gli enti dipendenti del Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 88

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10 per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche con un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 89

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79 del presente Statuto.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta dalla legge.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

Modifiche dello Statuto

1. Le norme di modifica e integrazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salva la necessità di adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un biennio dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 91

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Nell'originale dello Statuto viene apposta dal Segretario comunale la dichiarazione di esecutività.

(approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 29 marzo 2004)

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa privata denominato «Zona commerciale H2C - Piano a Nord Est».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con

deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 7 maggio 2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C., di iniziativa privata denominato «Zona Commerciale H2C - Piano a Nord Est».

Lo stesso P.R.P.C, è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi Tecnici in piazzetta Marconi, 3 a Codroipo - 2° piano ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI FAGAGNA

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica dei borghi rurali di antica formazione, Villalta e Ciconicco, e contestuale variante n. 25 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 in data 27 aprile 2004, regolarmente divenuta esecutiva, con la quale viene approvata la proposta avanzata dalla Giunta comunale con propria delibera n. 67 del 20 aprile 2004, provvedendo ad adottare il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica dei borghi rurali di antica formazione, Villalta e Ciconicco, con contestuale variante n. 25 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 42, comma 2 bis della legge regionale 52/1991;

VISTI gli articoli 42, 45 e 48 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE il Piano particolareggiato indicato in premessa, costituito dalle suddette deliberazioni di adozione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alle stesse, sarà depositato per trenta giorni effettivi a partire dal 3 giugno 2004 e fino al 14 luglio 2004, negli uffici di segreteria aperti al pubblico, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al suddetto P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal precitato P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e verranno acquisite all'apposito protocollo del Comune.

Fagagna, lì 18 maggio 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICO AMBIENTALE:
arch. Lidia Giorgessi

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Casagrande», in località Fontanafredda.

IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26 aprile 2004 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato «Casagrande» in località Fontanafredda;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, dal 4 giugno 2004 al 15 luglio 2004, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
- che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.
- che le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco.

IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA:
arch. Stefano Re

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 170 di data 24 febbraio 2004 si è provveduto a classificare come segue le strutture ricettive sottoindicate per il quinquennio 2003-2007:

denominazione: «Merano»

ubicazione struttura ricettiva: Via Vespucci n. 3

titolare: Lonati Livio

classe assegnata: albergo a 3 (tre) stelle

capacità ricettiva: n. 48 camere, n. 84 posti letto e n. 48 bagni completi

carattere apertura: annuale;

denominazione: «Rialto»

ubicazione struttura ricettiva: Viale del Turismo n. 2

titolare: Medeot Rodolfo legale rappresentante Associazione Regionale Disabili Friuli-Venezia Giulia ONLUS

sede: Gorizia - Corso Italia n. 55

classe assegnata: albergo a 4 (quattro) stelle

capacità ricettiva: n. 42 camere, n. 114 posti letto e n. 42 bagni completi

carattere apertura: annuale;

denominazione: «Villa Reale»

ubicazione struttura ricettiva: Via Colombo n. 11

titolare: Vianello Giovanni

classe assegnata: albergo a 3 (tre) stelle

capacità ricettiva: n. 20 camere, n. 40 posti letto e n. 20 bagni completi

carattere apertura: stagionale.

Grado, 15 maggio 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - Zona omogenea «O2» Ambito di centro civico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 30 del giorno 27 del mese di aprile 2004, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica in frazione Remugnano - Zona omogenea «O2» Ambito di centro civico.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo comune osservazioni redatte in carta legale.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sempre redatte in carta legale.

Reana del Rojale, lì 18 maggio 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Andrea Mecchia

COMUNE DI SAGRADO

(Gorizia)

Avviso di adozione del «Piano di classificazione acustica» del territorio comunale e delle frazioni.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 15 marzo 2004 il Comune di Sagrado ha adottato il «Piano di classificazione acustica» che riguarda il territorio comunale con le sue frazioni.

Ai sensi della legislazione vigente, si rende noto che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni allo strumento depositato. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano rumore possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Osservazioni ed opposizioni devono essere resi in bollo.

La deliberazione di approvazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Roberto Daris

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Avviso ai creditori verso la ditta CO.EL. Costruzioni elettriche, per i lavori di ampliamento e potenziamento del campo sportivo di Rivis.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

Che, avendo la ditta CO.EL. Costruzioni elettriche, con sede a Cisterna di Coseano, Via della Chiesa n. 26, appaltatrice dei lavori di costruzione di ampliamento e potenziamento del campo sportivo di Rivis, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sedegliano, lì 15 maggio 2004

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

(Udine)

Modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale.

Si rende noto che con delibera consiliare n. 49 del 20 dicembre 2003 sono stati modificati gli articoli dello statuto comunale di seguito riportati:

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Trivignano Udinese è ente autonomo locale con la rappresentatività generale stabilita dai principi della Costituzione.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune promuove la valorizzazione della famiglia intesa come fonte di crescita sociale aperta alle esigenze della comunità e di tutti coloro che con essa vengono in contatto, e come nucleo di sviluppo dei necessari valori per una pacifica convivenza tra i popoli, nel rispetto delle religioni, dei costumi e delle tradizioni di ognuno.

3. Il Comune, nel rispetto della lingua e della tradizione locale, si ripromette di promuovere nel territorio, attività ed iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

5. La sfera di governo del Comune è relativa ai suoi interessi e si esercita nel suo ambito territoriale.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita anche attraverso l'attività delle associazioni di volontariato.

7. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonchè degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

8. Il Comune è parte integrante della Comunità europea e della Comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

9. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5

Albo pretorio

1. Viene individuato nel palazzo civico apposito spazio quale « Albo Pretorio» per la pubblicazione degli

atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario, o impiegato nominato con atto gestionale, cura l'affissione degli atti di cui al 1º comma e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

1. Le sessioni del Consiglio comunale devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio. Il Sindaco assicura adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sugli argomenti da trattare.

3. Gli adempimenti previsti dal 4º comma, sono assolti dal Vice Sindaco nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui, come previsto dall'articolo 18, comma 2, l'Assessore esterno sia anche Vice Sindaco, il Consiglio comunale verrà convocato dall'Assessore interno anziano ovvero dal Consigliere anziano nel caso in cui tutti gli Assessori siano esterni.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, anche tramite fax o, in caso d'urgenza, con altri mezzi, contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, purchè ne sia verificato l'effettivo recepimento.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Le bozze di regolamenti vengono inviate ai capigruppo unitamente all'avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale in cui verranno discusse.

8. La prima convocazione del Consiglio comunale viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

9. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

10. Ciascun Consigliere comunale, nello svolgimento del suo mandato, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

11. Annualmente il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, cioè in sede di approvazione del conto consuntivo. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni temporanee o speciali, (nonchè) commis-

sioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione e commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e sindacali per l'esame di specifici argomenti.

2. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge. Tali disposizioni entrano in vigore con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di cui alla legge 81/1993.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per due volte consecutive senza giustificato motivo, inviato per iscritto o verbalizzato nel corso della seduta, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune operando attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (in sede di approvazione del conto consuntivo) nonchè svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 19

Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici, o dal Direttore generale.

2. In particolare spetta alla Giunta:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

b) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

c) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, i programmi e i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale o dei responsabili dei servizi;

d) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari o dei responsabili dei servizi;

e) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;

f) individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

g) predisporre i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto da portare all'esame del Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio preventivo pluriennale e la relazione al conto consuntivo ;

h) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) approvare la dotazione organica del personale e le relative variazioni;

j) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto ed approvare le transazioni;

k) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare prevista dalla normativa;

l) definire con motivazioni criteri e priorità nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

m) definire la portata puntuale delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari;

n) nominare la Commissione edilizia comunale;

o) individuare professionisti per incarichi di progettazione di opere pubbliche ed in materia urbanistica o per incarichi professionali;

p) concordemente con il Segretario comunale o il Direttore generale, fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

q) determinare, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

r) approvare annualmente il Piano risorse-obiettivi su proposta del Segretario comunale o Direttore generale;

s) autorizzare alla firma degli accordi di contrattazione decentrata.

Art. 21

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.

3. È il Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, secondo i criteri per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal consiglio comunale e dalla giunta e ne verifica i risultati Impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi.

5. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

7. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori e concorda con gli stessi le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche riguardanti l'Ente, che intendono rilasciare,

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della giunta;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega esclusivamente nei riguardi degli Assessori limitatamente alle sole funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentito il parere della Giunta;

i) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei responsabili di servizio;

l) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa ove non di competenza del responsabile del servizio;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla leggi e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici;

n) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, (sentiti la giunta e/o le istanze di partecipazione);

o) fa pervenire al Consiglio comunale per il tramite del segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda i provvedimenti di competenza;

p) provvede entro 45 giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

q) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

r) adotta, in situazioni di calamità naturali, tutti i provvedimenti necessari per gli interventi di primo soccorso, attivando immediatamente il Gruppo di Protezione civile del Comune. Inoltre, provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;

s) convoca i comizi per i referendum;

t) nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di alta professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici.

Art. 27

Impedimento permanente, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio dalla funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

Art. 28

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo di categoria.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) coordina e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, dirimendo conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte, facendo salva la competenza del Direttore generale nel caso sia persona diversa dal Segretario comunale;

b) vigila affinchè gli uffici adempiano regolarmente all'istruttoria delle deliberazioni, svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

c) in conformità a quanto previsto dalla legge per ciascuna proposta di deliberazione, verifica che si curi l'istruttoria e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

e) cura la redazione dei verbali degli organi di cui al precedente punto;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

h) conferisce l'incarico di messo comunale a personale dipendente idoneo del Comune per la notificazione degli atti.

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta al responsabile dei servizi nominato con provvedimento del Sindaco la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento e dal presente Statuto, e sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ad eccezione dei casi in cui essi sono riservati per legge al Sindaco;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 36

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale il Sindaco indice la conferenza di servizi.

2. La conferenza è proposta dal responsabile del procedimento quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati da altre Amministrazioni pubbliche, in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Resta salvo quanto disposto dalla normativa a riguardo.

Art. 38

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa, nonchè dall'articolo 6 quinques del D.L. 12 dicembre 1990, n. 6 convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

2. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze, con modalità e limiti definiti dal regolamento.

Art. 41

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico culturale e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 44

Consorzi e società

1. Il Comune, può promuovere la costituzione di un consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando da parte dei medesimi enti locali, si intende gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Comune può promuovere la costituzione di una società di capitali per gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico.

Art. 47

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

Art. 49

Partecipazione

1. Il Comune, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'Ente, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività medesima.

2. Il Comune, per gli stessi fini, privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti sono, inoltre, consentite ai cittadini.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su specifici problemi.

5. Il Comune potrà designare propri rappresentanti negli organismi associativi e cooperativi nel rispetto dei principi fissati dalle norme di legge.

6. Le scelte amministrative comunali che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

7. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai commi precedenti, le associazioni e i comitati che operano sul territorio.

Art. 50

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro i termini fissati per legge o in mancanza entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini fissati per legge o in mancanza entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1º hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

– Viene eliminato l'articolo 51 ed a seguito di ciò la numerazione degli articoli viene modificata.

Art. 52

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono presentare in forma scritta al Sindaco e/o agli Assessori al Segretario comunale ed ai responsabili del servizio a seconda delle rispettive competenze, istanze su specifici aspetti dell'attività politica ed amministrativa.

2. Alle istanze dovrà essere data risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono rivolgere interrogazioni verbali su argomenti di carattere generale che interessino la comunità, al Sindaco, Assessori, Consiglieri alla fine di ogni seduta del Consiglio comunale, per la durata massima di mezz'ora. Le istanze e le risposte verbali essendo esperite alla chiusura della discussione del Consiglio comunale non sono oggetto di verbalizzazione.

Art. 54

Associazioni

1. Il responsabile del servizio competente, annota, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 62

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera di approvazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione ed altre leggi e nello Statuto stesso.

Art. 64

Ordinanze

1. Il Sindaco o il responsabile del servizio competente emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per sette giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al le norme in vigore. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 65

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

CONSORZIO DI BONIFICA ISONTINA

GORIZIA

Avviso di partecipazione al procedimento amministrativo per i lavori di: «Opere di miglioramento ed adeguamento della rete irrigua nel Comune di Cormòns» - Bacino n. 12.

In applicazione dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo dei lavori di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- responsabile del procedimento: dott. ing. Eugenio Spanghero;
- addetto all'istruttoria: geom. Claudia Simonitti.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Gorizia, 3 giugno 2004

IL PRESIDENTE:
Enzo Lorenzon

PROVINCIA DI PORDENONE
Settore tutela ambientale

Denegazione di approvazione del progetto di variante sostanziale di ampliamento del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Polcenigo alla ditta Gottardo Domenico di Polcenigo (Pordenone). Deliberazione della Giunta provinciale 22 aprile 2004, n. 100.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione

delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/97, Allegati A e D;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Ditta Gottardo Domenico con sede legale e produttiva in Comune di Polcenigo, frazione di San Giovanni, via Pordenone n. 93, è titolare di un Centro di raccolta veicoli fuori uso;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 15 del 4 febbraio 1991 di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione del Centro;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 23 del 16 aprile 1994 di parziale modifica del succitato decreto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 144 del 2 novembre 1994 di approvazione di un progetto di variante del Centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1998/1337 esecutiva il 21 ottobre 1998 di autorizzazione all'esercizio del Centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 922 del 4 giugno 2002 di voltura delle autorizzazioni dalla Ditta Gottardo Vittorio alla Ditta Gottardo Domenico;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1957 del 20 ottobre 2003 di aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del Centro di raccolta di veicoli fuori uso;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Gottardo Domenico del 26 giugno 2002, pervenuta il 27 giugno 2002, assunta al protocollo n. 28921 del 27 giugno 2002, di approvazione di un progetto di variante che prevede l'ampliamento e l'aumento della potenzialità del Centro, nonché l'adeguamento dello stesso alle previsioni del decreto legislativo 209/2003;

VISTA la nota della Provincia di Pordenone prot. n. 32333 del 23 luglio 2002 con la quale sono state richieste delle integrazioni documentali finalizzate all'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998;

EVIDENZIATO che i Centri di raccolta di veicoli fuori uso, sulla base del Catalogo Europeo dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2002, trattano rifiuti pericolosi e pertanto con nota prot. 37904 del 6 settembre 2002

il Servizio tutela ambientale della Provincia, ha chiesto, tra l'altro, al Servizio regionale per la valutazione di impatto ambientale, se il progetto di variante in argomento della Ditta Gottardo Domenico sia da sottoporre alla predetta valutazione di impatto ambientale;

VISTA la risposta del Servizio regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla nota protocollo n. AMB/25351/VIA-V del 16 ottobre 2002 con la quale chiarisce che detto progetto di variante, in base all'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990, deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO che la Ditta Gottardo Domenico ha inoltrato istanza per la predetta procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al competente Servizio regionale che con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/196/SCR/89 del 18 febbraio 2003, in atti di questa Provincia, ha stabilito che il progetto di variante in argomento non è da assoggettare alla procedura di VIA indicando altresì alcune prescrizioni e raccomandazioni;

EVIDENZIATO anche che i Centri di raccolta di veicoli fuori uso, sulla base del Catalogo Europeo dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2002, trattano rifiuti pericolosi;

DATO ATTO che, su ulteriore richiesta del Servizio tutela ambientale della Provincia, la Ditta con nota del 27 maggio 2003, assunta al protocollo n. 27164 del 28 maggio 2003, ha inviato integrazioni progettuali;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987, in quanto si prevede un ampliamento del Centro di raccolta, con nota protocollo 46094 del 6 ottobre 2003 è stato avviato il procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998 e trasmesso il progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone protocollo n. 46120 del 6 ottobre 2003, con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA-FVG per eventuali osservazioni;

VISTA la nota prot. 62333/ISP. del 17 novembre 2003 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», di trasmissione della determinazione dirigenziale n. 1572 del 12 novembre 2003 con cui è stato espresso parere favorevole;

VISTA la nota protocollo n. 3678 del 18 novembre 2003 del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA-FVG, con cui comunica le proprie osservazioni;

DATO ATTO che il Comune di Polcenigo non ha inviato il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 5, comma 3, del D.P.G.R. 01/1998, lo stesso si intende reso favorevolmente;

ATTESO che il Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 57424 del 15 dicembre 2003, anche sulla scorta delle osservazioni dell'ARPA, ha richiesto alla Ditta Gottardo Domenico l'invio di integrazioni progettuali, riguardanti l'adeguamento del progetto di variante alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003;

ATTESO che la Ditta Gottardo Domenico con nota del 2 febbraio 2004, pervenuta il 2 febbraio 2004 ed assunta agli atti con protocollo n. 6256 del 3 febbraio 2004 ha trasmesso le integrazioni del progetto di variante;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 10424 del 19 marzo 2004, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni, agli Enti ed Uffici competenti;

EVIDENZIATO che il Comune di Polcenigo con nota del 19 marzo 2004, anticipata a mezzo fax, ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 15 marzo 2004, dalla quale si evince che l'intervento di cui al progetto di variante presentato andrebbe ad interessare una zona omogenea D3.1 insediamenti produttivi singoli esistenti (articolo 30 P.R.G.C.) e che detta zona non è destinata ad una attività artigianale, ma è una zona dove viene riconosciuta e normata un'attività esistente. Pertanto ha deliberato «di ritenere l'intervento non compatibile con la zona, sotto il profilo urbanistico, non essendo la zona destinata a nuove attività artigianali»;

VISTO il parere non favorevole, espresso all'unanimità dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/1998, riunitasi in data 25 marzo 2004, con la seguente motivazione:

- «In quanto la variante non risulta urbanisticamente compatibile e prevede la localizzazione dell'ampliamento in un'area non contigua al sito dell'impianto autorizzato.»;

DATO ATTO che la Ditta Gottardo Domenico, a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, ha presentato in data 23 febbraio 2004 il previsto un progetto di adeguamento dell'impianto esistente sito in Polcenigo, via Pordenone n. 150/A;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in argomento presentata dalla Ditta Gottardo Domenico;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di non accogliere l'istanza della Ditta Gottardo Vittorio, con sede legale in Polcenigo, via Pordenone n. 95, pervenuta il 27 giugno 2002, assunta al protocollo n. 28921 del 27 giugno 2002, denegando l'approvazione e la realizzazione ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs n. 22/1997, del progetto di variante sostanziale di ampliamento ed aumento della potenzialità del Centro di raccolta veicoli fuori uso, nonché di adeguamento dello stesso alle previsioni del decreto legislativo 209/2003, in quanto, come riportato nelle premesse, la variante di che trattasi non risulta urbanisticamente compatibile e prevede la localizzazione dell'ampliamento in un'area non contigua al sito dell'impianto autorizzato.

2. Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta Gottardo Domenico disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.

3. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Gottardo Domenico e inviato al Comune di Polcenigo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, alle Direzioni regionali dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della sanità.

4. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. n. 01/1998 e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 59 del 13 gennaio 2004.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di una variante progettuale sostanziale, di ampliamento del centro di raccolta veicoli fuori uso in Comune di Sesto al Reghena alla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio di Sesto al Reghena. Deliberazione della Giunta provinciale 22 aprile 2004, n. 101.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio con sede legale e produttiva in via Ippolito Nievo n. 84, in Comune di Sesto al Reghena, è titolare di un Centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 71 del 30 settembre 1993, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione del sopraccitato Centro;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 149 del 2 novembre 1994 di approvazione di un progetto di variante;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 5 del 16 gennaio 1998 di autorizzazione all'esercizio del suddetto Centro;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 9 marzo 2000 di approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione dello stesso, nonché di presa atto della modifica della denominazione della Ditta;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 2000/1404 esecutiva il 25 agosto 2000 di aumento del quantitativo annuo di rifiuti conferibili all'impianto;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 14 marzo 2002 di approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione delle opere relative alla costruzione di una tettoia aperta per la bonifica veicoli e smontaggio motore;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 4 settembre 2002 di sostituzione collaudatore.
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 94 del 15 gennaio 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio di Sesto al Reghena del 25 febbraio 2002, pervenuta il 27 febbraio 2002, assunta al protocollo n. 10365 del 27 febbraio 2002, di approvazione di un progetto di variante che prevede l'ampliamento e l'aumento della potenzialità del centro per un quantitativo annuo di rifiuti determinato in 3.500 veicoli fuori uso pari a circa 3.500 tonnellate, nonché l'adeguamento dello stesso alle previsioni del decreto legislativo 209/2003;

VISTA la nota della Provincia di Pordenone prot. n. 15487 del 29 marzo 2002, con la quale sono state richieste integrazioni documentali finalizzate all'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998;

EVIDENZIATO che i Centri di raccolta di veicoli fuori uso, sulla base del Catalogo Europeo dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2002, trattano rifiuti pericolosi costituiti da «veicoli fuori uso CER 16 01 04», e pertanto con nota prot. 37904 del 6 settembre 2002 il Servizio tutela ambientale della Provincia, ha chiesto, tra l'altro, al Servizio regionale per la valutazione di impatto ambientale, se il progetto di variante in argomento della Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio sia da sottoporre alla predetta valutazione di impatto ambientale;

VISTA la risposta del Servizio regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla nota protocollo n. AMB/25351/VIA-V del 16 ottobre 2002 con la quale chiarisce che il progetto di variante, in base all'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990, deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO che la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio ha inoltrato istanza per la predetta procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al competente Servizio regionale che con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/320/SCR/88 del 14 febbraio 2003, in atti di questa Provincia, ha stabilito che il progetto di variante in argomento non è da assoggettare alla procedura di VIA indicando altresì alcune prescrizioni e raccomandazioni;

EVIDENZIATO anche che i centri di raccolta di veicoli fuori uso, sulla base del Catalogo Europeo dei rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2002, trattano rifiuti pericolosi;

DATO ATTO che, su ulteriore richiesta del Servizio tutela ambientale della Provincia, la Ditta con nota del 14 luglio 2003, assunta al protocollo n. 34170 del 14 luglio 2003, ha inviato le integrazioni progettuali;

DATO ATTO che quanto proposto dalla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987, in quanto si prevede un ampliamento del centro di raccolta veicoli fuori uso, con aumento della superficie dello stesso di 1.150 m^2, interessando un'area catastalmente censita al foglio n. 22, mappali 735 porz., 736 porz. e 246 porz. del Comune censuario di Sesto al Reghena;

VISTA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo 46413 del 7 ottobre 2003 di avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998 e di invio del progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri e le eventuali osservazioni;

RICHIAMATA altresì la nota del citato Servizio protocollo n. 46412 del 7 ottobre 2003, con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA-FVG per eventuali osservazioni;

VISTA la nota protocollo n. 14384/16017 del 5 novembre 2003 del Comune di Sesto al Reghena con cui comunica il proprio parere favorevole con condizioni;

VISTA la nota protocollo n. 62335/ISP. del 17 novembre 2003 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», di trasmissione della determinazione dirigenziale n. 1573 del 12 novembre 2003 con cui è stato espresso parere favorevole, con condizioni;

VISTA la nota protocollo n. 3668 del 18 novembre 2003 del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA-FVG, con cui comunica le proprie osservazioni;

ATTESO che il Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 57427 del 15 dicembre 2003, anche sulla scorta delle condizioni ed osservazioni espresse dal Comune, dall'A.S.S. e dall'ARPA, ha richiesto alla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio l'invio delle integrazioni progettuali necessarie, tra le quali anche l'adeguamento del progetto di variante alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003;

ATTESO che la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio con nota del 19 gennaio 2004, pervenuta il 19 gennaio 2004 ed assunta agli atti con protocollo n. 3137 del 20 gennaio 2004 ha trasmesso le integrazioni del progetto di variante;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 10428 del 19 febbraio 2004, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni, agli Enti ed Uffici competenti;

RICHIAMATA, altresì, la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 5024 del 28 gennaio 2004 indirizzata al Servizio regionale V.I.A.;

VISTA quindi la nota protocollo n. ALP.11-4406/-SCR-88 del 9 aprile 2004 del citato Servizio regionale;

DATO ATTO che il progetto di variante si compone dei seguenti elaborati:

- a firma dell'ing. Giancarlo Cuomo:
  - Relazione Tecnica di data 26 giugno 2003;
  - Tav. T1 Identificazione aree-opere di variate, estratto di mappa e di piano;
  - Tav. T2 Ciclo Produttivo;
  - Tav. T3 Rete fognaria;
  - Tav. T4 Dislocazione mezzi antincendio;
  - Tav. T5 Dettagli costruttivi;
  - Relazione integrativa di data 29 dicembre 2003;
  - Tav. T1 Identificazione aree-opere di variate, estratto di mappa e di piano;
  - Tav. T3 Rete fognaria;
- a firma del geom Roberto Altan:
  - Tav. 2 Piante-prospetti-sezione;
- a firma del dott. geol. Elena Ruzzene:
  - Relazione geologica ed idrogeologica di data 29 aprile 2002;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/1998, riunitasi in data 25 marzo 2004, con le seguenti raccomandazioni:

- «che si preveda la formazione di un cordolo di separazione tra le aree pavimentate ed asfaltate e quelle a verde;
- che il completamento della barriera verde sia costituita da siepi a foglia semi caduca;
- che tutte le aree destinate alle lavorazioni siano idoneamente pavimentate;
- che sia assicurata la corretta gestione dei condensatori contenenti PCB e PCT;
- che sia assicurata la corretta gestione dei componenti che contengono amianto;
- che si preveda l'adeguamento dell'ultimo pozzetto prima del recapito finale dello scarico in fognatura, per renderlo idoneo alle ispezioni e ai prelievi»;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare dell'azienda, pervenuta in data 15 aprile 2004, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio, con sede legale ed impianto in via Ippolito Nievo n. 84, in Comune di Sesto al Reghena;

RITENUTO, infine, di confermare per i lavori di cui sopra, il Collaudatore ing. Giovanni Tassan Zanin già nominato con deliberazione di G.P. n. 222 del 4 settembre 2003;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 26/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 22/1997 e fatti salvi i diritti di terzi, il progetto di

variante sostanziale nelle premesse descritto, con ampliamento di superficie di 1.150 m^2 catastalmente censita al foglio n. 22, mappali 735 porz., 736 porz. e 246 porz. del Comune censuario di Sesto al Reghena, per il conferimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso CER 16 01 04 determinato in n. 3.500 unità, pari a circa 3.300 t/a, del centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, della Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio con sede legale ed impianto in via Ippolito Nievo n. 84, in Comune di Sesto al Reghena, costituito dai seguenti elaborati:

- a firma dell'ing. Giancarlo Cuomo:
  - Relazione Tecnica di data 26 giugno 2003;
  - Tav. T1 Identificazione aree-opere di variate, estratto di mappa e di piano;
  - Tav. T2 Ciclo Produttivo;
  - Tav. T3 Rete fognaria;
  - Tav. T4 Dislocazione mezzi antincendio;
  - Tav. T5 Dettagli costruttivi;
  - Relazione integrativa di data 29 dicembre 2003;
  - Tav. T1 Identificazione aree-opere di variate, estratto di mappa e di piano;
  - Tav. T3 Rete fognaria;
- a firma del geom. Roberto Altan:
  - Tav. 2 Piante-prospetti-sezione;
- a firma del dott. Geol. Elena Ruzzene:
  - Relazione geologica ed idrogeologica di data 29 aprile 2002.

2. Di autorizzare la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo n. 22/1997, all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di variante di cui al precedente punto 1, con le seguenti raccomandazioni:

- che si preveda la formazione di un cordolo di separazione tra le aree pavimentate ed asfaltate e quelle a verde;
- che il completamento della barriera verde sia costituita da siepi a foglia semi caduca;
- che tutte le aree destinate alle lavorazioni siano idoneamente pavimentate;
- che sia assicurata la corretta gestione dei condensatori contenenti PCB e PCT;
- che sia assicurata la corretta gestione dei componenti che contengono amianto;
- che si preveda l'adeguamento dell'ultimo pozzetto prima del recapito finale dello scarico in fognatura, per renderlo idoneo alle ispezioni e ai prelievi.

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Sesto al Reghena, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Dipartimento di Prevenzione;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di esecutività della presente deliberazione ed essere ultimati entro tre anni dall'effettuato inizio;
- le opere di cui alla variante in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera che risulta vincolante per l'esercizio dell'impianto.

4. Di confermare per i lavori di cui sopra, il Collaudatore ing. Giovanni Tassan Zanin già nominato con deliberazione di Giunta provinciale n. 222 del 4 settembre 2003.
Di stabilire che il collaudo sarà eseguito a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987.
Il Collaudatore non deve, essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.
Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.
Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura del Collaudatore.
Di stabilire che la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinchè quest'ultimo provveda di volta in volta alle funzioni di competenza.

5. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

6. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.

7. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio, sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

8. Di stabilire che la Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario;

9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

10. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio ed inviato al Comune di Sesto al Reghena, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente sevizio smaltimento rifiuti, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla Direzione regionale della sanità e al Collaudatore ing. Giovanni Tassan Zanin.

11. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 59 del 13 gennaio 2004.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

PROVINCIA DI UDINE

Determina del Dirigente area ambiente 30 gennaio 2004, n. 39/2004. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. - Comune di Campoformido (Udine). Rideterminazione al 30 aprile 2004 della scadenza dell'autorizzazione rilasciata con determina n. 171/99 del 15 aprile 1999, e successive modificazioni, alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido per l'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi in conto terzi rilasciata ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998.

IL DIRIGENTE

(omissis)

RILEVATO che in data 20 ottobre 2003 è pervenuta al prot. n. 96970/2003 documentazione tecnica all'uopo predisposta dalla Ditta per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.;

VISTA la nota prot. n. 102782/2003 del 5 novembre 2003 con la quale sono state richieste alla Ditta integrazioni documentali ritenute necessarie per la prosecuzione dell'istruttoria tecnica;

VISTA la nota prot. n. AMB/32685/VCA - 1 del 13 novembre 2003 con la quale il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente ha chiesto precisazioni alla Ditta in merito ai codici di rifiuti a cui doveva riferirsi il ciclo di trattamento illustrato nell'istanza presentata e la risposta pervenuta dalla Ditta in data 19 novembre 2003 al prot. n. 108982/2003;

VISTA l'istanza del 12 dicembre 2003, prot. n. 996, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 118046/2003 del 12 dicembre 2003 con la quale la Ditta ha chiesto la rideterminazione del termine di scadenza fissato al 31 gennaio 2004 con la determinazione dirigenziale n. 283/2003 innanzi citata, fino all'emanazione della nuova autorizzazione da rilasciare in caso di positiva istruttoria dell'istanza presentata in data 20 ottobre 2003, motivata in particolare dall'assoluta e urgente necessità di depurare presso l'impianto il percolato proveniente esclusivamente dalla discarica di proprietà della Ditta sita in Campoformido, località Prati di San Daniele in considerazione dell'impossibilità di smaltire tale percolato presso altri impianti situati in territorio regionale ed extra regionale, come dichiarato dalla Ditta stessa;

RILEVATO che non è ad oggi pervenuto il vincolante parere del Direttore regionale dell'ambiente di cui all'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n.0301/Pres. da cui decorre il termine di 60 giorni per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione;

RILEVATO che il procedimento autorizzativo in corso si dimostra particolarmente complesso e che la documentazione integrativa richiesta alla Ditta è in corso di valutazione essendo pervenuta il 27 gennaio 2004 al prot. n. 10019/2004 in allegato alla nota prot. n. 170 del 26 gennaio 2004;

(omissis)

RITENUTO pertanto di rideterminare il termine di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999 e succesiive modificazioni al 30 aprile 2004, stimando nel termine di complessivi tre mesi la conclusione del procedimento autorizzativi in corso;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di fissare, per i motivi di cui in premessa, la nuova scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999 - già rideterminata al 31 dicembre 2002, al 30 giugno 2003 e

poi al 31 gennaio 2004, fino al 30 aprile 2004.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 4 febbraio 2004, n. 48/2004. (Estratto). Ditta NET S.p.A. Udine. Voltura autorizzazione alla gestione sperimentale di 6 (sei) mesi dell'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilati sito nel Comune di Villa Santina (Udine) dall'Ente «Comprensorio montano della Carnia» con sede a Tolmezzo alla ditta NET S.p.A. con sede a Udine.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente d'area ambiente della Provincia di Udine n. 412/2003 del 7 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla seconda variante (non sostanziale) dei lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento più sopra menzionato ed è stata autorizzata la realizzazione degli stessi da parte del Comprensorio montano della Carnia e la successiva gestione sperimentale per mesi sei di detto impianto;

VISTA l'istanza pervenuta a questa Amministrazione il 16 ottobre 2003 ed assunta al prot n. 96517/2003 con cui la ditta NET S.p.A. con sede legale in 33100 Udine, viale Duodo, 3/e, Partita I.V.A. n. 01933350306 e cod. fisc. 94015790309 da ora in avanti «ditta»), chiede la voltura a proprio favore dell'autorizzazione all'esercizio del sopraccitato impianto di trattamento rifiuti;

(omissis)

VISTA la nota prot. 1194/2003 del 2 dicembre 2003 inviata alla ditta NET S.p.A. ed assunta al prot. n. 119460/2003 del 10 dicembre 2003 con la quale si trasmetteva, fra l'altro, la seguente documentazione:

(omissis)

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla gestione dell'impianto suddetto resa dal Comprensorio montano della Carnia prot. n. 308 di data 16 gennaio 2004;

VALUTATA l'idoneità del soggetto richiedente il subentro ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche e integrazioni,

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta della «ditta»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'autorizzazione alla gestione sperimentale per mesi sei (6) dell'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sito in località Vinadia, Comune di Villa Santina, precedentemente rilasciata all'Ente Comprensorio montano della Carnia con le determine dirigenziali n. 759/2001 e 412/2003, è volturata a favore della ditta NET S.p.A. con sede legale in 33100 Udine - V.le Duodo 3/e.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 26 febbraio 2004, n. 109/2004. (Estratto). Siderurgica S.r.l. - Comune di Udine (Udine). Autorizzazione all'esercizio di uno stoccaggio di rifiuti (R13), come autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 508 del 18 dicembre 2003 e sito in Comune di San Giorgio di Nogaro all'interno dell'area destinata alla costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione rottami metallici.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 novembre 2003 pervenuta il 21 novembre 2003 al prot. n. 109241/2003 con la quale Siderurgica S.r.l. ha chiesto autorizzazione all'esercizio di uno stoccaggio di rifiuti (R13) avente capacità pari a mc. 32.000 e localizzato su una porzione di area compresa in quella autorizzata per la realizzazione dell'impianto indicato in premessa, individuabile alla tavola 2/variante, finalizzato esclusivamente all'accumulo di materiale destinato ad alimentare successivamente, quando ultimata, la costruenda linea di trattamento;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 508 del 18 dicembre 2003 con la quale all'articolo 2 è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 278/2002 nella parte relativa alle modalità di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto e agli articoli 1 e 3 è stato stabilito di autorizzare:

- lo stoccaggio di rifiuti come individuabile sugli elaborati grafici approvati con determina del Dirigente dell'area ambiente n. 496 del 3 dicembre 2003 e modalità gestionali illustrate dalla documentazione allegata all'istanza del 21 novembre 2003 pervenuta il 21 novembre 2003 al prot. n. 109241/2003 e successive integrazioni documentali;
- con successivo separato provvedimento l'autorizzazione all'esercizio;

VISTA la nota del 2 febbraio 2004 pervenuta il 2 febbraio 2004 al prot. n. 13088/04 con la quale Siderurgica S.r.l., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti (R13) ha presentato la documentazione composta da:

(omissis)

VISTA la nota del 13 febbraio 2004 pervenuta il 13 febbraio 2004 al prot. n. 21893/2004 con la quale Siderurgica S.r.l. ha trasmesso copia della polizza fidejussoria (omissis) e tavola grafica

(omissis)

RITENUTO che pur in presenza di un'opera non ultimata nella sua globalità, la sezione di cui viene chiesta l'autorizzazione all'esercizio possa essere considerata a tutti gli effetti autonoma e costituire un lotto funzionale a sé stante destinato ad essere utilizzato come stoccaggio di rifiuti fino all'entrata in ordinario esercizio dell'impianto come progettato;

RITENUTO pertanto di concedere alla ditta Siderurgica S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13) presso l'area individuata dagli elaborati grafici approvati con determina del Dirigente dell'area ambiente n. 496 del 3 dicembre 2003;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Ditta Siderurgica S.r.l. - via Molin Nuovo n. 39 Udine - all'esercizio di uno stoccaggio di rifiuti (R13), come descritto agli atti richiamati in premessa e loro allegati, localizzato in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

Art. 2

La presente autorizzazione avrà durata fino all'entrata in ordinario esercizio dell'impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici,

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 114/2004. (Estratto). Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER). Rinnovo autorizzazione all'esercizio di uno stoccaggio per attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Azienda stessa. Impianto sito in via Salvo d'Acquisto n. 56 a Udine.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA l'istanza prot. n. 15736 dell'11 agosto 2003, pervenuta il 12 agosto 2003 al prot. n. 75738/2003 con la quale il legale rappresentante dell'ATER, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine sorta a seguito di trasformazione dell'Istituto Autonomo IACP per applicazione della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi in questione;

VISTA la dichiarazione autocertificativa di ricodifica redatta da ATER a seguito della decisione CEE 2000/532/CE pervenuta in data 28 febbraio 2002 al prot. n. 19209/2002;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato A) e dichiarazione relativa allo stoccaggio dei rifiuti (allegato B) pervenute con l'istanza prot. n. 15736 dell'11 agosto 2003 dalle quali risulta tra l'altro che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con provvedimento in scadenza;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio non era pervenuta nel termine di cui all'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo 22/1997, entro centottanta giorni dalla data di scadenza;

CONSIDERATO che pertanto, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio richiesto, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia territoriale di Udine (ATER) è stata autorizzata con determina n. 385/2003 all'esercizio dello stoccaggio per un periodo fino al 1º marzo 2004;

VISTA la documentazione successivamente pervenuta in data 15 ottobre 2003 al prot. n. 96059/2003 da l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER) su richiesta della Provincia di Udine prot. n. 88357/2003 (UOC40722/cz);

RITENUTO di concedere all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER) il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio, con decorrenza dalla data di scadenza della precedente determina n. 319/1998 fissata per il 1º settembre 2003;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di autorizzare l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine (ATER), all'esercizio di uno

stoccaggio per attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Azienda stessa, sito in via Salvo d'Acquisto n. 56 a Udine.

Art. 2

Di prendere atto che a seguito della decisione CEE 200/532/CE, i rifiuti autorizzati diventano i seguenti:

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 115/2004. (Estratto). Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. - Comune di Sedegliano (Udine). Proroga, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio relativo all'esame delle richieste relative a rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, integrazione dell'elenco dei codici autorizzati ed autorizzazione ex legge 443/2001, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento reflui non tossico nocivi prodotti da terzi sito in Comune di Sedegliano fino al 1° giugno 2004.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la propria determinazione n. 130/2002 del 15 febbraio 2002 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione in scadenza il 2 marzo 2002 fino al 28 febbraio 2004;

VISTA l'istanza del 31 luglio 2003 registrata al prot. n. 73425 del 4 agosto 2003 con la quale la ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. L'istanza, su richiesta della Provincia prot. n. 88503 del 24 settembre 2003 è stata riproposta, in adeguata modulistica, in data 27 ottobre 2003 al prot n. 99615/2003;

VISTA l'istanza del 9 settembre 2003 registrata al prot. n. 84991/2003 dell'11 settembre 2003 con la quale la Ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ha chiesto l'integrazione dell'elenco dei codici autorizzati. L'istanza, su richiesta della Provincia prot. n. 95635/2003 del 15 ottobre 2003 è stata integrata da documentazione pervenuta in data 17 novembre 2003 al prot. n. 108256/2003;

VISTA la nota prot. n. 12216/2004 (UOC 40722/cz) del 2 febbraio 2004 con la quale sono stati richiesti chiarimenti e documentazione integrativa alla Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A., al Comune di Sedegliano e al Collaudatore in corso d'opera nominato dalla Provincia;

VISTA la risposta del Collaudatore in corso d'opera ing. Leo Bruseschi pervenuta in data 10 febbraio 2004 al prot. n. 18934/2004;

VISTA la nota del Comune di Sedegliano prot. n. 1916 del 23 febbraio 2004 pervenuta a mezzo telefax il 25 febbraio 2004;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 26 febbraio 2004 dalla Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A.;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a prorogare l'autorizzazione vigente per il periodo di tempo necessario per il completamento dell'istruttoria tecnica della pratica e al fine di conseguire anche il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 (procedura concordata in data 14 marzo 2002 con i rappresentanti Delegati dalle A.S.S. partecipanti alla riunione di Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/1998);

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare, nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio concernente le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, di l'integrazione dell'elenco dei codici autorizzati e di autorizzazione ex legge 443/2001, l'autorizzazione all'esercizio delle attività in essere presso l'impianto della Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. sito in Comune di Sedegliano via Indipendenza n. 42, fino al 1º giugno 2004.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 27 febbraio 2004, n. 116/2004. (Estratto). Petrolcarbo S.r.l. - impianto sito in Comune di Bagnaria Arsa (Udine). Quarta proroga autorizzazione all'esercizio delle attività in essere presso l'impianto della Petrolcarbo S.r.l. nelle more del perfezionamento degli iter istruttori delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di data 13 agosto 2002, proroga fino al 1º giugno 2004.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente dell'area ambiente n. 329/2003 del 31 luglio 2003, prot. n. 72431/2003, con cui veniva disposta l'ulteriore proroga all'esercizio (2ª proroga);

(omissis)

VISTA la nota prot. n. 76409/2003 (UOC40722/cz) del 14 agosto 2003 con cui, in evasione alla determinazione n. 329/2003, si ribadiva la necessità di ricevere dalla Ditta documentazione chiara ed esaustiva, ivi espressamente elencata, ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio del rinnovo quinquennale alla gestione e dell'eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 per il proseguimento dell'attività di gestione dei rifiuti;

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente dell'area ambiente n. 452/2003 del 31 ottobre 2003, prot. n. 101615/2003, con cui veniva disposta l'ulteriore proroga all'esercizio (3ª proroga) in considerazione del fatto che la Ditta non aveva presentato adeguata documentazione peraltro sollecitata con nota del 15 ottobre 2003 prot. n. 95687/2003 (UOC 40722/cz), e che la medesima, adducendo una modifica normativa in corso relativa alle norme tecniche sugli stoccaggi degli oli usati e quindi l'opportunità di fornire all'Amministrazione provinciale documentazione definitiva, senza doverla sottoporre nuovamente a modifica (istanza prot. n. 3953/P/03-Autoriz., assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 97428/2003 del 20 ottobre 2003 aveva formulato un'ulteriore istanza di proroga, in data 20 ottobre 2003;

RILEVATO che è pervenuta in data 3 febbraio 2004 al prot. n. 18490 la documentazione spedita da Petrolcarbo S.r.l. in data 31 gennaio 2004 (omissis) e che alla data odierna è in corso l'istruttoria tecnica che prevede anche l'acquisizione del parere di competenza dell'A.S.S. n. 5;

(omissis)

RITENUTO pertanto, data l'articolazione della documentazione presentata, redatta tra l'altro da un diverso Studio Professionale rispetto a quello che aveva fornito inizialmente gli elaborati tecnici a supporto delle richieste, di concedere un'ulteriore proroga alla Ditta sino al 1º giugno 2004 per consentire il completamento

dell'istruttoria tecnica, comprensiva dei contenuti dell'istanza della Petrolcarbo S.r.l. di data 8 febbraio 2002 relativa ad autorizzazione ex legge 443/2001, articolo 1, comma 15 pervenuta in data 8 febbraio 2002 al prot. n. 12439/2002,

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di acconsentire, per i motivi citati in premessa, nelle more del perfezionamento degli iter istruttori concernenti le domande concernente le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di data 13 agosto 2002 e di autorizzazione ex legge 443/2001, alla 4ª proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in essere presso l'impianto della Petrolcarbo S.r.l. sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia n. 7, su terreno catastalmente individuato al foglio 3, mappale 182, fino al 1º giugno 2004;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 1º marzo 2004, n. 120/2004. (Estratto). Comune di Forni di Sopra (Udine). Proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica comunale di 2ª categoria tipo A, fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5), del decreto legislativo 36/2003.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Forni di Sopra prot. n. 4356 del 25 settembre 2003 pervenuta il 26 settembre 2003 al prot. n. 88565/2003 con la quale sono stati trasmessi, nel rispetto dell'articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 36/2003, gli elaborati tecnici relativi al piano di adeguamento e documentata la presenza di una capacità residua stimata in mc. 4166,72;

(omissis)

VISTO l'articolo 17, comma 1) del decreto legislativo 36/2003, che stabilisce che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per ci sono state autorizzate;

(omissis)

RITENUTO per quanto sopra esposto di prorogare la durata dell'autorizzazione all'esercizio della discarica fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento presentato ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5) del decreto legislativo 36/2003;

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare al Comune di Forni di Sopra la durata dell'autorizzazione all'esercizio della discarica co-

munale di 2ª categoria, tipo A fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento presentato ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5) del decreto legislativo 36/2003.

Art. 2

Di stabilire che la durata della proroga non potrà comunque superare il termine previsto dall'articolo 17, comma 1) del decreto legislativo 36/2003 di autorizzazione a ricevere in discarica, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui è stata autorizzata.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 1º marzo 2004, n. 121/2004. (Estratto). Comune di Trasaghis (Udine). Proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica comunale di 2ª categoria, tipo A fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5) del decreto legislativo 36/2003.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 14 gennaio 2004, prot. n. 220/129 pervenuta il 19 gennaio 2004 al prot. n. 6388/2004, con la quale il Comune di Trasaghis ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza di cui sopra, dalla quale risulta che la discarica in oggetto non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato e che la capacità residua è valutata in mc. 1500-1700;

VISTA la nota del Comune di Trasaghis prot. n. 6098/2798 Ct del 26 settembre 2003, pervenuta il 26 settembre 2003 al prot. n. 88571/2003 con la quale sono stati trasmessi, nel rispetto dell'articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 36/2003, gli elaborati tecnici relativi al piano di adeguamento;

(omissis)

VISTO l'articolo 17, comma 1) del decreto legislativo 36/2003, che stabilisce che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare al Comune di Trasaghis la durata dell'autorizzazione all'esercizio della discarica comunale di 2ª categoria, tipo A fino alla conclusione dell'iter istruttorio relativo all'esame del piano di adeguamento presentato ed emissione del provvedimento previsto all'articolo 17, commi 4) e 5), del decreto legislativo 36/2003.

Art. 2

Di stabilire che la durata della proroga non potrà comunque superare il termine previsto dall'articolo 17, comma 1) del decreto legislativo 36/2003 di autorizzazione a ricevere in discarica, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui è stata autorizzata.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 3 marzo 2004, n. 130/2004. (Estratto). Comune di Udine (Udine). Approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione dei lavori in variante n. 2 all'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Udine, sito in via Gonars del Comune medesimo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta il 22 dicembre 2003 al prot. n. 121309/2003 e con la quale il Comune di Udine, D.G.I. S.p.A. e Net S.p.A. hanno chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante n. 2 all'impianto di trattamento RSU sito in via Gonars a Udine;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata da questa Provincia prot. n. 13942/2004 del 4 febbraio 2004 e la relativa documentazione pervenuta in allegato alla nota del comune di Udine prot. n. PG/U 0015629 del 9 febbraio 2004 costituita da:

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di variante in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di approvare il progetto per la realizzazione dei lavori in variante n. 2 all'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Udine, sito in via Gonars del comune medesimo.

Art. 2

Il Comune di Udine è autorizzato a realizzare i lavori previsti dal progetto.

(omissis)

Art. 3

I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del Comune di Udine e venire ultimati entro due anni dalla data di inizio lavori.

(omissis)

Art. 8

La scadenza dell'autorizzazione all'esercizio intestata a D.G.I. S.p.A. rimane stabilita per il 2 marzo 2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 16 marzo 2004, n. 166/2004. (Estratto). Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. - Comune di Povoletto (Udine). Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 101/1999 del 18 marzo 1999 per l'esercizio di un impianto di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti urbani e speciali assimilabili realizzato all'interno dell'area già autorizzata con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993. Autorizzazioni ex legge 443/2001, articolo 1, comma 15 per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti che hanno cambiato classificazione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 101/1999 del 18 marzo 1999 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. è stata autorizzata per cinque anni, fino al 18 marzo 2004, all'esercizio dell'impianto autorizzato con decreto dell'Assessore provinciale all'ambiente e territorio n. 58791/1995 del 19 ottobre 1995;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 116/2001 del 9 febbraio 2001 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. è stata ulteriormente autorizzata per cinque anni, fino al 2 marzo 2006, all'esercizio dell'impianto autorizzato con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 371/2003 del 5 settembre 2003 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. è stata ulteriormente autorizzata per cinque anni, fino al 6 settembre 2008, all'esercizio delle operazioni di recupero di cui alla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 327/1998 prot. n. 57025/1998 del 7 settembre 1998;

VISTA la nota di data 8 febbraio 2002, pervenuta il 8 febbraio 2002 al prot. n. 12575/2002 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. ha presentato istanza e relazione tecnico illustrativa redatta dall'ing. Andrea De Rovere di Udine, per ottenere autorizzazione ex legge 443/2001 relativamente alle operazioni di recupero autorizzate con decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 e successive integrazioni;

VISTA la nota di data 8 febbraio 2002, pervenuta il 8 febbraio 2002 al prot. n. 12581/2002 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. ha presentato istanza e relazione tecnico illustrativa redatta dall'Ing. Andrea De Rovere di Udine, per ottenere autorizzazione ex legge 443/2001 relativamente alle operazioni di recupero rifiuti autorizzate con determina n. 101/1999 del 18 marzo 1999;

VISTA la nota di data 26 giugno 2003, pervenuta il 30 giugno 2003 al prot. 62445/2003, con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale a Povoletto, in via G.B. Maddalena 25, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 101/1999 del 18 marzo 1999;

DATO ATTO che la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l., a cui è stata assegnata la posizione n. 41 del registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, nella medesima area e stabilimenti individuabili al foglio catastale n. 33, mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161 e 410 del Comune di Povoletto, ha comunicato in data 18 maggio 1998 l'inizio di attività di recupero di varie tipologie di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 126.600 tonnellate;

(omissis)

PRESO ATTO che la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. non ha presentato a questa Amministrazione progetti per l'adeguamento, in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 20 settembre 2002, per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive dell'ozono durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;

VISTA la nota prot. n. 7296 del 28 gennaio 2004 con la quale l'A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» ha espresso, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole;

(omissis)

RITENUTO di concedere il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione n. 101/1999 in scadenza 18 marzo 2004 e autorizzazione ex legge 443/2001, articolo 1, comma 15 per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti che hanno cambiato classificazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare, fino al 18 marzo 2009, l'autorizzazione rilasciata con determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 101/1999 prot. n. 57025/1998 del 7 settembre 1998 con la quale veniva autorizzato l'esercizio dell'impianto realizzato con decreto dell'Assessore provinciale all'ambiente e territorio n. 58791/1995 del 19 ottobre 1995, ubicato in Comune di Povoletto, in località individuabile al foglio catastale n. 33, mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161 e 410.

Art. 2

Di autorizzare ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, l'esercizio di operazioni di recupero già autorizzate con determina n. 101/1999, anche per i rifiuti che hanno cambiato classificazione, con le modalità indicate nella documentazione pervenuta a corredo dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della legge 443/2001.

Art. 3

Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, l'esercizio di operazioni di recupero già autorizzate con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/93 e successive integrazioni, anche per i rifiuti che hanno cambiato classificazione, con le modalità indicate nella documentazione pervenuta a corredo dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della legge 443/2001.

Art. 4

Non è consentito l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti soggette al rispetto del D.M. 20 settembre 2002.

Art. 5

Friul Julia Appalti S.r.l. dovrà far pervenire con cadenza semestrale, una relazione, redatta dal responsabile della gestione dell'impianto, articolata in funzione delle varie autorizzazioni rilasciate.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 16 marzo 2004, n. 167/2004. (Estratto). Ditta Exe S.p.A. - Discarica sita in Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino «Bassa Friulana» nella discarica Exe S.p.A. di 1ª categoria sita in Trivignano Udinese (Udine). Anno 2004.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTE le determine del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine n. 1/2003 del 2 gennaio 2003, n. 51/2003 del 31 gennaio 2003, n. 54/2003 del 3 febbraio 2003, n. 232 del 30 maggio 2003 e n. 290/2003 con le quali è stato dato assenso nell'anno 2003 alle richieste formulate da Exe S.p.A. per l'autorizzazione al conferimento nella discarica di 1ª categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del bacino «Bassa Friulana» nel periodo 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

VISTA l'istanza di data 10 dicembre 2003, pervenuta il 12 dicembre 2003 al prot. n. 119342/2003 con la quale la Società Exe S.p.A. ha richiesto, anche per l'anno 2004, assenso a smaltire presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili prodotti fuori il bacino «Bassa Friulana»;

VISTI i contenuti della nota integrativa Exe S.p.A., prot. n. 2644/bg del 29 gennaio 2004 in evasione alla richiesta della Provincia di Udine prot. n. 7843 del 26 gennaio 2004;

RITENUTO di accogliere la richiesta della Società Exe S.p.A. citata in premessa in quanto la discarica risulta disporre di capienza adeguata al fabbisogno e buona parte dei rifiuti da ritirare sono intermediati da C.S.R. S.p.A., proprietaria dell'impianto di compostaggio che tratta i rifiuti del bacino «Bassa Friulana» a cui è posta a servizio la discarica stessa;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso alla richiesta della Società Exe S.p.A., autorizzata all'esercizio della discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, allo smaltimento di seguenti quantitativi di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del bacino «Bassa Friulana» per il periodo fino al 31 dicembre 2004.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

Determina del Dirigente area ambiente 5 aprile 2004, n. 193/2004. (Estratto). Comune di Udine. Modifica determinazione dirigenziale del 3 marzo 2004, n. 130/2004 PG 26908 (UOC 40722/2004).

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determinazione dirigenziale del 3 marzo 2004 n. 130/2004 PG 26908 (UOC 40722/2004) avente ad oggetto «Approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione dei lavori in variante n. 2 all'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Udine, sito in via Gonars del Comune medesimo»;

VISTA la nota del 10 marzo 2004, n. prot. 331, pervenuta a questa Amministrazione in data 11 marzo 2004, con cui il Comune di Udine, in persona del Sindaco pro-tempore, la NET S.p.A., in persona del Direttore generale, e la D.G.I. S.p.A., nella persona del responsabile impianti, chiedono la modifica dell'articolo 5 della suddetta determinazione, nella parte in cui dispone la nomina di una commissione di collaudo composta da tre membri, e dell'articolo 6, nella parte in cui prevede un piano di collaudo tecnico-amministrativo-funzionale da condursi sulla base di apposito «Piano di Collaudo funzionale» soggetto a preventiva validazione da parte della Provincia, con una serie di prove, analisi e misure;

RITENUTA accoglibile la richiesta di modifica dell'articolo 5 (omissis);

RITENUTO, inoltre, di poter in parte accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 6;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'articolo 5 della propria determinazione del 3 marzo 2004, n. 130/2004 PG 26908 (UOC 40722/2004) è così sostituito:

«Art. 5 - Per l'espletamento delle operazioni di collaudo, visto l'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto della non sostanzialità della variante progettuale di che trattasi e valutata la modesta portata complessiva dell'intervento stesso, è incaricato l'ing. Clausero Mario, iscritto nell'Elenco Regionale dei Collaudatori, parte generale, sez. A - opere igienico-sanitarie.».

Art. 2

L'articolo 6 della propria determinazione del 3 marzo 2004, n. 130/2004 PG 26908 (UOC 40722/2004) è così sostituito:

«Art. 6 - Per l'inizio dei lavori, il Comune di Udine dovrà dare preventiva informazione alla Provincia di Udine allegando il nominativo del Direttore dei Lavori.

Si dovrà tenere costantemente informato il Collaudatore sullo stato di avanzamento dei lavori, affinché provveda di volta in volta ad eseguire le verifiche di competenza e a redigere apposito verbale.

Ad avvenuta conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata al Comune di Udine tanto alla Provincia di Udine quanto al Collaudatore, questi procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto approvato con il presente atto e quanto realizzato, con verifica della funzionalità «a vuoto» della linea di produzione implementata come da progetto e redazione del relativo verbale di collaudo provvisorio.

Per la successiva emissione del certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e funzionale, dovrà essere accertata la funzionalità della linea in questione nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato.

A tal fine, entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto, dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale, per la preventiva validazione, un Piano di collaudo funzionale che preveda un programma operativo di prove e misure finalizzato al monitoraggio del funzionamento della linea in questione, in condizioni di funzionamento dell'impianto alla massima potenzialità.

Le prove dovranno essere finalizzate a rilevare tutti i dati caratteristici della linea in oggetto:

- analisi merceologica, quantità e provenienza dei rifiuti in ingresso;
- analisi dei prodotti in uscita;
- percentuale di efficienza;
- programma straordinario di monitoraggio dei principali impatti;

al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni operative e normative di cui al D.Lgs. 22/1997 e in particolare dell'Allegato 1, punto 14 e Allegato 2, Suballegato 1, punto 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

Il certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e funzionale dovrà pervenire a 30 giorni dalla data di conclusione delle prove.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.».

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.

In esecuzione alla determinazione n. 276 in data 23 aprile 2004, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria «D».
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario: personale infermieristico.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 30 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- iscrizione all'Albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di parteci-

pazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: igiene, legislazione sanitaria e infermieristica clinica.

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie: igiene ed infermieristica clinica.

Prova orale: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - categoria D.

In esecuzione alla determinazione n. 285 in data 23 aprile 2004, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista - categoria «D».
- Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario: personale della riabilitazione.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 32 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- Diploma universitario di tecnico audiometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti:

a) area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del posto messo a concorso: discipline specifiche del tecnico audiometrista indicate nell'ordinamento didattico;

b) area etico-deontologica: la responsabilità deontologica ed il codice deontologico del tecnico audiometrista;

c) area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale: legislazione sanitaria nazionale e regionale; norme e decreti sul profilo messo a concorso;

d) area del diritto amministrativo e de lavoro: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nel servizio sanitario nazionale; codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico; cenni sulla 626/1994.

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta: simulazione di situazioni specifiche.

Prova orale: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

j) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulta esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale - Via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale, se richiesto quale requisito specifico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4. 1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
  Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero

per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53

del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - all' Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE
S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto . . . .

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. . . . post... di . . . . presso codesta Azienda Ospedaliera con scadenza il . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a . . . . il . . . . ;

2) di essere residente a . . . . (Prov. . . . .), Via . . . . n. . . . . ;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - . . . . conseguito il . . . . presso . . . . ;
   - diploma universitario di . . . . conseguito il . . . . presso . . . . ;
   - Iscrizione all'Albo professionale . . . . della Provincia di . . . al n. . . . . . . dal . . . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (c);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (e);

13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig: . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

NOTE

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, diversi dall'Italia;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In esecuzione alla determinazione n. 317 in data 11 maggio 2004, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Ruolo: sanitario;

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.

Disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al la-

voro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in medicina e chirurgia.
2. Specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998). Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica.

In esecuzione alla determinazione n. 282 in data 23 aprile 2004, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica.

Ruolo: sanitario.

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi.

Disciplina: anatomia patologica.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in medicina e chirurgia.
2. Specializzazione in anatomia patologica o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998). Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale - Via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel Curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4. 1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere allegate alla domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professio-

nale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
  Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 Pordenone.

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE
S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto . . . .

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. . . . posto di . . . .
. . . . presso codesta Azienda Ospedaliera con scadenza il . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a . . . . il . . . . ;

2) di essere residente a . . . . (Prov. . . . .), Via . . . . n. . . . . ;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .
. . . .);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

   – Laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . presso . . . . ;

   – Specializzazione in . . . . conseguita il . . . . presso . . . . (c);

   – Iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della Provincia di . . . . al n. . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .
. . . . ;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (d);

9) di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa: . . . .
. . . . (indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . .
. . . . (allegare documentazione probatoria);

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);

12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (f);

13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig: . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

NOTE

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . (prov. . . . . . .) il . . . .

residente in . . . . (prov. . . . . . .), Via . . . . n. . . . . .

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ Allega copia del documento di identità . . . .
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

. . . .
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'Ufficio (se la dichiarazione è consegnata *personalmente* al funzionario addetto)

☐ Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di . . . .
n. . . . . , rilasciato il . . . . da . . . . , in presenza di . . . .
(cognome nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

– di essere iscritto all'Albo dell'Ordine . . . . della Provincia di . . . . . al n. . . . . . . ;

– di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

– che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001 la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 5 posti di collaboratore professio-

nale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D, ai sensi del D.P.R. 220/2001, approvata con deliberazione n. 62 di data 23 aprile 2004:

Posizione	*Cognome nome*	*titoli*	*p. scritta*	*p. pratica*	*p. orale*	*Totale*
1	Angeli Donatella	0,050	27,500	18,000	19,000	64,550
2	Toffolutti Cinzia	5,100	21,500	16,000	15,000	57,600
3	Venanzi Luisa	0,000	26,500	16,000	15,000	57,500
4	Zennaro Marzia	0,000	23,800	16,000	16,000	55,800
5	Spinacè Carlo	1,510	21,000	15,000	14,400	51,910

Trieste, 17 maggio 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI, ASSUNZIONE E MOBILITÀ:
Gianfranco Foschi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale.

In attuazione del decreto n. 376 del 7 maggio 2004, esecutivo ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del sotto indicato posto, vacante nella vigente dotazione organica:

Ruolo tecnico

- personale tecnico
- profilo professionale: collaboratore professionale
- assistente sociale
- categoria D (fascia base)
- posti n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 3/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla G.U. n. 134 del 12 giugno 2001 nonché quanto previsto dall'allegato n. 1 del C.C.N.L. comparto sanità datato 20 settembre 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165).

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) diploma universitario (*) di assistente sociale conseguito ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento (D.P.R. n. 14/1987 - legge n. 84/1993).

(*) Laurea ai sensi del decreto 3 novembre 1999 n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Prove di esame:

a) *prova scritta:* teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai principi, fondamenti, metodi, organizzazione e tecniche professionali, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari;

b) *prova pratica:* discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una situazione problematica attinente ai servizi socio-sanitari;

c) *prova orale:* colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra quelle indicate nel bando di concorso.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'U.E. consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda S.S.;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni;

p) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, nè costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   1) titoli di carriera: punti 15;
   2) titoli accademici di studio: punti 5;
   3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
   4) curriculum formativo e professionale: punti 7.
4. Titoli di carriera:
   a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C) punti 1,200 per anno;
   b) servizio nella stessa categoria appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 senza funzioni di coordinamento punti 1,200 per anno;
   c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1 settembre 2001 (categoria D o categoria Ds) punti 1,320 per anno;
   d) servizio nelle stesse categorie appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds) punti 1,320 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R., n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso di euro 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00 - 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva

riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9 del C.C.N.L. comparto sanità 1º settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1º settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio stato giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - Via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale cat. D) il .... con avviso n. ..../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali);
- di non aver procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma o laurea ....
.... conseguita il .... presso (Scuola o istituto o Università .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - titolo di assistente sociale conseguito il .... presso .... (b);
  - iscrizione all'Albo di .... dal .... posizione n. ....
- di aver prestato servizio militare quale ....
presso .... dal .... al ....
(ovvero di non aver prestato servizio militare per ....
....;
- di aver prestato servizio presso ....
dal .... al .... quale ....

(indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)

- di prestare attualmente servizio presso . . . .
dal . . . . quale . . . .
(ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria . . . .
. . . . (c);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ... (d);
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992).
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via. . . . . n. . . . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

- Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

  Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

  Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

  Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

Allegato n. 2)
Autocertificazione

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . . nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . . indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:

. . . .

in data . . . . - presso . . . .

. . . .

in data . . . . - presso . . . .

. . . .

– i seguenti diplomi professionali:

. . . .

in data . . . . - presso . . . .

. . . .

in data . . . . - presso . . . .

. . . .

–

di essere iscritto/a all'Albo professionale . . . .

della Provincia di . . . . dal . . . . posizione nr. . . . .

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .

(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

. . . .

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. . . . . , previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, ...

Visto: IL FUNZIONARIO . . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)
Dichiarazione sostitutiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . . nat... a . . . . il . . . . . .

residente a . . . . indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .

(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

. . . .

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. . . . . , previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, ...

Visto: IL FUNZIONARIO . . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- . . . .
  (titolo)

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente titolo o documento: . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale . . . .
  (qualifica)

  presso . . . .
  (Azienda o Ente)

  dal . . . . al . . . .

  in qualità di dipendente dell... stess... . . . .

  ovvero

  in qualità di dipendente della Cooperativa . . . .

Articolo 46

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - cat. D.

Con decreto del Direttore generale n. 377 del 7 maggio 2004 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - cat. D), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, viene di seguito riportata:

Candidati	*Punteggio*	*Graduatoria*	*Nato il*
Miniussi Lucia	76,200/100	1	11/09/1965
Valenta Maria Luisa	68,300/100	2	03/03/1967
Latini Francesca	66,500/100	3	07/07/1969
Valeri Barbara	65,500/100	4	12/12/1965
Menabò Chiara	64,900/100	5	21/12/1968
Micozzi Paolo	63,000/100	6	26/01/1972
Vincenti Marco	61,600/100	7	04/11/1961
Trombetta Emanuela	56,550/100	8	13/07/1977

Udine, 14 maggio 2004

LA REFERENTE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Tecla Del Dò

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.

TRIESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 1

(Posti a concorso)

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1.

2. Il concorso è indetto in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 3, 53° comma della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria) in quanto il posto da coprire si riferisce a figura professionale non fungibile, con specifica preparazione e conoscenza connessa allo svolgimento di compiti relativi alla salvaguardia degli equilibri biologici nonché salvaguardia dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

3. Coloro che intendano usufruire dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 8, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena la esclusione dal relativo beneficio.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame di cui al successivo articolo 6;

b) età non inferiore agli anni diciotto;

c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) diploma di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (conseguita dopo corso di studi quinquennale); i titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto la necessaria equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalle competenti autorità;

g) abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto;

h) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

2. In applicazione dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, l'EZIT precisa che la condizione di privo della vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e delle mansioni proprie del profilo professionale di specialista tecnico con indirizzo ingegneristico, come espressamente previsto dal Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni suddette e conseguentemente la non ammissibilità al concorso.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'idoneità fisica deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; la carenza dei requisiti medesimi comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando ovvero su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile presso gli uffici dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste - EZIT - in via Caboto n. 14 a Trieste nel normale orario di lavoro. Il presente bando e l'allegato modulo di domanda sono altresì disponibili sul sito ufficiale dell'EZIT http://www.ezit.ts.it.

2. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio Segreteria dell'EZIT (via Caboto 14, 34147 Trieste) entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT che rilascerà apposita ricevuta.

5. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

6. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT.

7. L'EZIT ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

8. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome, il cognome da coniugata);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il numero di codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea (da indicare);

f) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione della data, dell'Università presso la quale è stato conseguito e della votazione finale conseguita. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza;

j) di essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto;

k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

n) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

o) di essere in posizione regolare con riguardo agli obblighi militari. In caso contrario indicarne i motivi;

p) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

q) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro interinale, in una categoria o livello di inquadramento analogo a quello messo a concorso, con specifico riferimento allo svolgimento di compiti relativi alla salvaguardia degli equilibri biologici e alla salvaguardia dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, specificando il profilo professionale, il livello ricoperto e la durata del servizio prestato;

r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998 e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997;

s) l'eventuale ausilio necessario in sede di prova, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della stessa ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 68/1999. In questa ipotesi, i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire all'EZIT di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;

t) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti al concorso.

9. La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad uno solo dei punti a), b), i) e j) comporterà l'esclusione del candidato dal concorso, come pure la mancata sottoscrizione della domanda.

10. Comporterà altresì l'esclusione dal concorso la domanda pervenuta fuori termine utile.

11. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso, ovvero mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

13. L'EZIT non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT stesso.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'articolo 11 del «Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D» di cui all'articolo 25 del «Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale» è nominata con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. La Commissione viene integrata da componenti aggiunti, esperti nella lingua inglese ed in informatica.

3. Ai componenti esterni all'EZIT compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di euro 103,29, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 3 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale che rimanda alle norme regionali.

Art. 5

(Diario delle prove scritte)

1. La data, l'ora e la sede di svolgimento della prova scritta sarà portata a conoscenza dei candidati non meno di 15 giorni prima della data della prova medesima, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Prove d'esame)

1. L'esame sarà così articolato:

– Svolgimento di una prova scritta vertente sulle seguenti materie:

  a) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;

  b) legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo;

  c) legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di servizi e di lavori pubblici.

– Svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sui seguenti argomenti:

  a) compiti istituzionali di un Ente di sviluppo industriale nell'ambito della gestione ambientale del territorio;

  b) sistemi di gestione ambientale finalizzati alla certificazione di una Pubblica Amministrazione con compiti istituzionali di promozione dello sviluppo di attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito di un agglomerato industriale di interesse regionale.

2. Durante lo svolgimento della prova orale i candidati dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. È assolutamente vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno.

4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono consultare soltanto dizionari, testi, codici e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla Commissione.

5. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

6. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nella prova scritta nonché il risultato della valutazione dei titoli, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la prova orale.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

8. La mancata partecipazione alle prove d'esame, per qualsiasi motivo, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 7

(Valutazione delle prove, dei titoli e formazione della graduatoria)

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 10 punti. I titoli valutabili ed il punteggio attribuibile agli stessi sono i seguenti:

– servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro interinale, in una categoria o livello di inquadramento analogo a quello messo a concorso.

  Le prestazioni valutabili sono quelle connesse allo svolgimento di compiti relativi alla salvaguardia degli equilibri biologici e alla salvaguardia dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, prestati nel periodo precedente la pubblicazione del bando.

  Ai fini del calcolo del punteggio verranno sommati i periodi di servizio non continuativo.

Il punteggio attribuibile è di punti 0,2 per ogni mese di servizio fino ad un massimo di 5 punti. Per l'ultimo periodo inferiore al mese il punteggio è determinato arrotondando al mese intero quello superiore ai quindici giorni, mentre non sarà valutato quello pari o inferiore ai quindici giorni.

- punteggio conseguito nell'esame finale di laurea.

Per il punteggio conseguito verranno attribuiti:

- 5 punti per votazione pari a 110 e lode;
- 4 punti per votazione pari a 110;
- 3 punti per votazione compresa tra 105 e 109;
- 2 punti per votazione compresa tra 100 e 104;
- 1 punto per votazione compresa tra 95 e 99.

2. Per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame la Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti; il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di punti 21.

3. Parimenti la prova orale si intende superata dai candidati che riportino una votazione di almeno punti 21.

4. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito in ciascuna delle due prove d'esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

Art. 8

(Preferenze a parità di merito)

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'EZIT, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento della prova stessa, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli, già indicati nella domanda, di preferenza nell'assunzione, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento, sarà stabilita e comprovata dal timbro e data che, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'EZIT, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Il candidato non è tenuto a documentare l'eventuale possesso del titolo di preferenza di aver prestato lodevole servizio, per almeno un anno, presso l'EZIT, in quanto tale condizione verrà accertata direttamente dall'EZIT medesimo.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

6. A parità di merito i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998, sono i seguenti:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno all'EZIT;

r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di titoli e di merito la preferenza sarà determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;

c) dalla minore età.

Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come «lavoratore socialmente utile» costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997.

Art. 9

(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'EZIT approva la graduatoria definitiva del concorso, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10

(Presentazione della documentazione per l'assunzione)

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) Comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. Il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea deve autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

f) possesso del titolo di studio richiesto all'articolo 2, comma 1, lettera f);

g) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

h) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

i) stato di famiglia;

j) numero di codice fiscale.

2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva deve autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria definitiva sarà tenuto altresì a produrre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta un certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale o da un medico militare attestante l'idoneità fisica generica al lavoro.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11

(Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico)

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'EZIT.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Alla persona assunta è attribuito lo stipendio annuo lordo previsto per la categoria D, posizione economica 1, pari a euro 10.655,35, oltre all'indennità integrativa speciale pari ad euro 7.168,00, alla tredicesima mensilità, al salario aggiuntivo, all'eventuale trattamento economico di famiglia, nonché agli ulteriori assegni spettanti a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici per il biennio 2002-2003, previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio, formulato nei termini previsti dall'articolo 11 del Regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale, sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'EZIT esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Servizio Amministrativo dell'EZIT, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Amministrativo dott. Ermanno Predonzan.

Art. 13

(Pari opportunità)

1. L'EZIT garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione giudicatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Art. 15

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l'accesso alle categorie A, B, C, D approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'EZIT n. 30 del 26 febbraio 2004.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi ai Servizi Amministrativo (040/8988230) e Tecnico (040/8988221) dell'EZIT di Via Caboto n. 14 - Trieste.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO RAGIONERIA:
rag. Laura Zollia

Allegato A

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria «D», profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Domanda di ammissione

All'E.Z.I.T.
Ente per la Zona Industriale di Trieste
Servizio Amministrativo
Via Caboto, n. 14
34147 Trieste

Il/La sottoscritto/a: ....
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a a .... il ....
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)

residente a ....
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza .... n. ....

numero di codice fiscale ....

presa visione del bando di concorso, chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella categoria «D», profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea ....;

2) per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

....

....

....;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . .
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:

. . . .

. . . . ;

5) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (vecchio ordinamento) ovvero della laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (conseguita dopo il corso di studi quinquennale) conseguita presso . . . .
in data . . . . con votazione pari a . . . . ;

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza
. . . . ;

6) di essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto conseguita presso . . . . in data . . . . ;

7) di aver prestato servizio nel periodo precedente la pubblicazione del bando, con specifico riferimento allo svolgimento di compiti relativi alla salvaguardia degli equilibri biologici e alla salvaguardia dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, anche con contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro interinale, presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

1. P.A. . . . . periodo . . . .
Profilo professionale . . . .
Categoria/Livello . . . . ;

2. P.A. . . . . periodo . . . .
Profilo professionale . . . .
Categoria/Livello . . . . ;

3. P.A. . . . . periodo . . . .
Profilo professionale . . . .
Categoria/Livello . . . . ;

(far seguire eventuale elenco a parte)

8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

10) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data ed il numero della sentenza, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale . . . .

. . . .

. . . . ;

11) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali pendenti . . . .

. . . .

12) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
in caso contrario indicare i motivi:

. . . .

. . . .

13) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

14) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli riportati all'articolo 8, comma 6, del bando:

....

....

....

15) per i portatori di handicap indicare gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in sede di esame in relazione allo specifico handicap:

....

....

.... (in tal caso i candidati dovranno produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione);

16) il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome .... Nome ....

via/piazza .... n. ....

frazione/Comune .... c.a.p. ......

Provincia .... numero telefono ....,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'EZIT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'EZIT;

17) il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ....

Firma ....

ISTITUTO PER L'INFANZIA

«Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo
Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi»
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale pediatrico regionale

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di operatore socio-sanitario (cat. B - livello economico Bs), incrementati a 9.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale dell'Istituto, si pubblica, la graduatoria qui di seguito riportata:

	Candidato	*Punteggio*
1)	Netzbandt Elisabetta	punti 73,197 su 100
2)	Mauro Fulvia	punti 66,486 su 100
3)	Rovina Jane	punti 65,300 su 100
4)	Sedmak Tanja	punti 64,484 su 100
5)	Cartellà Adriana	punti 64,436 su 100
6)	Imbrogno Erika	punti 63,400 su 100
7)	Panzica Lucia	punti 63,278 su 100
8)	Della Ragione Giovanni	punti 62,970 su 100
9)	Coltro Nadia	punti 62,136 su 100
10)	Albertacci Barbara	punti 62,100 su 100
11)	Apollonio Elena	punti 60,857 su 100
12)	Rasha Morena	punti 60,736 su 100
13)	Frascarolo Lorena	punti 59,326 su 100
14)	Fiorino Ornella	punti 59,014 su 100
15)	Moreu Sabrina	punti 58,873 su 100
16)	Gasparini Massimo	punti 58,636 su 100
17)	Chignoli Maria	punti 58,137 su 100
18)	Galasso Lidiana	punti 58,000 su 100
19)	Saponaro Maria	punti 57,000 su 100
20)	Andriani Filomena	punti 56,100 su 100
21)	Vascotto Deborah	punti 56,100 su 100
22)	Morelli Vito	punti 55,458 su 100
23)	Santonocito Adelina	punti 54,900 su 100
24)	Bubnich Donatella	punti 53,726 su 100
25)	Haro Quevedo Josefa Noemi	punti 53,000 su 100
26)	Gorgoglione Damiana	punti 52,434 su 100
27)	Pucci Tiziana	punti 52,194 su 100
28)	Gerolini Alessandra	punti 49,726 su 100
29)	Escorce Edmonson Dubis	punti 46,900 su 100
30)	Cavallaro Michele	punti 44,200 su 100

Trieste, 7 maggio 2004

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO

(Padova)

Bando di concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente chimico da assegnare all'area 2 «laboratorio residui e farmaci».

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 295 dell'8 aprile 2004, è indetto il concorso pubblico per:

- n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente chimico da assegnare all'area 2 «laboratorio residui e farmaci» presso la sede centrale di Legnaro (Padova).

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando è disponibile consultando il sito www.izsve.it.

Per informazioni: tel. 049/8084224 lunedì e venerdì: ore 10.00-12.30; mercoledì: ore 10.00-12.30 e 14.00-16.30.

Legnaro, 4 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
prof. Igino Andrighetto

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 2 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° febbraio 2004 ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata di abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA
  - – Fino a 200 pagine **Euro 2,50**
  - – Da 201 pagine a 400 pagine **Euro 3,50**
  - – Da 401 pagine a 600 pagine **Euro 5,00**
  - – Da 601 pagine a 800 pagine **Euro 10,00**
  - – Superiore a 800 pagine **Euro 15,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)